

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 15 GENNAIO 2018

n. 7



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2180

D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Ruffano (LE) in associazione con i Comuni di Casarano (LE) e Alezio (LE) ai sensi dell’art. 7 della L.r. 20/2009..... 1326

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2181

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO (TA) - Variante al PdF per riqualificazione urbanistica suolo alla Via Colombo in ditta “My House srl” (in catasto al fg. 9, p.lle 189-532-543 di mq 2.302, reali mq 2.200), in esecuzione sentenza TAR Lecce 1184/2012. - Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione preliminare con prescrizioni e condizioni. 1329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2182

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Piano Urbanistico Generale. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001, parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009. 1334

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2183

“APQ 18 dicembre 2007 - SIN Brindisi . - Risorse MATTM «Accordi transattivi SIN Brindisi” - Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..... 1392

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2187

Attuazione del piano degli interventi per Marina di Lesina. Determinazioni..... 1397

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2190

L.R. n. 41 del 30 dicembre 2016 “Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza” - Individuazione del Soggetto Beneficiario comune di Andria c.da Nicola La Guardia. - DISCARICA DANECO Impianti SpA - ANDRIA (BA)..... 1400

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2193

Art. 2 bis L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i. Ipab “Istituti Riuniti Immacolata e SS. Vergine del Rosario”, con sede in Margherita di Savoia (Bt), alla via Cappella n. 2. Sostituzione del Commissario straordinario.. 1406

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2195

ARNESANO (LE). Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell’art. 11, commi 7° e 8° della L.R. n.20/2001. Rilievi regionali. 1408

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2197

Designazione Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, istituita a norma degli artt. 36 del Regolamento UE 447/2014 e 123 del Regolamento UE 1303/2013.....1428

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2180

D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Ruffano (LE) in associazione con i Comuni di Casarano (LE) e Alezio (LE) ai sensi dell’art. 7 della L.r. 20/2009.

Assente l’Assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Piscichio, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

PREMESSO CHE:

- l’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l’art. 7 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificato dalla L.r. 28/2016, disciplina il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e detta disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice;
- l’art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 così come modificato dalla L.r. 19 aprile 2015, n.19 e dalla L.r. 26 ottobre 2016, n. 28 disciplina il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio;
- la DGR 24 novembre 2009, n. 2273 ha stabilito i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica;
- in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale che promuove l’utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione, con le delibere di Giunta Regionale 2961/2010 e 2905/2012, ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all’indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi);
- con DGR 985/2015, al fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione Paesaggistica (art. 146 D.Lgs. 42/2004 art. 90, NTA del PPTR), Autorizzazione Paesaggistica semplificata (d.P.R n. 139/2010 art. 90, NTA del PPTR), istanza di accertamento compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/82004), istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA del PPTR) e parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1 - NTA del PPTR), e stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall’art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso;

- Con DGR n. 965/2017 è stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, emanando indirizzi agli enti delegati per l'adozione e/o modifica dei regolamenti per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO CHE:

- con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della Lr. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all'indirizzo web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all'art. 7 della stessa Lr. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti da parte dei Comuni, richiamati nella DGR n. 2273/2009;
- con DGR n. 8 dell' 11/01/2010 è stata attribuita la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche di cui all'art. 7 della Lr. n. 20/2009 all'Unione dei Comuni di Miggiano, Montesano Salentino, Ruffano e Specchia (LE);
- con DGR n.986 del 19/05/2015 è stata attribuita la delega di cui all'art. 7 della Lr. n. 20/2009 al Comune di Casarano (LE), a seguito dell'istituzione e della nomina della Commissione locale per il paesaggio, e della nomina di un responsabile del procedimento in materia di tutela paesaggistica, differenziato rispetto al soggetto competente in materia urbanistica ed edilizia.;
- con DGR n. 241 dell'08/03/2016 è stata attribuita la delega di cui all'art. 7 della Lr. n. 20/2009 al Comune di Alezio (LE) in associazione con il Comune di Casarano (LE);

PRESO ATTO CHE:

- con nota dell'8/11/2017 proprio prot. n.27740 il Comune di Casarano ha comunicato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegando i relativi atti, che:
 - il Comune di Ruffano ha disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n° 16 dell'8/02/2017 di recedere dalla Commissione Locale del Paesaggio dei Comuni di Ruffano, Specchia, Miggiano e Montesano Salentino - "Terre di Leuca bis";
 - il Comune di Ruffano ha disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 24/03/2017 di aderire all'Associazione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 con il Comune di Casarano e Alezio per la gestione della delega per il paesaggio ai sensi dell'art. 7 della LR n.20/2009, approvando contestualmente lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - il Comune di Casarano ha disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del 31/07/2017 di aderire all'Associazione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 con il Comune di Ruffano per la gestione della delega per il paesaggio ai sensi dell'art. 7 della LR n.20/2009, approvando contestualmente lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - il Comune di Alezio ha disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 25/09/2017 di istituire Associazione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 con i Comuni di Casarano e Ruffano per la gestione della delega per il paesaggio ai sensi dell'art. 7 della LR n.20/2009, approvando contestualmente lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio;

- i Comuni di Casarano, Ruffano e Alezio hanno sottoscritto in data 16/10/2017 la “Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata (Art. 148 D.Dlgs 42/2004 e art. 8 L.R. 20/2009 e s.m.i.)”

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire la delega di cui all’art. 7 co.3 della Lr. 7 ottobre 2009, n. 20 al Comune di Ruffano in forma associata con i Comuni di Casarano e Alezio;

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28 /01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Vice Presidente sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE la relazione del Vice Presidente

DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r. 20/2009 e s.m.i., la delega di cui all’art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 146 comma 6 del Codice:

-al Comune di Ruffano (LE), in associazione con i Comuni di Casarano e Alezio

DI DARE MANDATO ALLA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO di comunicare il presenteprovvimento ai Comuni e alle Province interessate nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2181

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO (TA) - Variante al PdF per riqualificazione urbanistica suolo alla Via Colombo in ditta "My House srl" (in catasto al fg. 9, p.lle 189-532-543 di mq 2.302, reali mq 2.200), in esecuzione sentenza TAR Lecce 1184/2012. - Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione preliminare con prescrizioni e condizioni.

Assente l'Assessore alla Pianificazione Territoriale; sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Il Comune di San Giorgio Jonico, all'attualità munito di Programma di Fabbricazione vigente (PdF approvato con Decreto Provveditoriale n.26124/25Urb del 04/12/1970), con DCC n.13 del 17/06/14 ha adottato la Variante al PdF per la riqualificazione urbanistica del suolo alla Via Colombo in ditta "My House srl" (in catasto al fg. 9, p.lle 189-532-543 di mq 2.302, reali mq 2.200), in esecuzione sentenza TAR Lecce 1184/2012.

I relativi atti sono stati trasmessi con nota comunale prot. 10334 del 27/08/14 e successivamente integrati (a seguito di richieste regionali, giuste note prot. 5502 del 14/07/15 e prot. 2250 del 29/03/17) con ulteriori note comunali prot. 16760 del 27/12/16 e prot. 6058 del 08/05/17.

Complessivamente sono stati inviati i seguenti documenti:

- DCC n.13 del 17/06/14, con acclusi:
 - schema di convenzione urbanistica;
 - relazione del Capo Area Tecnica, prot. 3215/1 del 06/03/14;
 - stralci di elaborati afferenti al PRG (adottato con DCC n.2 del 13/02/01, approvato -con prescrizioni e modifiche e richiesta di controdeduzioni comunali- con DGR n.2430 del 15/12/09 ed infine oggetto di revoca con DCC n.14 del 17/04/12, ratificata con DGR n.1256 del 19/06/12);
 - altri stralci planimetrici;
 - proposta di ipotesi di accordo perequativo della ditta in data 26/09/12;
 - documenti di pubblicazione degli atti (senza osservazioni e/o opposizioni);
- stralcio dello "Studio particolareggiato della zona B" (approvato nel 1975);
- verbale della Commissione Locale per il paesaggio;
- relazione geologica;
- varie comunicazioni degli uffici comunali.

Risultano inoltre pervenuti in atti:

1. la comunicazione prot. 5258 del 27/05/17 della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, che attesta la conclusione favorevole della procedura di registrazione ai sensi del RR 18/2013, in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
2. il parere prot. 9851 del 05/05/17 della Sezione Lavori Pubblici regionale, reso ai sensi dell'art. 89 dei DPR 380/2001 per la verifica di compatibilità geomorfologica, favorevole a condizioni;
3. la nota istruttoria prot. 3487 del 21/04/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, resa ai fini del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, favorevole a condizioni.

Le determinazioni assunte con la DCC 13/2014, a seguito della sentenza TAR Lecce 1184/2012 (che ha sancito l'obbligo di provvedere in conseguenza della decadenza del vincolo preordinato alla espropriazione), si sostanziano nella approvazione della proposta n.1 specificata nella relazione UTC prot. 3215/1 del 06/03/14 del Capo Area Tecnica (posta in allegata alla DCC 13/2014), appresso riportata testualmente:

" 1^ Ipotesi 'Accoglimento proposta My House srl', con la tipizzazione dell'area come zona 'Bb',

ovvero con le seguenti previsioni:

- realizzazione di un nuovo intervento edilizio con gli indici sotto specificati, e riportati in schema di convenzione (allegato alla deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dell'atto) da impiegare nel caso il Consiglio Comunale opti per la ipotesi in disamina, nell'ambito del quale, cedere e trasferire all'Amministrazione in maniera completamente gratuita, una porzione di volumetria, ragguagliata ad una superficie netta di mq 300,00 (a piano terra) con un'altezza netta interna di min. mt 3,50, completo e rifinito in ogni sua parte (con la c.d. formula chiavi in mano), senza alcun onere a carico del Comune, neanche per le eventuali spese di rogito e trasferimento, come meglio specificato nel richiamato schema di atto di accordo perequativo, e da non considerare quale scomputo degli oneri di urbanizzazione comunque da corrispondere per l'intervento a farsi da parte degli istanti.

Norme Tecniche Attuative (eventuali):

Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 6,00 (come approvato nel PRG successivamente revocato, comunque minore dei 7 mc/mq previsti dalla normativa per la zona 'Bb' del Programma di Fabbricazione in uso e nella quale l'area risulta collocata e completamente contornata);

Rapporto di copertura: massimo 80% della superficie fondiaria (come approvato nel PRG successivamente revocato, comunque minore delle previsioni normative del PdF che in tale zona consente il 100% della copertura);

Altezza massima consentita: ml 12,00 per gli interventi di edilizia residenziale privata della società, così come previsto dalle NTA della zona 'Bb' del PdF in uso (...);

Altezza massima consentita: ml 13,50 per il solo blocco edilizio nel quale dovrà essere realizzato il locale da cedere gratuitamente al Comune (...);

Piani fuori terra: Piano terra + due piani superiori per gli interventi di edilizia e Piano terra + tre piani superiori per il solo blocco nel quale dovrà essere allocato il locale da cedere gratuitamente al Comune;

Distacco dai confini e dai fabbricati: come da norme di attuazione per le zone 'Bb' di completamento in uso con il PdF; (...)."

E' inoltre posta come onere a carico della "My House srl" la cessione dell'area di circa mq 102 per la formazione della Via Colombo.

Le predette determinazioni, con proposta di attribuzione al suolo in questione della destinazione urbanistica di zona "Bb" a carattere residenziale di completamento con iff pari a mc/mq 6,00 e da attuarsi con permesso di costruire convenzionato, fanno seguito a valutazioni operate -in termini tecnico-finanziari- sull'ipotesi alternativa di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio (giusta proposta n.2 della relazione UTC prot. 3215/I del 06/03/14 del Capo Area Tecnica), non approvata in sede di esame da parte del CC con la delibera n.13/2014.

La citata relazione UTC conduce la ricognizione giuridica-amministrativa delle previsioni che nel tempo hanno interessato il suolo in esame e la descrizione dell'inquadramento urbanistico del suolo stesso nel contesto cittadino, richiamando inoltre le istanze ed i ricorsi avanzati dai proprietari allo scopo di ottenere la riqualificazione urbanistica, in ultimo accolti con la sentenza TAR Lecce 1184/2012 ed oggetto della DGC n.244 del 31/12/13 (di indirizzo all'UTC) e della DCC n.13 del 17/06/14 (di adozione della Variante al PdF).

In particolare, sotto l'aspetto propriamente tecnico-urbanistico, nella relazione UTC viene segnalato quanto segue:

- nell'ambito del PdF approvato nel 1970 (con DP n.26124/25Urb del 04/12/1970) e successivo Studio Particolareggiato delle zone "B" approvato nel 1977 (con DGR n.2342 del 12/10/1977), attualmente vigenti, il suolo è tipizzato a standard (destinato prima a scuola materna, poi ad asilo nido e di seguito ad ufficio postale, mai attuati);
- nell'ambito del PRG revocato, il suolo era inizialmente tipizzato a standard "le - Area per attrezzature di interesse comune" e successivamente -nel PRG come adottato con la DCC n.2 del 13/01/2001, previo accoglimento della richiesta del proprietario- identificato puntualmente come "area G3", destinata alla

residenza nell'ambito della zona omogenea "B2" e con obbligo di realizzazione e cessione gratuita di un'area a parcheggio di mq 525;

- detta destinazione puntuale come "area G3", era condiviso in sede regionale, giusta DGR 2430/2009;
- il contesto urbano interessato è attualmente interamente edificato, urbanizzato e consolidato.

ISTRUTTORIA REGIONALE

A) ASPETTI AMBIENTALI E VINCOLI TERRITORIALI

Si prende atto che sono stati ottemperati i prescritti adempimenti in materia di VAS, giusta comunicazione prot. 5258 del 27/05/17 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e di verifica di compatibilità geomorfologica, giusto parere prot. 9851 del 05/05/17 della Sezione Lavori Pubblici, a condizioni.

B) ASPETTI PAESAGGISTICI

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota istruttoria prot. 3487 del 21/04/17 ha espresso il parere favorevole di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, alle seguenti condizioni:

"Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare per la Variante al PdF-riqualificazione urbanistica dell'area in ditta "My House srl" (Fg 9, p.lle 189-531-543) il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR con le modifiche di cui al paragrafo seguente.

Dette modifiche sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico e di non contrastare con gli obiettivi e indirizzi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, ciò con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

- riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani.

(CONCLUSIONI)

Si ritiene pertanto necessario, con riferimento alla zona "Bb" interessata dalla presente variante inserire il seguente articolo in calce alle Norme Tecniche Attuative proposte nella Reazione istruttoria quale parte integrante della Delibera di CC n. 13 del 17.04.2015:

"Paesaggio:

- *garantire una qualità paesaggistica della strada privata, degli spazi di pertinenza dei lotti e delle aree a verde, utilizzando esclusivamente:*
 - *materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;*
 - *specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;*
- *per i rivestimenti ad intonaco dei prospetti esterni dei corpi di fabbrica utilizzare tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;*
- *realizzare le recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;"*.

C) ASPETTI URBANISTICI

Preliminarmente, sotto l'aspetto amministrativo, acclarato l'obbligo di provvedere alla disciplina urbanistica del suolo oggetto di caducazione di vincoli di carattere espropriativo o di inedificabilità (ai sensi della legge

n.1187/1968), si precisa che il provvedimento di riqualificazione non configge con il divieto di cui all'art. 55 della LR 31/05/80 n.56, trattandosi propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (in tal senso, ad esempio, la sentenza del TAR Lecce n.539/1990).

Sotto l'aspetto tecnico, si rileva che trattasi di riqualificazione di un suolo privato residuale di circa di mq 2.302 catastali (reali mq 2.200), inserito in un contesto cittadino completamente edificato ed urbanizzato, la cui destinazione a standard non è stata mai attuata. Gli indici e parametri proposti sono riferiti alle caratteristiche del tessuto edilizio circostante (classificato come zona "Bb" a carattere residenziale di completamento), con l'aggiunta dell'obbligo -a carico dei richiedenti- della cessione di una porzione di volumetria ragguagliata ad una superficie netta di mq 300,00 a piano terra dell'edificio a farsi (con un'altezza netta interna di min. mt 3,50) e della cessione dell'area di circa mq 102 per la formazione della Via Colombo. Sulla scorta di quanto innanzi, si ritiene -in linea generale- meritevole di approvazione in via preliminare la Variante al PRG proposta, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

1. La sottrazione di mq 2.200 di aree a standard della residenziale, richiede il previo accertamento del rispetto della dotazione minima ex art. 3 del DM 1444/1968 necessaria per il fabbisogno pregresso della popolazione del contesto urbano interessato; quanto innanzi da verificare in termini reali, riferiti cioè ai servizi ed agli abitanti effettivamente presenti allo stato attuale.
2. Sotto altro profilo, è necessario soddisfare il fabbisogno di aree a standard emergente in conseguenza della riqualificazione proposta, commisurato pertanto al nuovo carico insediativo residenziale ipotizzato e nell'osservanza delle disposizioni degli artt. 3 e 4/punto 2 del DM 1444/1968.
3. Circa l'indice di fabbricabilità fondiaria (proposto nel valore di mc/mq 6,00), si ritiene che lo stesso, coerentemente con le disposizioni dell'art. 7/punto 2 del DM 1444/1968 (per i Comuni al di sotto di 50.000 abitanti), non debba superare i 5,00 mc/mq.
4. La ridotta consistenza dell'area interessata (mq 2.302 catastali, reali mq 2.200) e le caratteristiche del contesto cittadino interessato (completamente edificato ed urbanizzato), motivano la modalità di attuazione dell'intervento attraverso il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, con gli obblighi in precedenza specificati a carico dei richiedenti; al riguardo, si rammentano le disposizioni dell'art. 28-bis del DPR 380/2001 e s.m.i, che prevedono la previa approvazione della convenzione con delibera di consiglio comunale.

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

conclusivamente, con le prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali ed i vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), la Variante al PdF in oggetto risulta meritevole di approvazione in via preliminare, ai sensi dell'art. 16/co. 10° della LR 56/1980.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, e l'approvazione in via preliminare, ai sensi dell'art. 16/co. 10° della LR 56/1980, della Variante al PdF adottata dal Comune di San Giorgio Jonico con DCC n.13 del 17/06/14, per la riqualificazione urbanistica del suolo alla Via Colombo in ditta "My House srl" (in catasto al fg. 9, p.lle 189-532-543 di mq 2.302, reali mq 2.200), in esecuzione sentenza TAR Lecce 1184/2012.

Quanto innanzi, con le prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), rispetto alle quali il Comune si determinerà con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 16/co. 11° della LR 56/1980."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla

stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione del Vice Presidente, nelle premesse riportata;
- **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, sulla Variante al PdF adottata dal Comune di San Giorgio Jonico con DCC n.13 del 17/06/14, per la riqualificazione urbanistica del suolo alla Via Colombo in ditta "My House srl" (in catasto al fg. 9, p.lle 189-532-543 di mq 2.302, reali mq 2.200), in esecuzione sentenza TAR Lecce 1184/2012, alle condizioni di cui alta nota istruttoria prot. 3487 del 21/04/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- **DI APPROVARE IN VIA PRELIMINARE**, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16/co. 10° della LR 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la Variante al PdF nel Comune di San Giorgio Jonico di cui sopra, con le prescrizioni e condizioni di cui ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), riportati nella stessa relazione in premessa e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti;
- **DI INVITARE** il Consiglio Comunale di San Giorgio Jonico ad adottare, ai sensi dell'art. 16/co. 11° della LR 56/1980, le proprie determinazioni in merito alle precisazioni e condizioni complessivamente introdotte d'ufficio negli atti della Variante al PdF in argomento.
- **DI RISERVARSI**, ad esito dell'esame delle suddette determinazioni comunali ex art. 16/co. 11° della LR 56/1980, l'assunzione della deliberazione di approvazione definitiva della Variante al PdF in argomento, a cui resta subordinata l'entrata in vigore della Variante stessa;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Giorgio Jonico, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2182

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Piano Urbanistico Generale. Attestazione di Compatibilità ex art. 11 della L.R. n.20/2001, parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR e aggiornamento del PPTR ex art. 2 della L.R. n. 20/2009.

Assente l'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Urbanistica, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di conformità con il PPTR della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

“Con nota prot. n.3513 del 08/02/2017, acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n.1202 in data 16/02/2017, il Comune di Ceglie Messapica (BR) ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.R. 27-07-2001 n. 20 *“Norme generali di governo e uso del territorio”*, la documentazione tecnico-amministrativa afferente il Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale.

Con Deliberazione n.1100 del 04/07/2017 la Giunta Regionale ha attestato, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art.11 della LR n.20/2001, la non compatibilità del PUG del Comune di Ceglie Messapica alla LR.20/2001 e al D.R.A.G. approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/2007.

La predetta D.G.R. n.1100 del 04/07/2017 è stata notificata al Comune di Ceglie Messapica con nota prot. n. 5465 del 25/07/2017 della Sezione Urbanistica Regionale.

Successivamente, con nota prot. n.22353 del 01/08/2017, il Comune di Ceglie Messapica ha convocato, ai sensi dell'art.11 comma 9°, la conferenza di servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali, svoltasi in n.5 (cinque) riunioni complessive tenutesi nelle date 09/10/2017, 13/10/2017, 18/10/2017, 23/10/2017, 25/10/2017, come da seguenti verbali, che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati:

- verbale n.1 del 09/10/2017
- verbale n.2 del 13/10/2017
- verbale n.3 del 18/10/2017
- verbale n.4 del 23/10/2017
- verbale n.5 del 25/10/2017.

Sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, si è pervenuti al superamento dei rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n.1100 del 04/07/2017 in ordine alla non compatibilità del PUG di Ceglie Messapica alla L.R.20/2001 ed al DRAG/PUG approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/2007, nei termini che seguono.

Rispetto alla D.G.R. n.1100/2017 si rappresenta che è pervenuto con nota prot. n.66438 del 23/10/2017 il parere del Servizio Territoriale BR - LE della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali.

Nel merito del parere della Sezione Risorse Idriche regionale di cui alla nota prot. n.5265 del 19/06/2017, il Comune di Ceglie Messapica ha provveduto a modificare gli elaborati di piano inerenti i rilievi di cui a detto parere, e a trasmetterli con nota prot. n.29067 del 17/10/2017 alla Sezione competente.

Si riportano di seguito i rilievi della Delibera di Giunta n.1100/2017 seguiti dalle determinazioni comunali e dalle conclusioni della Conferenza di Servizi.

A. ASPETTI AMBIENTALI

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/2006, la Sezione Regionale Autorizzazioni

Ambientali ha espresso parere motivato ai sensi del medesimo D.lgs. 152/2006 con Determinazione n.113 dei 08/08/2017.

Successivamente, a seguito delle modifiche apportate al PUG per il superamento dei rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n.1100/2017, la Sezione Regionale Autorizzazioni Ambientali in merito al Piano Urbanistico Generale dei Comune di Ceglie Messapica ha espresso con nota n.10881 del 15/11/17 il previsto "parere motivato definitivo" di seguito riportato:

"Premesso che:

- *con Deliberazione n.1100 del 04.07.2017, la Giunta Regionale attestava la non compatibilità del PUG del Comune di Ceglie Messapica al Documento regionale di assetto generale;*
- *con Determina Dirigenziale n. 133 del 08.08.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali esprimeva il proprio parere motivato ai sensi della LR. 44/2012;*
- *con PEC acquisita al n. 10617 del 09.11.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali il Comune di Ceglie Messapica, in qualità di Autorità procedente trasmetteva gli elaborati riferiti alla CdS (ex art. 11 della LR. 20/2011), relativa al PUG dello stesso Comune;*

questa Sezione ha provveduto all'esame della sopra citata documentazione con riferimento al riscontro delle prescrizioni, osservazioni e indicazioni contenute nel parere motivato VAS di cui alla Determinazione Dirigenziale -Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 133/2017.

Determinazione Dirigenziale -Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 133/2017.

In particolare l'amministrazione comunale ha trasmesso il RA integrato e modificato, pur se non in maniera completa, alla luce delle osservazioni e delle prescrizioni contenute nel citato parere motivato.

Inoltre ha fornito una sintesi delle modifiche apportate al PUG in sede di Conferenza dei Servizi sintetizzandone i caratteri principali e presentando una matrice di valutazione degli effetti sulle componenti ambientali di tali scelte, confrontati con gli effetti delle previsioni del PUG adottato. In tal modo sono stati resi evidenti e chiaramente leggibili gli esiti in campo ambientale delle scelte dell'amministrazione che, in considerazione del parere motivato, hanno condotto ad una pianificazione maggiormente ecosostenibile.

In particolare si evidenzia che, seppur non definite le correlazioni degli obiettivi posti con le componenti ambientali acqua e suolo, alcune delle scelte di modifica al Piano, come lo stralcio del contesto C1c (interessato dalla ZPSI di tipo A del PTA regionale), la riduzione degli indici territoriali e la modifica della tipologia di attuazione degli interventi, nei contesti CR2 e CU7, l'eliminazione di alcune infrastrutture viarie, la descrizione delle alternative e la motivazione di alcune scelte (per esempio in relazione al CU8), hanno comunque inciso, a volte anche in maniera indiretta, sull'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, e della tutela della risorsa idrica, oltre che su vari altri aspetti ambientali.

Si segnala però che il programma di monitoraggio, seppur in parte integrato, risulta ancora privo di elementi fondamentali e significativi al fine del controllo degli effetti della realizzazione del PUG quali le unità di misura degli indicatori proposti e le fonti dei dati più ampie e specifiche per componente (ISPRa, MATTM, ecc..), necessari per l'attuazione dello stesso.

In conclusione, si ritiene che le modifiche apportate al PUG abbiano tenuto adeguatamente in considerazione gli aspetti ambientali evidenziati nel predetto parere motivato di VAS (D.D. 133/2017) al fine di assolvere ad una pianificazione territoriale maggiormente orientata alla sostenibilità ambientale.

La presente costituisce il parere motivato definitivo ex DGR Puglia n.2570 del 09.12.2014."

B. USI CIVICI

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"In ordine alle terre civiche, preliminarmente si è proceduto all'analisi degli elaborati del PUG, Tav.3.1 "Parte Strutturale - Sistema territoriale di area vasta - PPTR Struttura Antropica e Storicoculturale, scala 1:25.000", Tav. 9.1" Parte Strutturale - Sistema territoriale locale - PPTR Struttura Antropica e Storicoculturale, scala 1:10.000", Tav. 17.3.1 "Parte Strutturale - Quadri interpretativi - Invarianti Strutturali relative al sistema storico-culturale, scala 1:10.000", Tav. 19.3.1 "Parte Strutturale - Previsioni Strutturali - Invarianti Strutturali relative al sistema storico-culturale, scala 1:10.000", in cui sono riportati su base aereo fotogrammetrica i terreni gravati da uso civico, al fine di verificare la rispondenza di quanto in essa riportato rispetto alla cartografia del vigente

PPTR, sulla quale sono riportate le "Zone gravate da usi civici validate", e rispetto agli elaborati relativi alla ricognizione delle terre civiche del Comune di Ceglie Messapica, trasmessi dal competente Servizio Regionale ai Comune con nota prot. n. 9903 del 19.12.2014, redatti tenuto conto degli atti in Ufficio giuridicamente idonei ad attestare la natura giuridica dei terreni, tra cui verifiche demaniali depositate dai periti incaricati e regolarmente inviate in pubblicazione, decreti ed ordinanze commissariali, sentenze.

A tal proposito, è stato riscontrato che tra le tavole allegate al PUG non risulta una rappresentazione catastale dei terreni gravati da uso civico, pertanto allo scopo di identificare in maniera univoca le particelle interessate dal predetto Demanio Ubero, il Comune dovrà operare la ricognizione degli usi civici su base catastale aggiornata, a tal fine coordinandosi col competente Servizio regionale, in ordine ai contesti di trasformazione previsti dal PUG adottato sono state rilevate aree, in particolare interessate nel PUG Programmatico, individuate planimetricamente e ricomprese nelle N.T.A. al Capo VII - Zone di Uso Pubblico, che dagli atti di verifica demaniale risultano quali terre civiche.

Nello specifico, nell'elaborato "Tav. 21.1 - Previsioni Programmatiche - Sistema territoriale locale - Zonizzazione, scala 1:5.000", si rileva che terreni di uso civico sono individuati tra le "Attrezzature e Servizi di Interesse Generale" del PUG adottato, come di seguito riportato:

- CU9 "Contesto Urbano per Attrezzature Pubbliche e di Interesse Pubblico - (Zone a standard e Zona Omogenea F)", con le seguenti indicazioni sulla cartografia: "F7.13" e "F10.24", le cui previsioni sono riportate nelle N.T.A. rispettivamente all'art. "7.1.7 - F 7 - Parco a valenza territoriale in località "Olmo"", in cui si consente la realizzazione di strutture in legno con diverse finalità, e all'art. "7.1.10 - F 10 - Aree di sosta ai sensi dell'art. 22 della LR. 11/99", in cui si prevede un'area di sosta per camper.

Considerato l'interessamento di terreni appartenenti al demanio civico da parte di contesti di trasformazione previsti dal PUG adottato e rilevato, altresì, dalle tavole del PUG sopra richiamate nonché dalla sovrapposizione di ortofoto con planimetria catastale dell'area interessata, che detti terreni ed in particolare la p.lla 80 e parte della p.lla 52 del Fg. 28, risultano già oggetto di interventi di trasformazione, si rende necessario che il Comune provveda preliminarmente:

- alla ricognizione delle terre civiche già sottoposte a trasformazione per effetto del vigente P.d.F., (ovvero extra P.d.F., nel qual caso occorrerà verificare ed attestare la legittimità degli interventi realizzati), per le quali dovrà essere avviato, laddove possibile, il procedimento di autorizzazione in sanatoria al mutamento di destinazione d'uso, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 della L. R. n. 7/1998 e dell'art. 12 della Legge n. 1766/1927;
- alla ricognizione delle terre civiche per le quali il PUG adottato prevede interventi di trasformazione i quali comprometterebbero la fruizione degli usi civici da parte della collettività. Con riferimento a queste ultime l'Amministrazione comunale dovrà evidenziare eventuali motivazioni di interesse pubblico atte a giustificare l'eventuale sottrazione di tali terre all'esercizio degli usi civici e, nel caso, avviare il relativo procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione.

Per tutte le terre civiche eventualmente da declassificare dovrà essere specificato quali dovrebbero essere destinate alla alienazione e quali all'acquisizione al patrimonio comunale in quanto destinate all'uso pubblico. Con riferimento all'attività amministrativa di cui sopra si rinvia alle linee guida approvate con D.G.R. n. 1651 del 07-08-2012."

Si riporta il verbale n.1 del 09-10-2017. pp 5-6:

"[...] La Conferenza prende atto che il Comune con nota prot. n.28104 del 06.10.2017 ha trasmesso al preposto Servizio regionale, con riferimento ai Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017, quanto segue:

- Deliberazione di C.C. n. 56 del 05.10.2017 ad oggetto: "Sdemanializzazione in sanatoria di porzioni di aree per usi civici in contrada Ulmo a seguito della trasformazione fisica e funzionale delle stesse (art. 9 della LR. 7/1998)", comprensiva dell'allegata planimetria catastale e della attestazione del Responsabile comunale dell'Area Pianificazione del Territorio;
- Deliberazione di C.C. n. 57 del 05.10.2017 ad oggetto: "Richiesta preventiva disdemanializzazione di porzione di terreno di uso civico ricadente nella pineta Ulmo", comprensiva dell'allegato stralcio della tavola 21.1* dell'adottato PUG.

Regione - Servizio Osservatorio Abusivismo e usi civici- Sezione Urbanistica

In merito alla suddetta Deliberazione di C.C. n. 56 del 05.10.2017, dall'analisi della documentazione trasmessa, non risulta verificata ed attestata la legittimità di tutti gli interventi realizzati sulle p.lle 80 e 364 (derivante da frazionamenti della ex p.lla 52) del Fg. 28. Pertanto, al fine di dare seguito al procedimento di declassificazione in sanatoria, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 della L.R. n. 7/1998 e dell'art. 12 della Legge n. 1766/1927, dal demanio di uso civico delle predette particelle catastali, e considerati i termini perentori previsti per la chiusura della Conferenza di Servizi, si chiede al Comune di integrare con urgenza quanto sopra specificato, evidenziando che, in caso di mancato riscontro in termine utile rispetto alla chiusura della Conferenza di Servizi, non potrà trovare accogliimento, per la p.lle 80 e 364 (ex p.lla 52) del Fg. 28, quanto richiesto con l'anzidetta Deliberazione di C.C. n. 56/2017.

Con riguardo alla Deliberazione di C.C. n.57 del 05.10.2017, si evidenzia la necessità di definire preliminarmente il suddetto procedimento di declassificazione in sanatoria.

Inoltre la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rileva che l'area interessata da uso civico e tipizzata nella TAV 21.1 del PUG/P come CU9 Contesto urbano per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico coincide con un'area boscata tutelata ai sensi dell'art. 142 del Digs 42/2004 e dell'art. 3.5.2.1 comma 4 del PUG/S.

La disciplina di tutela prevista per il bosco risulta in parziale contrasto con la norma degli artt. 7.1.7 e 7.1.10 del PUG/P relativa al su citato CU9 Contesto urbano per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, relativamente alla previsione di realizzazione di strutture in legno finalizzate al deposito dei materiali inerenti la manutenzione del parco, deposito biciclette, bar (art. 7.1.7) e alla previsione di un'area di sosta camper (art. 7.1.10).

Comune

Attesi i tempi ristretti del procedimento l'AC decide in questa fase di stralciare la richiesta afferente alle p.lle 80 e 364 (ex p.lla 52) del Fg. 28 di cui alla DCC 56 del 05/10/2017.

Per quanto concerne le ulteriori richieste di cui alla DCC 57 del 05/10/2017 considerato il vincolo di Uso Civico gravante sulle aree interessate nonché la necessità di tutela dell'area boscata l'amministrazione comunale rinuncia aila richiesta avanzata di sdemanializzazione di dette aree e intende procedere alla ritipizzazione dell'area F7.13 e F10.24 come CR4."

Preso atto della predetta decisione dell'Amministrazione comunale, la richiesta di mutamento di destinazione e declassificazione, è stata presa in considerazione solo per le restanti particelle catastali del Fg. 28, individuate nelle p.lle 337-338-339 per complessivi Ha 0.03.39, rispetto alle quali, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1766 del 02.11.2017, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione dal demanio di uso civico e l'acquisizione al patrimonio comunale indisponibile, dichiarando, pertanto, liberi dal vincolo di uso civico detti terreni.

Il Comune di Ceglie Messapica, per quanto concerne le suddette particelle stralciate dalla richiesta di declassificazione in sanatoria dovrà, in ogni caso, attraverso apposito procedimento e a seguito dei dovuti accertamenti e verifiche, notificare la Sezione urbanistica rilasciando idonea attestazione in merito alla legittimità di tutti gli interventi realizzati sulle p.lle 80 e 364 (derivante da frazionamenti della ex p.lla 52) del Fg. 28.

Con riferimento, invece, alla sopra citata Deliberazione di C.C. n. 57 del 05.10.2017, con la quale il Comune di Ceglie Messapica ha chiesto la preventiva autorizzazione alla sdemanializzazione per mutamento di destinazione d'uso delle aree appartenenti al demanio civico "per come riportate nella planimetria 21.1* dell'adottato PUG", "e in particolare per le aree indicate nell'allegata planimetria da destinare a zona sosta camper e servizi annessi", si rileva che l'area perimetrata nella citata planimetria 21.1* comprende diverse particelle catastali tra cui, considerato che è stata redatta su base aereofotogrammetrica senza la sovrapposizione sul catastale, appaiono essere completamente interessate le p.lle 4, 80, 365-364-337-338-339 (derivanti da frazionamenti della ex p.lla 52) del Fg. 28; detta area risulta individuata tra le "Attrezzature e Servizi di Interesse Generale" del PUG adottato, ed in particolare con le seguenti indicazioni: "F7.13" e "F10.24", le cui previsioni sono riportate nelle N.T.A. rispettivamente all'art. "7.1.7 - F 7 - Parco a valenza territoriale in località "Olmo"", in cui si consente la realizzazione di strutture in legno finalizzate al deposito dei

materiali inerenti la manutenzione del parco, deposito di biciclette, bar, e all'art. "7.1.10 - F 10 - Aree di sosta ai sensi dell'art. 22 della LR. 11/99", un'area di sosta per camper.

In merito a quanto richiesto con la suddetta Deliberazione di C.C. n. 57 del 05.10.2017, il Comune di Ceglie Messapica, nel corso della prima seduta della sopra richiamata Conferenza di Servizi, ha asserito che *"considerato il vincolo di Uso Civico gravante sulle aree Interessate nonché la necessità di tutela dell'area boscata l'amministrazione comunale rinuncia alla richiesta avanzata di sdemanializzazione di dette aree e Intende procedere alla ritipizzazione dell'area F7.13 e F10.24 come CR4"*.

Atteso che per le p.lle 337-338-339, con D.G.R. n. 1766/2017, è già stata autorizzata la declassificazione dal demanio di uso civico e l'acquisizione al patrimonio comunale indisponibile, la suddetta rinuncia dell'amministrazione comunale di Ceglie Messapica in ordine alla richiesta di sdemanializzazione si riferisce, pertanto, alle p.lle 4, 80, 365-364 (derivanti da frazionamenti della ex p.lla 52) del Fg. 28.

Gli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, ed in particolare la Tav. 21.1 e le NTA, risultano adeguati a quanto espresso dal Comune nel corso della seduta n. 1 della Conferenza di servizi circa la ritipizzazione dell'area F7.13 e F10.24 come CR4.

Nel ribadire la necessità dell'attività di verifica da parte del Comune di Ceglie Messapica al fine di rilasciare idonea attestazione in merito alla legittimità di tutti gli interventi realizzati sulle p.lle 80 e 364 (ex p.lla 52) del Fg. 28, preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale di ritipizzare l'area F7.13 e F10.24 come CR4, si ritiene detta ultima tipizzazione CR4, indicata nelle NTA del PUG all'art. 4.3.4.b come -Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico-, compatibile con l'uso civico delle aree in questione, fermo restando che qualsiasi eventuale intervento a farsi che interessa le predette attuali p.lle 4, 80, 365 e 364 del Fg. 28 dovrà essere preceduto da specifico procedimento con formale richiesta al competente Servizio regionale in materia di usi civici.

C. ASPETTI PAESAGGISTICI E AGGIORNAMENTO DEL PPTR AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 8 DELLA LR N. 20/2009.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si riportano di seguito i rilievi contenuti nella D6R 1100/2017 e nella nota del MiBACT prot. 19007 del 10.10.2017, seguiti dalle determinazioni comunali e le conclusioni della Conferenza di Servizi. Inoltre preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi e sulla base degli elaborati di PUG trasmessi, si richiamano le modifiche da apportare agli elaborati del PPTR ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della LR n. 20/2009.

Si da atto che il Comune di Ceglie Messapica ha trasmesso, con nota inviata via pec ed acquisita al protocollo regionale A00 145 8931 del 20.11.2017, altresì In formato digitale vettoriale gli elaborati modificati e/o Integrati in ottemperanza alle determinazioni della Conferenza di Servizi. Si riporta di seguito l'elenco dei file vettoriali in formato shp trasmessi unitamente alla relativa impronta MD5:

Filename	MD5
BP_136.dbf	d312fd2380a7d4e04e0c25be8bb01b73
BP_136.shp	3e94dccc4004a87bfbf84f2ba4bec36c
BP_136.shx	2e6d695c5f3fac8e0ba1894c03e5d735
BP_142_A_300m.dbf	959b24de7b83ffc2b0b9d5ce6ea46f0d
BP_142_A_300m.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_A_300m.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_B_300m.dbf	9142203f38d8a04d757614af431fb99a
BP_142_B_300m.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_B_300m.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_C_150m.dbf	e8c422b6eeb6d6ef24f8ec30dad81e98
BP_142_C_150m.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_C_150m.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_F.dbf	14ad0207b99d57a167a780268989b25c
BP_142_F.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_F.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_G.dbf	d3372bb1dae83c9a4e7c670d2e2e94c0
BP_142_G.shp	1b88ea96a1b3eb46fe6d5470d90dad54
BP_142_G.shx	440fc79c087e54adc56910c229a6ae34

BP_142_H.dbf	7deae54b404f06f495ad281a4e8eeda0
BP_142_H.shp	96357676671a6e3e65477ebce7f7165a
BP_142_H.shx	fb14d64adbd2821cb29dce0e91bd70ce
BP_142_H_VALIDATE.dbf	efff3a0b2ca59188033f86ecdbfadf33
BP_142_H_VALIDATE.shp	2871b99f40ae5e3e8550aff69825756b
BP_142_H_VALIDATE.shx	2302b39f22dde1c6f7a22d5cd6b018f2
BP_142_I.dbf	0f67256de2eea6c105c4d369d344fad0
BP_142_I.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_I.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
BP_142_M.dbf	9400fc4e15d7abefbd59bbb0b78c5842
BP_142_M.shp	683548370b6ebcdd784bee74dd50a445
BP_142_M.shx	b9fe6a85eb96f9f9cfa0accc7a7f91ed
Perimetro aree escluse PPTR.dbf	bbf174a3f6a8dde7830d3f2cd4e900b9
Perimetro aree escluse PPTR.shp	f232542429b91e5cef2bce1771faa8c8
Perimetro aree escluse PPTR.shx	c3213e89c2680639a0d56d74c85901de
UCP_area_rispetto_rete tratturi.dbf	83efc58badf299415ded1658e816562e
UCP_area_rispetto_rete tratturi.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_area_rispetto_rete tratturi.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_area_rispetto_siti storico culturali.dbf	2f25ff3bca9a2a381de51e24f8fb4f8b
UCP_area_rispetto_siti storico culturali.shp	7d61413e9f5d54bd97cc31c44c9efca1
UCP_area_rispetto_siti storico culturali.shx	c91a197636a420ff0b5439fe8b0f92ef
UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico.dbf	2467c7e0e7299c74e6494125ea7ceaec
UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico.shp	6daa6275e6023313e74b62d66bc26086
UCP_area_rispetto_zone interesse archeologico.shx	95053997a9eb1952833600c48cc79e49
UCP_ree_a_rischio_archeologico.dbf	ae33fc0d395e87a6c651884b37e63cc4
UCP_ree_a_rischio_archeologico.shp	b930064d0da565fc3ca5eee74d67e7ef
UCP_ree_a_rischio_archeologico.shx	b930064d0da565fc3ca5eee74d67e7ef
UCP_Aree_Umide.dbf	240b3eb6c9c7005422cd92693c6c4e63
UCP_Aree_Umide.shp	d37e61265ab9df68d46c651ca6391a5f
UCP_Aree_Umide.shx	03af3469efecfb66d4c48cb433c1d89e
UCP_citta consolidata.dbf	c6a227cde61336a61a5900ba64a85a27
UCP_citta consolidata.shp	8a37e976d2b43eed9d7b9cbcedf8cbcd5
UCP_citta consolidata.shx	05a2d9599ae61b746920e03c01b60864
UCP_coni visuali.dbf	f0f9812e9f05f71ee38fb7e9808b5b23
UCP_coni visuali.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_coni visuali.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_conessioneRER_100m.dbf	3875551d29137a7a7700cf2c128cff35
UCP_conessioneRER_100m.shp	e97879384e6a30385917c69828bf2507
UCP_conessioneRER_100m.shx	97a395cf9077401fab4e47ffbb21201e
UCP_Cordoni Dunari.dbf	34f3f924469a8dd904bf5396e6d9b8c
UCP_Cordoni Dunari.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_Cordoni Dunari.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_Doline.dbf	547d282ee755f56ed58a36d72b091fdf
UCP_Doline.shp	43c430e97b1882f5eb27cc3800b95ca5
UCP_Doline.shx	f6bc64a5ed0df901c3e66b8ff2c10425
UCP_Formazioni arbustive.dbf	b73b05b4bc2ed9511b7b6f6eba33a62d0
UCP_Formazioni arbustive.shp	febf345893c9add7a6d382ea39d6f99a
UCP_Formazioni arbustive.shx	ccb6ed1f06237773a065f7eaf2d3215
UCP_geositi_100m.dbf	3d78c49d4b024de8e129a38d0bd7cb8a
UCP_geositi_100m.shp	597d37c3ce621f37478bb4d4179f8ebc
UCP_geositi_100m.shx	f8733bf9ea313ef9cf0e79ebc32a14fc
UCP_Grotte_100m.dbf	0b7d44f6859cc6d8e411a5e3bf5e0ee7
UCP_Grotte_100m.shp	1b75bd2ed6c0dc154cdcd78a359a67ab
UCP_Grotte_100m.shx	d4806d66a6def0eb1d707d5d7a4369e8
UCP_Inghiottitoi_50m.dbf	97c43088572a53a423c97fee3c4feaff
UCP_Inghiottitoi_50m.shp	759d4ab9aa530f1307f0c5fc9f0f28af
UCP_Inghiottitoi_50m.shx	d8a1856b0f721f8cd067b5c6dc568a99
UCP_Lame_gravine.dbf	7c3398b5edcac79faaa02c8c1fbcf795
UCP_Lame_gravine.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_Lame_gravine.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_luoghi panoramici.dbf	7f6bf2dc09159326f8c7480f96dcd5d
UCP_luoghi panoramici.shp	59f1f5e7e2b8bb38afc2cb9efa315ca8
UCP_luoghi panoramici.shx	59f1f5e7e2b8bb38afc2cb9efa315ca8
UCP_paesaggi rurali.dbf	355b2e7c71e214d00ebcc4a7d259e74a
UCP_paesaggi rurali.shp	050225261d54e6e6be3d72c8be9a9f13d
UCP_paesaggi rurali.shx	a402ec2fd4ff2c056aa8e52dbbae1e24
UCP_Pascoli_naturali.dbf	e0557c98f494326122c243bba991657f
UCP_Pascoli_naturali.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_Pascoli_naturali.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_rilevanza naturalistica.dbf	fccdb1166294d4d53cdad64642105da5

UCP_rilevanza naturalistica.shp	469560542db814ad0a761adc597849d1
UCP_rilevanza naturalistica.shx	db349375878a4bd039e12fc5dff4e45
UCP_rispetto boschi.dbf	4575806c1dd7ec4567de74fd88be11e6
UCP_rispetto boschi.shp	bc1d8b79d7cb2e8797ab60114552af23
UCP_rispetto boschi.shx	0d0933313b0b8a5edad890ae9c01ffad
UCP_rispetto parchi_100m.dbf	ca433ae4f6dc0307768abb7e5f01ea1f
UCP_rispetto parchi_100m.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_rispetto parchi_100m.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_Sorgenti_25m.dbf	a108184facaf7f4352a74eeba7289ec7
UCP_Sorgenti_25m.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_Sorgenti_25m.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_strade panoramiche.dbf	55c3eabdc1a2aedb4786256b078c566e
UCP_strade panoramiche.shp	8e218db1c2f655629d93bf1c3cc32ec6
UCP_strade panoramiche.shx	7dda349b6d68c7be668b28cbdbcf819
UCP_strade valenza paesaggistica.dbf	05a92ba75f97000319ef59427129bfcd
UCP_strade valenza paesaggistica.shp	4e197d127b006637e76b14c8ef93db47
UCP_strade valenza paesaggistica.shx	193823430a0f3796b34e44f660397efe
UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi.dbf	bf5ffd4fde71fe829de58b211770709a
UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi.shp	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_stratificazione insediativa_rete tratturi.shx	e539dc8296730c75f50f5b3f214c1faa
UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali.dbf	92db3ac50ca7c6b0196025984d710348
UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali.shp	c9bad4544f6d4f747849cc007bc0df3a
UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali.shx	ec6281e2d27277529f44496e97e8e18a
UCP_versanti_pendenza20%.dbf	e4ec42f5b606b7cee2eb2ed1d60945bf
UCP_versanti_pendenza20%.shp	178769fea66d31f253bf30a0cf2d4318
UCP_versanti_pendenza20%.shx	e93cea593659d8ce1037a15371eeb8a6
UCP_Vincolo idrogeologico.dbf	709957df9ed5ea11d3c8ded3bc31efb7
UCP_Vincolo idrogeologico.shp	c956aca4013828c8a42e1a128e9992fa
UCP_Vincolo idrogeologico.shx	94fd33be943c9f065d30af719901767c

Conformità rispetto al quadro degli Obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR.

Rilievi regionali di cui alla DGR1100/2017.

“Si ritiene opportuno esplicitare nelle NTA, gli obiettivi di PUG in rapporto agli “obiettivi generali” e “specifici” di cui agli artt. 27-28 delle NTA del PPTR”.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 8):

[...] Comune

Il Comune ha concordato e inserito quanto richiesto nelle NTA

Conferenza

La Conferenza prende atto e condivide.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare le NTA come richiesto.

Aree escluse ai sensi del comma 5 art. 38 delle NTA del PPTR

Rilievi regionali di cui alla DGR 1100/2017.

“Dalla consultazione degli elaborati di PUG si evince che il Comune di Ceglie Messapica non ha provveduto alla perimetrazione delle aree escluse dalla tutela paesaggistica di cui al comma 2 dell'art. 142 del Digs 42/2004 come previsto dal comma 5 dell'art. 38 delle NTA dell'approvato PPTR Il quale stabilisce che “in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice”.

Si ritiene necessario provvedere al suddetto adempimento”.

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p 4):

[...] Comune

Il Comune ha provveduto alla perimetrazione della aree di cui al comma 2 dell'art. 142 del Digs 42/2004. In detto perimetro sono ricomprese le zone tipizzate Ae B del Programma di Fabbricazione vigente al 6 settembre 1985

Ministero e Regione

Il Ministero e la Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prendono atto di detta perimetrazione e visto che la zonizzazione del PdF non è stata redatta ai sensi del DM 1444/68 propongono di assumere quale area di esclusione ai sensi dell'art. 142 comma 2 lettera c la delimitazione del centro abitato redatta ai sensi della 865 del 1971.

Conferenza

La conferenza prende atto e si riserva di decidere nelle prossime sedute"

Si riporta estratto del verbale n.4 del 23-10-2017 (p 4-51);

"[...]Comune

Il Comune ha rettificato il perimetro delle aree di cui al comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 escludendo alcune zone tipizzate come C ed erroneamente riportate nella prima proposta di perimetrazione.

Per detta operazione il Comune ha utilizzato la Tav. 6 del PdF.

Ministero e Regione

Il Ministero e la Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prendono atto e condividono.

Conferenza

La conferenza prende atto"

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici riportando la perimetrazione delle aree di cui al comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004.

Conformità rispetto agli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6 delle NTA del PPTR

Struttura idrogeomorfologica

Il PUG/S nelle Tavv. 19.2.1 e 19.2.2 "Invarianti relative al sistema paesaggistico ambientale", coerentemente con il PPTR, ha individuato le seguenti componenti geo-idro-morfologiche, di seguito riportate con l'indicazione del relativo shp file e delle categorie corrispondenti del PPTR.

Componenti idrologiche PUG/S	Shp file corrispondente	Categorie corrispondenti PPTR
Reticolo idrografico di connessione della RER	UCP_connessioneRER_100m	UCP Reticolo idrografico di connessione dello RER
Vincolo idrogeologico	UCP_Vincolo idrogeologico	UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

Componenti idrologiche PUG/S	Shp file corrispondente	Categorie corrispondenti PPTR
Versanti	UCP_versanti_pendenza20%	UCP Versanti
Doline	UCP_Doline	UCP Doline
Grotte	UCP_Grotte_100m	UCP Grotte
Geositi	UCP_geositi_100m	UCP Geositi
Inghiottitoi	UCP_Inghiottitoi_50m	UCP Inghiottitoi

Componenti aeomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici**Versanti**

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Il PPTR Individua nel territorio di Ceglie Messapica alcuni versanti confermati dal PUG/S il quale sottopone

dette componenti al regime di tutela di cui all'art. 3.5.1.2. paragrafi 2, 3 e 4.1, analogo agli artt. 51, 52, 53 delle NTA del PPTR.

Si ritiene compatibile con il PPTR la disciplina di tutela proposta.

Con riferimento, invece, alle geometrie, considerata la scala e il metodo di rilevazione dei versanti adottato nelle cartografie dei PPTR, si ritiene necessario in sede di PUG procedere ad una perimetrazione di dettaglio in scala adeguata con riferimento allo stato dei luoghi”.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 8):

[...] Comune

Il Comune ha provveduto ad una perimetrazione di dettaglio delle componenti versanti come riportate negli elaborati grafici allegati.

Conferenza

La Conferenza prende atto e condivide”.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici come richiesto.

Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nei PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati del PPTR.

Doline

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR ha censito numerose doline nel territorio di Ceglie Messapica.

il PUG ha aggiornato rispetto al PPTR la suddetta ricognizione individuando numerose altre doline in coerenza con la Carta Idrogeomorfologica Regionale come condivisa con l'AdB ad esito del tavolo tecnico.

Le doline sono sottoposte dal PUG/S al regime di tutela di cui all'art. 3.5.1.2. paragrafi 2, 3, analogo agli artt. 51, 52 delle NTA del PPTR.

Si ritiene di poter condividere le perimetrazioni proposte dal Comune in quanto conformi alla Carta Idrogeomorfologica condivisa con l'AdB. Si ritiene compatibile al PPTR la disciplina di tutela proposta”.

Avendo preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR.

Grotte

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico il PPTR ha censito numerose grotte nel territorio di Ceglie Messapica.

Ad esito del tavolo tecnico con l'AdB e dell'aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica Regionale, il PUG ha aggiornato la ricognizione delle grotte, stralciando tre grotte censite nel PPTR: grotta della Cantina, grotta Abate Amato e Vora dell'Olmo.

Tuttavia si evidenzia che da un confronto con il PPTR e con la Carta Idrogeomorfologica aggiornata non risulta censita nel PUG la Grotta Tagliente.

Si ritiene necessario riportare detta componente negli elaborati del PUG/S.

Inoltre, si rileva che il PUG ha censito come grotte diversi frantoi ipogei localizzati in ambito urbano.

Con riferimento alle cavità antropiche presenti nell'ambito urbano si ritiene che le stesse non siano assimilabili agli UCP Grotte come definiti all'art. 50 delle NTA del PPTR. Considerato il loro valore storico testimoniale, si ritiene opportuno definire per esse un'adeguata disciplina di tutela nel PUG/S.

Con riferimento alle cavità naturali presenti nell'ambito urbano (grotta dei Messapi e Grotta del Frantoio) si ritiene necessario valutare l'opportunità di perimetrare un'adeguata fascia di salvaguardia.

Inoltre, il PUG ha riconfigurato l'area di rispetto delle grotte in base al rapporto tra la componente e il suo intorno, senza motivare la perimetrazione proposta.

Si ritiene che In alcuni casi tale operazione abbia portato all'individuazione di un'area di rispetto insufficiente a garantire la tutela prevista dalla norma".

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 8-9):

"[...] Comune

Il Comune precisa che il consulente geologo, essendo anche un esperto speleologo, ha operato un puntuale censimento delle grotte attraverso, una verifica diretta sui luoghi, la rappresentazione planoaltimetrica, la descrizione e rappresentazione fotografica nel book allegato alle tavole di piano; nell'elaborato Tav. 11.1 e 11.2 sono riportati gli elenchi con le coordinate localizzative e lo stato delle stesse.

La grotta Tagliente risulta tra le sei grotte "non trovate o scomparse" riportate nel relativo elenco.

Per quanto riguarda / frantoi ipogei localizzati in ambito urbano il Comune ha provveduto ad inserire dette componenti tra gli UCP Testimonianze della stratificazione insediativa definendo per esse la disciplina di tutela di cui all'art. 5.1.

Con riferimento alle cavità naturali presenti nell'ambito urbano (grotta dei Messapi e Grotta del Frantoio) il Comune afferma che seppur solo ai fini della sicurezza, il PAI già prevede una fascia di tutela e la Grotta del Frantoio risulta in pieno ambito urbano per cui appare difficile perimetrare e finalizzare ai fini paesaggistici una eventuale fascia di salvaguardia. Per la Grotta dei Messapi, invece, il Comune ha provveduto ad inserire un'opportuna norma di tutela nel Contesto CU6b nel quale la suddetta grotta insiste (art.4.3.8.a.).

Infine per quanto riguarda l'area di rispetto delle grotte Il Comune si è adeguato alle prescrizioni regionali attraverso una più puntuale revisione delle aree di rispetto operata in base al rapporto tra la componente e il suo intorno.

Regione

La Regione condivide gli aggiornamenti operati dal Comune ad eccezione della Grotta Tagliente per la quale ritiene opportuno il riporto negli elaborati di piano essendo la stessa censita dal PPTR, dalla Carta Idrogeomorfologica e dal Catasto Grotte della Puglia.

Conferenza

La Conferenza prende atto e condivide".

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici come richiesto.

Avendo preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR.

Geositi-inghiottitoi-cordoni dunari

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Con riferimento all'ulteriore contesto paesaggistico "Inghiottitoi" il PPTR ha censito una componente a sud del territorio comunale a confine con il Comune di Martina Franca. Ad esito del tavolo tecnico con l'AdB e dell'aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica Regionale, il PUG/S ha aggiornato la ricognizione degli inghiottitoi.

Inoltre, in analogia al PPTR, il PUG/S ha censito, nel territorio comunale, un geosito corrispondente ad un campo di doline localizzato a confine con il Comune di Martina Franca.

Il PUG/S sottopone dette componenti al regime di tutela di cui all'art. 3.5.1.2. paragrafi 2, 3, 4.3 analogo agli artt. 51,52,56 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di tutela proposta per dette componenti".

Avendo preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR.

Struttura Ecosistemica e ambientale

Il PUG/S nelle Tavv 19.2.1 e 19.2.2 "Invarianti relative al sistema paesaggistico-ambientale" coerentemente con il PPTR, ha individuato le seguenti componenti di seguito riportate con l'indicazione dei relativo shp file e

delle categorie corrispondenti del PPTR.

Componenti botanico vegetazionali PUG/S	Shp file corrispondente	Categorie corrispondenti PPTR
Boschi	BP_142_G	BP Boschi
Area di rispetto dei boschi	UCP_rispetto boschi	UCP Area di rispetto dei boschi
Formazioni arbustive in evoluzione naturale	UCP_Formazioni arbustive	UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica	Shp file corrispondente	Categorie corrispondenti PPTR
Siti di rilevanza naturalistica:SIC	UCP_rilevanza naturalistica	UCP Siti di rilevanza naturalistica

Componenti botanico vegetazionali

Boschi

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Con riferimento ai beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale si rappresenta che il PPTR riporta nel territorio comunale di Ceglie Messapica numerose compagini boschive tutte confermate dal PUG ad eccezione di due piccoli areali, per i quali non è motivata puntualmente la loro mancata individuazione, uno localizzato a sud del nucleo urbano consolidato in prossimità dell’area produttiva, l’altro solo parzialmente riportato dal PUG e localizzato tra via Artigianato e via Galileo Galilei.

Si ritiene necessario riportare dette compagini boschive negli elaborati di PUG o motivare eventuali discostamenti con il PPTR”.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 9):

[...] Comune

Il Comune afferma che l’areale ricompreso nel contesto per insediamenti produttivi di bosco non possiede le caratteristiche corrispondenti alla definizione giuridica di cui al D.lgs. 227/2001 e all’art. 142 del D.lgs. 42/2004, pertanto conferma la sua esclusione dai BP boschi.

Per quanto riguarda, invece, l’areale localizzato tra via Artigianato e via Galileo Galilei il comune ha provveduto al suo riporto integrale tra le invarianti rappresentate negli elaborati di piano.

Regione

Ad esito di approfondimenti d’ufficio la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio condivide lo stralcio dell’area a bosco localizzata nel contesto per insediamenti produttivi.

Conferenza

La Conferenza prende atto e condivide”.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dai Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che ramministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici come richiesto.

Avendo preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno rettificare gli elaborati del PPTR.

Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Il PPTR individua nel territorio di Ceglie Messapica alcune componenti appartenenti agli ulteriori contesti “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”, tutte confermate dal PUG/S ad eccezione di un areale localizzato in località San Giovanni non riportato nel PUG senza motivarne l’esclusione.

Si ritiene necessario riportare detta componente negli elaborati di PUG o motivare eventuali discostamenti con il PPTR.

Il PUG/S prevede per le formazioni arbustive in evoluzione naturale un regime di tutela di cui all’art. 3.5.2.1

paragrafi 2,3,5.2 delle NTA, analogo a quello degli artt. 60, 61, 66 delle NTA del PPTR.

Si ritiene detta norma compatibile con quella del PPTR a condizione che sia inserito tra gli interventi non ammissibili "la realizzazione di nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo" (cfr art. 66 comma 2 p. a5 del PPTR)".

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 10):

"[...]Comune

Il Comune afferma che da una verifica effettuata non risulta quanto rilevato dall'Ufficio istruttore.

Inoltre il Comune ha provveduto ad aggiornare la disciplina di tutela come prescritto nella DGR 1100/2017.

Conferenza

La Conferenza prende atto e condivide"

Area di rispetto dei boschi

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Il PUG ha prevalentemente riconfermato le aree di rispetto come riportate nel PPTR ad eccezione di alcune modifiche apportate alle aree di rispetto prossime all'edificato del nucleo abitato.

Si ritiene opportuno riconfigurare l'area di rispetto a confine con il nucleo abitato valutando la compatibilità con lo stato dell'attuale edificazione, in particolare con riferimento ai Contesti CU4, CU9, CU3".

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 10):

"[...] Comune

Il Comune ha provveduto ad un aggiornamento delle aree di rispetto dei boschi rappresentate negli elaborati grafici.

Regione

La Sezione Tutela e Valorizzazione presa visione del suddetto aggiornamento osserva quanto segue: l'area di rispetto del bosco localizzato tra via Artigianato e via Galileo Galilei non risulta aggiornata al nuovo perimetro del bosco. Pertanto chiede di aggiornare la perimetrazione di detta componente".

SI riporta estratto del verbale n.4 del 23-10-2017 (p 61):

"[...]Comune

Il Comune ha provveduto ad aggiornare l'area di rispetto del bosco localizzato tra via Artigianato e via Galileo Galilei come discusso.

Conferenza

La Conferenza prende atto e condivide"

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gii elaborati grafici come richiesto.

Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR.

Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

Parchi e riserve

"Il territorio comunale di Ceglie Messapica non è interessato da Parchi e Riserve.

Si rappresenta che, sebbene non sia presente alcuna perimetrazione, nelle Tavv 19.2.1 e 19.2.2. è riportata in legenda la voce "Parchi e riserve naturali Regionali".

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 10-11):

"[...]Comune

Il Comune ha provveduto ad eliminare la voce, comunque ininfluente, dalla legenda.

Conferenza

La Conferenza prende atto"

Struttura antropica e storico culturale

Il PUG/S nelle Tavv. 19.3.1 e 19.3.2 "Invarianti relative al sistema storico - culturale" ha individuato le seguenti componenti, di seguito riportate con l'indicazione del relativo shp file e delle categorie corrispondenti del PPTR.

Componenti culturali e insediative PUG/S	Shp file corrispondente	Categorie corrispondenti PPTR
<i>Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</i>	<i>BP_136</i>	<i>BP Immobili ed aree di notevole interesse pubblico</i>
<i>Zone gravate da uso civico</i>	<i>BP_142_H_VALIDATE</i>	<i>BP zone gravate da usi civici</i>
<i>Zone di interesse archeologico</i>	<i>BP_142_M</i>	<i>BP Zone di interesse archeologico</i>
<i>Città consolidata</i>	<i>UCP_città consolidata</i>	<i>UCP Città Consolidato</i>
<i>Testimonianza della stratificazione insediativa. Siti interessati da beni storico culturali</i>	<i>UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali</i>	<i>UCP Testimonianza della stratificazione insediativa. Siti storico culturali</i>
<i>Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: siti storico culturali</i>	<i>UCP_area_rispetto_siti storico culturali</i>	<i>UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative</i>
<i>Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: zone di interesse archeologico</i>	<i>UCP_area_rispetto_zone di interesse archeologico</i>	<i>UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative</i>
<i>Paesaggi rurali-Parco multifunzionale Valle dei Trulli</i>	<i>UCP_paesaggi rurali</i>	<i>UCP Paesaggio Rurale</i>
Componenti dei valori percettivi PUG/S	Shp file	Categorie corrispondenti PPTR
<i>Strade a valenza paesaggistica</i>	<i>UCP_strade valenza paesaggistica</i>	<i>UCP Strade a valenza paesaggistica</i>
<i>Strade panoramiche</i>	<i>UCP_strade panoramiche</i>	<i>UCP Strade panoramiche</i>

Zone di interesse archeologico (art. 142 lett m del Dlgs 42/2004)**Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:**

"Il territorio di Ceglie Messapica è interessato da una zona di interesse archeologico ex art 142 comma lett m del Dlgs 42/2004 denominata Paretone e localizzata a Nord-Est del nucleo urbano consolidato.

Come esplicitato nella relazione il PUG censisce tra le zone di interesse archeologico oltre al suddetto bene altre componenti soggette a vincolo archeologico diretto: Specchia Talente, Specchia Convento Vecchio, oltre ad un tratto del Paretone localizzato a Sud del centro urbano lungo la via Sant'Aurelio.

Si evidenzia che, come precisato nell'elaborato 6 del PPTR ("il sistema delle tutele: Zone di interesse archeologico D.Lgs. n. 42/2004-art. 142 lettera "m". Vincoli archeologici - elenco riconoscimento dell'interesse paesaggistico"), il tratto del Paretone prospiciente via Sant'Aurelio non compare tra i vincoli a cui è stato attribuito un interesse paesaggistico; pertanto si ritiene opportuno stralciare detta componente dalle Zone di interesse archeologico.

Per quanto riguarda Specchia Talene e Specchia Convento si ritiene necessario un approfondimento al fine di valutare la natura di detti vincoli archeologici e la loro classificazione come beni di cui all'art. 142 comma 1 lett. m. del Dlgs 42/2004".

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 11):

"[...] Comune

Il Comune ha aggiornato gli elaborati classificando il tratto del paretone prospiciente via Sant'Aurelio, Specchia

Talene e Specchia Convento come UCP testimonianza della stratificazione insediativa.

Conferenza

La Conferenza prende atto"

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici come richiesto.

Si rileva, invece, che lo shp file denominato *BP_142_M* contiene erroneamente il perimetro del vincolo archeologico prospiciente Viale Aurelia. Si ritiene necessario rettificare lo shp file *BP_142_M* riportando il suddetto vincolo tra gli UCP testimonianze della stratificazione insediativa.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

Componenti culturali e Insediative. Ulteriori contesti paesaggistici

Città consolidata

"Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR individua la "Città Consolidata" consistente nella parte del centro urbano di Ceglie Messapica "che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento" e soggetto agli Indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA.

Il PUG/S ha perimetrato come città consolidata il centro urbano che va dalla fondazione alla prima metà del secolo scorso e sottopone detta componente al regime di tutela di cui all'art. 3.5.3.1 paragrafi 2, 3 delle NTA, analogo a quello degli artt. 77 e 78 delle NTA del PPTR.

Si ritiene di poter condividere quanto proposto dal Comune".

Avendo preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR.

Testimonianze della stratificazione insediativa

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Per quanto riguarda i siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali il PUG/S censisce, aggiornando il PPTR, 10 vincoli architettonici, 76 segnalazioni architettoniche e 26 segnalazioni archeologiche.

Si ritiene opportuno chiarire se le segnalazioni archeologiche siano da classificare come UCP "Testimonianze della Stratificazione insediativa beni storico culturali" oppure appartengano agli UCP "Testimonianze della Stratificazione insediativa aree a rischio archeologico" come definiti dall'art. 76 p. 2 delle NTA del PPTR.

Inoltre da un confronto con il PPTR si evidenzia che il PUG/S non ha censito due componenti denominate nel PPTR Masseria Montedoro Piccolo localizzata a confine con il Comune di Martina Franca e Masseria Monaci ad Ovest del territorio comunale in località Monte d'Oro. Si ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare la consistenza delle suddette componenti.

Le Testimonianze della stratificazione insediativa sono sottoposte al regime di tutela di cui all'art. 3.5.3.1 paragrafi 2, 3 e 5.1 delle NTA analogo a quello degli artt. 77, 78 e 81 delle NTA del PPTR.

Si evidenzia che l'art. 81 comma 1 delle NTA del PPTR stabilisce quanto segue "Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3)".

L'art. 3.5.3.1 paragrafo 5.1 delle NTA del PUG invece stabilisce che "Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, ricadenti in aree non edificate alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3)".

Si precisa che le misure di salvaguardia devono applicarsi alle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR (24.03.2015) e non del PUG e si ritiene pertanto necessario rettificare in tal senso l'art. 3.5.3.1

paragrafo 5.1 delle NTA del PUG/S”.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 12):

“[...] Comune

Il Comune ha provveduto ad inserire le suddette Masserie negli elaborati e rettificare le NTA come prescritto dalla DGR1100/2017.

Conferenza

La Conferenza prende atto”.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici come richiesto.

Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR.

Si rileva, invece, che lo shp file denominato *UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali* contiene erroneamente il perimetro del “*Centro antico*” non riportato nelle tavv. 19.3.1 e 19.3.2 e non classificabile come UCP testimonianza della stratificazione insediativa di cui all'art. 76 delle NTA del PPTR.

Si ritiene necessario rettificare lo shp file *UCP_stratificazione insediativa_siti storico culturali* stralciando detto perimetro.

Area di rispetto delle componenti culturali e insediative

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Il PUG/S perimetra in base allo stato dei luoghi le aree di rispetto delle componenti appartenenti alle Testimonianze della stratificazione insediativa sottoponendole al regime di tutela di cui all'art. 3.5.3.1 paragrafi 2, 3 e 5.2 delle NTA analogo a quello degli artt. 77,78 e 82 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica.

Con riferimento alla disciplina di tutela si ribadisce che, come già precisato per gli UCP “Testimonianze della stratificazione insediativa”, le misure di salvaguardia si applicano alle aree di rispetto delle componenti culturali insediative, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR (24.03.2015), non del PUG, e si ritiene necessario rettificare in tal senso l'art. 3.5.3.1 paragrafo 5.2 delle NTA del PUG/S”.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare le NTA come richiesto.

Si rileva che la tav. 19.3.1 riporta il vincolo archeologico indiretto del Paretone, tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. m) del Digs 42/2004, classificandolo come “*Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: zone di interesse archeologico*” anziché come “*BP Zona di interesse archeologico*” e che lo shp file denominato *UCP_area_rispetto_zone di interesse archeologico* contiene erroneamente il perimetro dello suddetto vincolo indiretto.

Si ritiene necessario rettificare lo shp file *UCP_area_rispetto_zone di interesse archeologico* stralciando il suddetto perimetro e rettificare la Tav 19.3.1 riportando la suddetta componente come Bene Paesaggistico zona di interesse archeologico di cui dell'art. 142 comma 1 lett. m) del Digs 42/2004.

Avendo preso atto, inoltre, di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR.

Paesaggi rurali

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Il territorio di Ceglie Messapica è interessato per l'intera superficie territoriale dal Paesaggio rurale Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulii.

Il PUG/S propone un nuovo perimetro della suddetta componente ridimensionando quello del PPTR in corrispondenza del centro urbano. Tra le aree non perimetrare come paesaggio rurale vi sono anche i contesti rurali periurbani e alcune porzioni di contesto rurale, che interessano i lati est ed ovest del centro urbano e sono caratterizzati da un consistente fenomeno di edilizia diffusa. Gli obiettivi di PUG relativi al contesto periurbano incentrati sulla salvaguardia dell'attività agricola, sulla mitigazione dell'urbanizzazione senza regole, sulla tutela delle falde acquifere e sulla realizzazione di piste per la mobilità lenta, non sembrano contrastare con le misure di salvaguardia del paesaggio rurale del PPTR (art. 83 delle NTA) che punta a salvaguardare gli elementi antropici seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio rurale e ad innalzare la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione.

Considerata la fragilità e vulnerabilità dei paesaggi periurbani e del margine urbano, si ritiene opportuno rivedere la perimetrazione proposta nel PUG del Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli rivalutando la sua espansione fino ai bordi dei contesti urbani”.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 11-12);

[...] Comune

Il Comune ha provveduto ad aggiornare la perimetrazione degli UCP Contesti Rurali includendo in detta componente I contesti CRI.

Conferenza

La Conferenza prende atto”.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici come richiesto.

Avendo la Conferenza preso atto di quanto riportato nel PUG, si ritiene opportuno aggiornare gli elaborati del PPTR.

Altre componenti di PUG

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Il PUG censisce tra le invarianti strutturali della Struttura antropica e storico culturale: gli alberi monumentali, i muretti a secco e i trulli, questi ultimi individuati nelle Tavv. 19.3.1 e 19.3.2 con un'area annessa di 20 m.

La disciplina di tutela dei trulli è stabilita dall'art. 4.3.0.3. b e 4.3.0.4.b, 4.3.0.5. b delle NTA.

Si condivide quanto proposto dal Comune tuttavia si ritiene necessario chiarire la disciplina di tutela prevista per le aree di rispetto dei trulli rappresentate negli elaborati”.

Si riporta estratto del verbale n.4 del 23-10-2017 (p.6);

[...] Comune

il Comune chiarisce che l'area annessa dei trulli non risulta perimetrata negli elaborati grafici e pertanto non è prevista alcuna disciplina specifica nelle NTA.

Conferenza

La Conferenza prende atto”.

La Rete Ecologica Regionale (art. 30 NTA del PPTR)

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.1 si evince che il territorio comunale di Ceglie Messapica è interessato da alcuni elementi della rete ecologica regionale che è attuata nei seguenti due livelli:

Rete ecologica della biodiversità, che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione;

Schema direttore della rete ecologica polivalente che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi

dunali).

Nella Relazione del PUG viene fatto riferimento alla valenza del territorio in ordine alla conservazione della biodiversità e all'attenzione da porre nell'implementazione della rete ecologica con azioni che mirino alla tutela e ne favoriscano l'implementazione.

Si ritiene opportuno definire puntualmente l'integrazione del suddetto Progetto Territoriale nel PUG".

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 13):

"[...] Comune

Il Comune ha provveduto ad esplicitare in relazione la coerenza delle previsioni di Piano con il Progetto Territoriale.

Conferenza

La Conferenza prende atto".

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare la Relazione come richiesto.

I Sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici (art. 34 NTA del PPTR).

Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.5 si evince che il territorio comunale di Ceglie Messapica risulta interessato da un elemento del progetto "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici" e precisamente dal Contesto Topografico Stratificato Vallone Bonari Sax, che è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali Integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza. Si ritiene necessario definire l'integrazione nel PUG del Progetto Territoriale "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici".

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 13):

"[...] Comune

Il Comune ha provveduto ad esplicitare in relazione la coerenza delle previsioni di Piano con il Progetto Territoriale.

Conferenza

La Conferenza prende atto".

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare la Relazione come richiesto.

Rilievi del MiBACT di cui alla nota prot. 19007 del 10.10.2017

"Circa le previsioni di Piano, questa Soprintendenza ritiene di poter condividere gli obiettivi, riguardo alla tutela delle valenze storiche e paesaggistiche, osservando tuttavia due aspetti che andrebbero sottoposti ad opportuna verifica:

- la nuova arteria di collegamento da Via Martina Franca con Via Fedele Grande, prolungamento di Via Ancona, taglia un'area boscata. Appare opportuno verificare la possibilità di prevedere un tracciato esterno a detta area boscata meritevole di salvaguardia.*
- l'espansione dell'area industriale è prevista all'interno di un uliveto secolare. Appare opportuno accertarne la possibilità di individuare alternative di minor pregio paesaggistico, e/o introdurre sin d'ora criteri di mitigazione d'impatto dei nuovi insediamenti come, ad esempio, un limite numerico al diradamento delle alberature presenti".*

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 3):

"[...] Comune

Il Comune relativamente all'interferenza tra la nuova arteria prevista tra Via Martina Franca con Via Fedele Grande e l'area boscata propone di trasferire la stessa ai margini del costruito e al di fuori dell'area boscata. Relativamente alla espansione dell'area industriale all'interno dell'uliveto il comune conviene di introdurre misure di mitigazione attraverso una integrazione normativa.

Conferenza

La conferenza prende atto e si riserva di verificare".

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati grafici e le NTA come richiesto.

Rilievi dei MIBACT di cui alla nota prot. 19007 del 10.10.2017

"Si ritiene adeguata la ricognizione dei provvedimenti di tutela, tuttavia si fa presente che l'iter istitutivo per il vincolo in via S. Aurelio si é di recente concluso con il D.C.P.C. del 13.04.2017, notificato anche al Comune, pertanto la legenda della tav. 19.3.1 deve essere aggiornata".

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 31):

"[...] Comune

Il Comune si impegna a provvedere in tal senso.

Conferenza

La conferenza prende atto e si riserva di verificare".

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati come richiesto.

Rilievi del MiBACT di cui alla nota prot. 19007 del 10.10.2017

"Per quanto riguarda il tratto delle mura messapiche con retrostante area di necropoli in via S. Aurelio, si chiede che tale vincolo debba essere recepito nel PUG come bene paesaggistico- zona di interesse archeologico ed inoltre si chiede di definire una fascia di rispetto larga almeno 15 metri, esteso all'esterno del vincolo relativo al tratto di circuito murario individuato presso via S. Aurelia".

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 3-4):

"[...] Regione

La Regione precisa che, come esplicitato nell'elaborato 6 del PPTR ("Il sistema delle tutele: Zone di interesse archeologico D.Lgs. n. 42/2004-art. 142 lettera "m". Vincoli archeologici - elenco riconoscimento dell'interesse paesaggistico"), il tratto del Paretone prospiciente via Sant'Aurelio non compare tra i vincoli a cui è stato attribuito un interesse paesaggistico; pertanto ritiene opportuno individuare detta componente come UCP Testimonianza della stratificazione insediativa.

Comune

Il Comune nelle more della verifica della perimetrazione ai sensi del comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 conviene di inserire un'area di rispetto, di 20 mt sul lato sud (almeno 15 mt. aveva osservato la Soprintendenza), in corrispondenza di via Aurelia, per l'intera lunghezza dell'area oggetto di vincolo.

Conferenza

La conferenza prende atto e condivide la proposta di individuare il tratto di Paretone prospiciente via Sant'Aurelio come UCP Testimonianza della stratificazione insediativa.

Per quanto riguarda la richiesta di inserimento di una fascia di rispetto di detto vincolo, la Conferenza si riserva di verificare".

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica In data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che

l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati come richiesto.

Rilievi del MIBACT di cui alla nota prot. 19007 del 10.10.2017

"Si chiede di inserire anche nella tav. 17.3.1 (quadro interpretativo relativo alle invarianti strutturali del sistema storico-culturale) il vincolo delle mura messapiche in via S. Aurelio e di eliminare dall'art. 4.2.b delle NTA il riferimento al vincolo In itinere".

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 4);

"[...] Comune

Si impegna a provvedere alle suddette rettifiche, come già rappresentato in precedenza.

Conferenza

La conferenza prende atto e si riserva di verificare".

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati come richiesto.

D. ASPETTI URBANISTICI

1. SISTEMA DELLE CONOSCENZE

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"In linea generale si evidenzia che l'analisi condotta per la costruzione del Sistema delle Conoscenze risulta coerente con gli "Indirizzi del DRAG" di cui alla D.G.R. n.1328/2007. Tuttavia si rappresenta che risulta non immediata la corrispondenza tra gli elaborati grafici e la relativa trattazione della parte descrittiva.

In merito all'Area Vasta, si rappresenta quanto segue.

In riferimento all'elaborato TAV. 1, riportante l'analisi delle relazioni intercomunali, si evidenzia che, nel merito del Trasporto stradale e ferroviario, la Regione Puglia si è dotata di Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti, citato anche nella Relazione di Piano (pag. 25), la quale tuttavia fa riferimento al precedente Piano Attuativo 2009-2013 (non già 2000). Si evidenzia che gli elaborati grafici facenti parte del citato piano attuativo regionale rappresentano una importante base di studio circa il quadro delle conoscenze."

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 14):

"[...] Comune

a) Tav. 1 - Trattasi di tavola di inquadramento generale riferita allo stato di fatto. La trattazione del PRT è fatta in Relazione; il riferimento al Piano attuativo 2009-2013 è dovuto:

- al parere dell'Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità reso a seguito della 1^ CdC*
- alla sostanziale ininfluenza delle previsioni del Piano attuativo attuale rispetto al precedente, nel merito:*
 - si conferma il potenziamento della SP per Francavilla (già indicata);*
 - l'elettrificazione della rete ferroviaria (per la quale il PUG ha già previsto il miglioramento della locale stazione -F6- Stazione ferroviaria ed aree di pertinenza -;*
 - in relazione alla Ciclovia dell'Acquedotto - Tratta Ceglie Messapica - Grottaglie (Sigla C4001) il PUG ha previsto la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il centro urbano e la stessa;*
- alla tempistica di redazione/adozione/approvazione; il PUG, oggi oggetto di CdC è stato trasmesso al Comune il 05.05.2015 quindi oltre 2 anni or sono con la 2^ CdC tenuta oltre 1 anno prima e così via. E' ovvio che il PUG è la stratificazione, com'è evidente in questo caso, di circa 7 anni di procedura/lavoro.*

Regione

Gli elaborati presentati riportano la data Gennaio 2017, pertanto si suppone siano stati aggiornati a quella medesima data. Trattasi in ogni caso di pura precisazione, irrilevante in relazione alle cause di non compatibilità.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Gli elaborati denominati “TAV2” riportano il quadro delle conoscenze del PTCP di Brindisi, adottato Delibera di Consiglio Provinciale n. 8/5 del 22-02-2012.

Come già evidenziato, detto Piano non ha acquisito la compatibilità regionale, pertanto può rappresentare solo una base per lo studio del quadro delle conoscenze posto a base del PUG, la cui attendibilità va verificata puntualmente dal piano comunale.

In particolare, con riferimento all’elaborato TAV. 2.3 che riporta: “Idrografia, ubicazione cave e discariche”, si evidenzia che non vengono rappresentate le cave e discariche presenti sul territorio di Ceglie Messapica, diversamente da quanto riportato nell’Uso del suolo (elaborato “TAV. 2.2” e Relazione). Detto elaborato grafico presenta inoltre delle incongruenze tra legenda e rappresentazione grafica.”

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p 14)**“[...] Comune**

Tavole inerenti il PTCP di Brindisi; indipendentemente dalla mancata compatibilità regionale, il PTCP è funzionale all’incremento del sistema di conoscenze ed a delineare le linee dello sviluppo territoriale; il tutto peraltro, come anzi detto, legato alle fasi di redazione del piano e passato al “filtro” di ben due CdC.

Regione

La DGR evidenzia che, detto Piano, non avendo acquisito la compatibilità regionale, può rappresentare una base per lo studio del quadro delle conoscenze, la cui attendibilità deve essere verificata puntualmente dal piano comunale.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che non siano rappresentate le cave e le discariche presenti sul territorio di Ceglie Messapica nell’elaborato TAV. 2.3, presenti in legenda. Tale elaborato grafico deve essere pertanto aggiornato.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Nel merito di quanto riportato nell’elaborato “TAV 5 ENAC”, tenuto conto che il territorio risulta interessato dalle fasce di rispetto dell’Aeroporto di Grottaglie, risulta necessario acquisire specifico parere di competenza di ENAC.”.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (pp. 14-15):**“[...] Comune**

ENAC - Non viene fatto riferimento in funzione di quale normativa va richiesto il parere ENAC. Per quanto rilevabile dalle norme di tutela inerenti l’aeroporto sono i progetti ricadenti nell’area di pertinenza dello stesso che sono eventualmente sottoposti ai parere ENAC; a tal proposito le tavole riportano fedelmente le prescrizioni ENAC.

Conferenza

La Conferenza prende atto e condivide .”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Per quanto riguarda il PAI, si rappresenta che la Relazione (pag. 25) riporta quanto segue:

“Le superfici che il PUG destina a nuovi insediamenti sia di carattere residenziale, sia per attività produttive e/o servizi non sono incise in alcun modo dalle previsioni del PAI se non per una cavità che interessa il Comparto di Espansione CIB”. Nel merito si segnala che la Relazione fa riferimento al Comparto di Espansione CIB* non presente nell’elaborato “TAV 8.3*” bis che graficizza la sovrapposizione del PAI con la Zonizzazione di Piano. Pertanto si chiedono chiarimenti in merito.”.*

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p.15):

"[...] Comune

La Tav. 8.3 è stata modificata in coerenza con gli elaborati facenti parte del PUG.*

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che l'elaborato è stato aggiornato.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Circa la verifica degli standard, si rappresenta che nell'elenco degli elaborati di Piano si riporta erroneamente che la TAV 16.2 "Standard urbanistici" è in scala 1:2000, non già in scala 1:5000. Si rende necessaria, nell'elenco, la modifica della scala di rappresentazione.

Nel merito di quanto riportato alle pagg. 76-80 della Relazione, non viene indicato il numero di abitanti presi a riferimento che da un calcolo induttivo appare leggermente differente a seconda della tipologia dello standard considerato.

In riferimento al calcolo degli standard si rappresenta che l'art.3 del DIM 1444/1968 fa riferimento agli "insediamenti residenziali", pertanto non si condivide la scelta di considerare tra gli "spazi pubblici attrezzati" a servizio della residenza anche le aree a standard degli insediamenti produttivi, per i quali invece sarebbe più appropriato fare riferimento all'art. 5 dello stesso DIM (ad esempio ver.35 e ver.36).

Nel merito del "verde pubblico", l'elaborato riporta delle aree la cui inclusione andrebbe opportunamente motivata dall'A.C. (si vedano per esempio le aree indicate come ver.43, ver.37, ver. 30)."

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 15)***"[...] Comune***

L'A.C. prende atto di quanto rappresentato in sede di istruttoria regionale e modifica l'indicazione della scala della scala nella Tav. 16.2 da 1:5000 a 1:2000.

Nel merito delle aree indicate come ver.43, ver 37 e ver. 30 TA.C. rappresenta che il ver. 30 si trova nell'ambito della Lottizzazione PEEP, il ver. 43 è previsto nell'ambito delle urbanizzazioni del Comparto C1b, mentre il ver. 37 viene cassato anche dall'elenco posto in Relazione in quanto errato riporto dalla Tav. inerente le superfici a standard esistenti.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che il ver. 37 è ancora presente neirelaborato grafico Tav. 16.2, a differenza di quanto affermato dal Comune nella seduta n. 1. Tale elaborato grafico deve essere pertanto aggiornato.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Alla luce di quanto rappresentato, a parere di codesta Sezione regionale, appare necessaria una complessiva verifica delle superfici destinate a "spazi pubblici attrezzati" riportate negli elaborati facenti parte del quadro delle conoscenze circa la verifica degli standard, distinguendo gli standards a servizio della residenza (ex art.3 del DIM 1444/1968) da quelli a servizio degli insediamenti di carattere produttivo (ex art.5 del DIM 1444/1968).

Nel merito degli "Spazi ed attrezzature pubbliche di interesse generale" si rileva preliminarmente che la verifica delle aree destinate ad attrezzature generali di cui al paragrafo 2.5.3 della relazione non è opportunamente supportata da uno specifico elaborato grafico, in quanto la TAV 16.2 riporta gli "Standard urbanistici" ex art. 3 del DIM 1444/68.

Sarebbe opportuno produrre un nuovo elaborato o integrare l'esistente (TAV. 16.2), distinguendo gli spazi pubblici secondo la catalogazione ex artt. 3 e 4 del DIM 1444/68.

Si rappresenta ancora che nella tabella riportata a pag. 83 della relazione, tra le superfici annoverate come attrezzature di interesse generale vengono considerate aree già riportate tra gli "spazi pubblici attrezzati" di cui all'art. 3 del DIM 1444/1968 (si veda, per esempio, il caso del Campo comunale, in via Galante, con una superficie di 26.600 mq, corrispondente al "ver.15" dell'elaborato grafico 16.2).

Si evidenzia ancora che la dotazione procapite riportata nella stessa tabella comprende anche attrezzature tecnologiche ed altre dotazioni non riconducibili alla categoria della zona omogenea di tipo F così come definita dal DIM 1444/68 (vedi zona cimiteriale).

Nel merito della verifica effettuata, come già evidenziato per gli standard di cui all'art. 3 del DIM, si rappresenta che non viene indicato il numero di abitanti presi a riferimento.

Nel merito della Realtà Socio-Economica si rileva che la descrizione riportata in relazione fa riferimento ad un intervallo temporale che va dal 1981 al 2001, con la premessa che le "risultanze" del Censimento generale del 2011 non sono ancora note. Si rappresenta nel merito che la Relazione di Piano risulta aggiornata (come riportato in copertina) a gennaio 2017 e pertanto si ritiene opportuno aggiornare tali analisi.

Circa il **Bilancio della Pianificazione vigente** si rappresenta quanto segue.

In prima analisi si evidenzia che l'elaborato grafico TAV 16.1 "Piano di Fabbricazione" è in scala 1:2000, come correttamente riportato nell'elenco degli elaborati e non già in scala 1:5000, come riportato invece nel medesimo elaborato grafico. Si rende necessaria la modifica della scala di rappresentazione riportata nell'elaborato grafico.

Nel merito delle varianti apportate al Pdf, elencate nella Relazione, come già rilevato e richiesto di integrare con nota regionale prot. n.2242 del 29-03-2017, l'elaborato grafico riporta genericamente la dizione "Zone oggetto di variante" senza alcun riferimento diretto all'elenco riportato in relazione.

Per una maggiore chiarezza, si propone all'A.C. di riportare nell'elaborato grafico le varianti che hanno interessato Ceglie Messapica con il relativo atto di approvazione così come elencate in relazione.

Per quanto attiene il riporto del Pdf, si richiede una rappresentazione grafica in una scala adeguata tale da comprendere l'intero territorio comunale. In particolare si evidenzia che l'elaborato TAV 16.1 non riporta l'area cimiteriale e la relativa fascia di rispetto.

Con riferimento agli impianti produttivi appare necessario, laddove esistenti, rappresentare le varianti realizzate con procedure speciali e/o straordinarie laddove esistenti (ad esempio ex art. 8 del DPR 160/2010) e ciò anche al fine di supportare le scelte pianificatorie relative al dimensionamento delle nuove aree produttive previste dal piano."

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (pp. 15-16-17):

"[...] Comune

L'A.C. conviene di distinguere e riportare in Relazione le superfici a standard, di cui alla Tav. 16.2, in spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi destinati agli insediamenti produttivi.

L'A.C. ha integrato gli elaborati grafici di PUG con un ulteriore elaborato che rappresenta lo stato della pianificazione vigente dell'intero territorio comunale con il riporto dell'area cimiteriale e la relativa fascia di rispetto e delle varianti che hanno interessato Ceglie Messapica con il relativo atto di approvazione così come elencate in relazione.

Nel merito degli "Spazi ed attrezzature pubbliche di interesse generale" l'A.C. si riserva di rappresentare le aree destinate ad attrezzature generali di cui al paragrafo 2.5.3 della relazione nello stesso elaborato TAV16.2 riportante gli "Standard urbanistici" ex art. 3 del DIM 1444/68.

Circa il riporto nella tabella riportata a pag. 83 della relazione del Campo comunale, in via Galante, sia tra le aree a standard sia tra le attrezzature di interesse comunale, l'A.C. ha già provveduto a correggere il refuso.

Nel merito della zona omogenea di tipo F, l'A.C. conviene di mantenere la catalogazione proposta, in continuità con la pianificazione vigente.

Circa il numero di abitanti presi a riferimento dal Piano, si rappresenta che si fa riferimento ai dati di progetto al 2029, in particolare la popolazione di 20.500 ab.

Nel merito della Realtà Socio-Economica si sono utilizzati i dati disponibili all'epoca di ricognizione del Piano. Circa i rilievi relativi agli elaborati relativi al Bilancio della Pianificazione vigente, l'A.C. rappresenta che la dicitura della scala di rappresentazione è stata modificata nell'elaborato presentato e che è stato prodotto un

ulteriore elaborato in scala 1:5000 riportante l'intero territorio comunale.

Con riferimento agli impianti produttivi l'A.C. rappresenta che il territorio non è interessato da varianti realizzate con procedure speciali e/o straordinarie (ad esempio ex art. 8 del DPR 160/2010).

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che l'elaborato Tav. 16.2 continua a riportare gli "Standard urbanistici" ex art. 3 ed ex art. 5 del DIM 1444/68. Le Zone F "Spazi ed attrezzature pubbliche di interesse generale" non sono riportate nell'Elaborato grafico e vengono eliminate anche dalla relazione di Piano.

2. QUADRI INTERPRETATIVI

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Per quanto riguarda le invarianti infrastrutturali, si evidenzia che l'elaborato 17.1.1 riporta in legenda le "Strade di collegamento con i comuni limitrofi", le "Strade urbane" e le "Strade rurali" che non sono rappresentate nella parte grafica dell'elaborato. Risulta pertanto necessario eliminare detta incoerenza tra rappresentazione grafica e legenda.

Non si condivide la scelta di valutare come "Invariante" la "Zona per insediamenti produttivi", che andrebbe piuttosto considerata come un "contesto urbano".

Inoltre si evidenzia la necessità di perimetrare le fasce di rispetto relative alle medesime invarianti come individuate (linea ferroviaria, linea elettrica, area cimiteriale...).

In relazione ai contesti, esiste una discordanza tra la relazione generale e gli elaborati grafici.

Nella relazione generale sono presenti i seguenti:

Contesti Urbani

"Contesto urbano storico medioevale - CUS1";

"Contesto urbano storico 1^ espansione post-medioevale - CUS2";

"Contesto urbano storico 2^ espansione ottocentesca - CUS3";

in luogo dei "Contesti urbani storici - CU1" rappresentati negli elaborati grafici:

Non viene riportato nella parte descrittiva il CU5.

Contesti rurali

"Contesti rurali periurbani - CR1",

in luogo dei "Contesti rurali multifunzionali - CR1", riportati nell'elaborato grafico;

"Contesti rurali multifunzionali a valenza panoramica e naturalistica - CR2",

in luogo del "Contesti rurali a prevalente funzione agricola - CR2" riportati dell'elaborato grafico;

"Contesti rurali multifunzionali a carattere agricolo - CR3",

in luogo dei "Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico - CR3".

Si chiede di rendere coerenti tra loro gli elaborati, al fine di una maggiore comprensione di quanto proposto."

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 17):

"[...] Comune

Si concorda nel correggere i refusi segnalati nella successiva revisione degli elaborati.

Per il resto non si condividono le indicazioni dell'ufficio in quanto la scelta di considerare "invariante" l'intera "Zona per insediamenti produttivi" ha una ratio, peraltro già ripetutamente condivisa dalla Regione, nelle caratteristiche proprie dell'area.

Rispetto a quanto controdedotto dal comune si conviene che le fasce di rispetto vanno inserite nelle invarianti anche per chiarezza espositiva e nelle NTA si provvede ad inserire una norma per cui gli interventi nelle stesse vengono normati dagli enti preposti alla loro tutela (Anas, Ferrovie del Sud-Est, AdB, ecc.).

Regione

Si ritiene di condividere la scelta ribadita dell'A.C. circa l'inserimento della Zona per insediamenti produttivi tra le invarianti strutturali.

Conferenza

La Conferenza prende atto.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che permangono le incongruenze citate nella D.G.R. n.1100/2017 circa le diciture dei contesti tra elaborati grafici e relazione di Piano. Appare necessario pertanto aggiornare gli elaborati.

3. PREVISIONI STRUTTURALI**Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:**

“Evidenziando in via preliminare che il PUG, nella individuazione di contesti ed invarianti, risulta coerente con gli “Indirizzi” del DRAG lettera b), si rappresenta quanto segue.

*Per quanto riguarda le **invarianti infrastrutturali**, esse riprendono e confermano quelle già individuate nell’ambito dei quadri interpretativi.*

Nel merito di dette invarianti, si richiama quanto già espresso per i quadri interpretativi:

- *la non condivisione della scelta di individuare tra queste ia Zona per insediamenti produttivi, con il relativo ampliamento (nel PUG/S);*
- *la necessità di perimetrare le fasce di rispetto relative alle medesime invarianti (linea ferroviaria, linea elettrica...).*

Nei merito dell’Impianto cimiteriale si rappresenta che la fascia di rispetto, anch’essa non graficizzata, in via ordinaria risulta essere pari a 200 m come prevede la normativa di settore (art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e ss.mm.ii).”

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 18):**“[...] Comune**

La fascia di rispetto cimiteriale è regolarmente graficizzata (Tav. 21.2 - 22.1) e non è mutata rispetto alla perimetrazione del vigente PdF. Si conviene in ogni caso l’inserimento della stessa anche negli elaborati di PUG/S.

Conferenza

La Conferenza prende atto.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che gli elaborati sono stati adeguati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Circa le cosiddette integrazioni proposte rispetto alle Invarianti dei quadri interpretativi (riportate alla pagina 108 della relazione), si rilevano alcune discrasie circa le diciture tra parte descrittiva (Relazione) ed elaborati grafici, che si ritiene opportuno vengano verificate da parte dell’A.C.:

Per le Infrastrutture (TAV. 19.1.1 e 19.1.2) nella Relazione si riporta:

“Ampliamento area Ospedale Neurolesi”,

in luogo di “Area per attività di interesse pubblico”, come riportato nell’elaborato grafico;

“Ampliamento area per attrezzature sportive”,

in luogo di “Area per attività sportive”;

“Valorizzazione area della stazione ferroviaria”,

in luogo di “Stazione ferroviaria e punto per il Bike Sharing” (non appare chiaro se trattasi di Bike sharing di progetto o esistente);

In riferimento all’Ampliamento area per insediamenti produttivi”, nell’elaborato grafico viene riportata in legenda la stessa dicitura dei quadri interpretativi (“Zone per attività produttive”), mentre nella parte grafica vengono rappresentate, oltre le aree produttive esistenti, anche una piccola ulteriore area posta in adiacenza ad ovest rispetto all’esistente;

Vengono inoltre inserite, nel PUG/S, tra le Invarianti infrastrutturali, le "Area per attività alberghiere".
Come già evidenziato per le "Zona per insediamenti produttivi", non si condivide la scelta di inserire tra le invarianti strutturali:

- le "Aree per attività sportive,
- le "Aree per attività alberghiere"
- le "Aree per attività di interesse pubblico".

Circa le Invarianti relative al sistema paesistico-ambientale (TAV 19.2.1 e TAV 19.2.2), gli "Inghiottitoi", compresi tra le Componenti Geomorfologiche, presenti in legenda, non sono riportati nella parte grafica. Si rilevano inoltre delle discordanze tra i perimetri dei Boschi riportati nei quadri interpretativi e quelli riportati nel PUG/S."

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 18):

"[...] Comune

Le segnalate discordanze si verificheranno.

Circa le Invarianti relative al sistema paesistico-ambientale (TAV 19.2.1 e TAV 19.2.2), [...] i rilievi risultano superati nella parte relativa agli aspetti paesaggistici.

Circa il parere dell'ufficio sulle invarianti non si concorda per quanto anzi riportato.

Regione

Si richiede una verifica ed una revisione delle discordanze già rilevate all'interno della Deliberazione regionale, tenuto conto della necessità di intervenire sugli elaborati del piano al fine del raggiungimento della compatibilità del PUG secondo quanto previsto dalla L.R. n.20/01.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che nella relazione di Piano è ancora riportato il Parco a valenza territoriale in località Olmo nell'elenco delle invarianti relative alle infrastrutture. Si rappresenta che in sede di conferenza si è deciso di stralciare detto Parco per le problematiche afferenti gli usi civici presenti nell'area. Tale elaborato scritto-grafico deve essere pertanto aggiornato.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Per quanto riguarda i Contesti Territoriali individuati dal PUG/S in via generale si condivide quanto proposto. Gli obiettivi dichiarati risultano coerenti con il DRAG.

Si consiglia, al fine di renderne immediata la lettura e di motivare maggiormente le scelte progettuali relative alla individuazione dei contesti territoriali, di inserire un ulteriore elaborato grafico che riporti sia le invarianti strutturali individuate sia i contesti territoriali.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 19):

"[...] Comune

L'A.C. ha recepito il suddetto rilievo regionale.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, appare che l'amministrazione comunale ha provveduto a produrre l'ulteriore elaborato grafico richiesto.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Paesaggio

Il CU.6a Contesto urbano ad alto valore paesaggistico e il CU2 Contesto urbano consolidato interferiscono con l'ulteriore contesto paesaggistico Versante.

Il CU 6b Contesto urbano ad alto valore paesaggistico interferisce con il versante e con la Grotta dei Messapi e la relativa fascia di salvaguardia.

Fatta salva l'esclusione dalla tutela paesaggistica dei contesti rientranti nella fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 da definire, si suggerisce di esplicitare i livelli di compatibilità delle previsioni insediative di PUG con l'esigenza di tutela del suddetto versante, valorizzando gli aspetti di percezione visiva e le visuali panoramiche che dai varchi si aprono verso la piana brindisina".

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 19);

"[...] Comune

L'A.C. conferma che il Contesto CU 6b è tipizzato a "Parco urbano" quindi ha provveduto a tutelare nel miglior modo possibile quanto auspicato dall'Ufficio ed inoltre, come concordato in precedenza a ha provveduto a formulare specifica norma di tutela per la Grotta dei Messapi.

Conferenza

La Conferenza prende atto".

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Paesaggio

Il CU4 Contesto urbano periferico e marginale di tipo residenziale interferisce con due aree boscate e con le relative aree di rispetto, con una testimonianza della stratificazione insediativa denominata Masseria Insarti e relativa area di rispetto e con la grotta Insarti.

Si condividono gli obiettivi generali del Contesto tuttavia si ritiene opportuno chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative con le suddette componenti.

Il CU5 Contesto urbano da destinare a insediamenti residenziali di nuovo impianto nella parte prospiciente via Galileo Galilei, interferisce con la Voraginetta Insarti e la sua area di rispetto e con un'area buscata individuata dal PPTR.

Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative con le suddette componenti.

Urbanistica

Nel merito dei Contesti Urbani, si chiedono chiarimenti circa le scelte progettuali relative all'area qualificata dal PdF vigente come Zona C3.2 - Area a verde Pubblico posta immediatamente a Nord del PEEP e che il PUG qualifica:

- parte come CU3 - Contesto Urbano in via di Consolidamento,
- parte come CU4 - Contesto Urbano Periferico e Marginale di tipo residenziale,
- parte come CU5 - Contesto Urbano da destinare a insediamenti residenziali di nuovo impianto;
- parte ancora come CU9 - Contesto Urbano per Attrezzature Pubbliche e di Interesse Pubblico.

Tale "frammentazione" della originaria "Zona C3.2" in quattro diversi "Contesti Urbani" non trova riscontro dalla lettura del tessuto esistente ed, in ogni caso, deve essere opportunamente motivata.

Inoltre si rappresenta che la proposta di zonizzazione di dette aree nel PUG/S non trova immediato riscontro nel PUG/P.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (pp. 19-20):

"[...] Comune

Il Comune precisa che le scelte di piano derivano sia dall'organico recupero della zona 167, sia dalla modificazione intervenuta dello stato dei luoghi (vedasi immobile per il giudice di pace) sia dalla realizzazione della vasca di laminazione ed accumulo delle acque piovane all'angolo sud-ovest.

In ogni caso nei merito della parte del contesto CU4 che nel PUG/P viene individuato come Verde Privato, il Comune si impegna ad integrare la norma (art. 4.3.6.a delle N.T.A.).

In relazione ai rilievi di carattere paesaggistico in merito ai contesto CU4, il Comune precisa che la tutela derivante dalle emergenze paesaggistiche è disciplinata nella parte relativa alle invariante paesistiche-ambientali delle NTA. Inoltre il PUG/P qualifica detta come verde privato e verde pubblico.

Regione

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ritiene opportuno integrare la norma del contesto con lo specifico indirizzo di tutela relativo alle componenti di paesaggio esistenti, ai fini di orientarne le trasformazioni.

Conferenza

La Conferenza prende atto [...]”.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, appare che l'amministrazione comunale ha provveduto ad aggiornare gli elaborati scritto-grafici così come dichiarato in sede di conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

Paesaggio

“Il CU7 Contesto Urbano per attività produttive localizzato in un’area agricola a Nord Est dell’abitato prevede nuove attività alberghiere a servizio del vicino presidio ospedaliero.

Una estesa porzione del suddetto contesto è attualmente caratterizzata da un uliveto.

Considerato l’impatto paesaggistico sulla componente rurale e il consumo di suolo generato, si ritiene necessario valutare l’opportunità di rivedere la scelta localizzativa di detto contesto.

Urbanistica

Nel merito del Contesto Urbano CU7 per attività produttive, si rileva che l’elaborato grafico “TAV. 20.2” relativo ai Contesti Territoriali riporta due sottocontesti: uno per le attività produttive esistenti (in marrone chiaro) ed uno per le aree di progetto (in marrone più scuro), distinzione non evidenziata in maniera chiara nella parte descrittiva (Relazione, pagg. 114-115).

In riferimento al CU7 (di progetto), nell’elaborato TAV. 20.2 sono individuate due diverse aree:

- *la prima, posta ad ovest rispetto alla SP 25 per Francavilla, presenta un perimetro differente rispetto alla “Zona per attività produttive” riportata nella “TAV. 19.1.2” (tra le invarianti).*

Si chiedono chiarimenti in merito.

- *la seconda, posta a nord-est del centro abitato, presenta un perimetro differente rispetto all’Area per attività turistico - alberghiera” riportata nella TAV. 19.1.2.*

Si rileva altresì che minima parte di tale Contesto CU7 ricade nell’“Area di rispetto dei boschi”, come indicato nella TAV. 19.2. Si chiedono chiarimenti in merito alla perimetrazione proposta.

Si evidenzia ancora che la previsione di detto CU7 in oggetto non risulta essere opportunamente motivata in merito alla sua estensione e localizzazione.”.

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 20):

“[...] Comune

Circa il rilievo regionale relativo ai due sottocontesti rappresentati nell’elaborato grafico, l’A.C. si riserva di integrare la Relazione al fine di motivare e rendere coerenti gli elaborati.

Nel merito delle differenti perimetrazioni riportate nella “TAV. 19.1.2” (tra le invarianti) e quelle rappresentate nell’elaborato TAV. 20.2, l’A.C. si riserva di modificare i perimetri riportati nell’elaborato TAV 19.1.2.

Circa la localizzazione delle nuove attività alberghiere la stessa risulta funzionale alla struttura ospedaliera di valenza Regionale di assistenza ai soggetti neurolesi e motulesi, all’incremento della ricettività alberghiera anche attraverso il recupero di una vecchia lottizzazione abusiva, così dichiarata dai giudici, di recente entrata nella piena disponibilità del patrimonio comunale ed in stato di avanzato degrado.

Regione

Dopo ampia discussione ritiene di poter condividere la scelta localizzativa ma ritiene necessario un approfondimento degli articoli delle NTA che disciplinano gli interventi in questo contesto.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si riporta, altresì, estratto del verbale n.4 del 23-10-2017 (p.3):

“[...] Regione

Facendo seguito a quanto rappresentato nelle precedenti sedute, la Sezione Urbanistica rievoca la necessità

di una presa d'atto del prevalente interesse pubblico sull'area già oggetto di lottizzazione abusiva destinata all'acquisizione comunale come definitivamente sancito dalla Corte di Cassazione.

Comune

Il Comune si impegna nei termini della chiusura della conferenza di servizi per la compatibilità del PUG, a trasmettere la delibera di Giunta comunale che dichiara quanto sopra e prima dell'approvazione definitiva del Piano la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

Conferenza

La Conferenza prende atto e si riserva di decidere nella seduta successiva."

Si riporta, infine, estratto del verbale n.5 dei 25-10-2017 (p.2):

"[...] In riferimento al Contesto CU7, per il quale nella seduta del 23-10-2017 la Sezione Urbanistica richiedeva una dichiarazione del prevalente interesse pubblico sull'area già oggetto di lottizzazione abusiva mediante Delibera di Giunta Comunale e successiva Delibera di Consiglio Comunale prima dell'approvazione definitiva del Piano, il Comune ha provveduto a porre in essere tale adempimento e consegna la D. G. C. n. 328 del 24-10-2017 con i relativi allegati.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Con riferimento alle N.T.A., si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (d.8)

"[...] Regione

Art. 4.3.11.a - Zona CU7

Facendo seguito a quanto rappresentato nelle precedenti sedute, la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, evidenzia la necessità di apportare delle modifiche alla Normativa di riferimento circa il contesto CU7, anche a seguito delle prime integrazioni formulate dal Comune.

In particolare per Tart. 4.3.11.a si conferma la riduzione proposta dell'altezza massima degli edifici, che da m.10 passa a m 7. Per quanto riguarda l'IFT la Sezione Regionale propone un indice pari a 1 mc/mq. La Regione inoltre propone un RC pari al 20% in sostituzione del 30% previsto dal Comune. Si propone di inserire nella norma la previsione di un numero massimo di strutture ricettive pari a 2.

I nuovi volumi dovranno essere preferibilmente localizzati nella parte a nord del contesto in adiacenza dei lotti già edificati al fine di distanziarsi il più possibile dalla parte ulivata e dal trullo esistente, salvaguardandone il suo rapporto con l'intorno.

Ancora si propone di integrare la norma come di seguito:

- dovrà essere garantita la qualità paesaggistica e la continuità ecologica degli spazi aperti pubblici e privati (parcheggi, piazzali, aree di sosta, aree a verde attrezzato, aree di pertinenza, ecc) con:
 - elementi di connessione quali filari di alberi, quinte arborate/arbustive lungo la viabilità di piano e disegnando il sistema del verde in maniera più possibile continua;
 - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono;
- le nuove recinzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con muretti a secco, prevedendo la ricostruzione o il recupero di quelle eventualmente demolite o direttamente interessate dalle opere, ripristinandone lo stato originale e conservandone gli aspetti formali e materici.
- la pianificazione esecutivo dovrà perseguire la qualità dell'assetto urbano con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale degli interventi con riferimento a quanto indicato nel DRAG/PUE.

La Sezione Urbanistica rappresenta criticità circa lo stato della procedura delle aree interessate dalla lottizzazione abusiva e chiede chiarimenti sullo stato dei luoghi.

Comune

Il Comune a fronte di una previsione di un IFT pari a 2 mc/mq si dice disposto a concordare in relazione alla proposta regionale un indice pari 1,5 mc/mq. Nel merito del RC il Comune concorda con quanto proposto e si impegna ad integrare la norma come richiesto.

Conferenza

La Conferenza prende atto [...]."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta permanere la differente perimetrazione relativa alle aree produttive riportate nella "TAV. 19.1.2" (tra le invarianti) e quelle rappresentate nell'elaborato TAV. 20.2. Tali elaborati grafici devono essere pertanto aggiornati. Con riferimento alle N.T.A. risulta che il Comune abbia aggiornato la normativa.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Paesaggio"

Il CU8 Contesto urbano periferico e marginale con insediamenti di tipo sportivo interferisce parzialmente con una grotta.

Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative con la suddetta componente, inoltre non si ritiene condivisibile la previsione di: "modesti" incrementi insediativi di cui all'art. 4.3.12 a delle NTA del PUG/S.

Urbanistica

Circa il Contesto Urbano CU8 - Contesti Urbani Periferici e Marginali con insediamenti di tipo Sportivo si ritiene che debba essere motivata la scelta localizzativa."

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 21):

"[...] Comune"

Si tratta di un contesto già edificabile nel PdF che il PUG ha solo ridefinito in relazione allo stato dei luoghi. La grotta trovasi peraltro in corrispondenza del campo sportivo oggetto di recente ristrutturazione da parte dell'Amm.ne com.le.

La normativa ampiamente motivata, che attiene alla parte urbanistica, è volta alla realizzazione di strutture sportive nell'ottica di creare le condizioni di recupero di un contesto fortemente degradato (anche a causa di fenomeni di abusivismo diffuso, sanato sotto l'aspetto edilizio, ma da (ri)qualificare.

Conferenza

La Conferenza prende atto. "

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Nel merito del "Contesto urbano per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (Zone F) - CU9", si rappresenta che nell'elaborato "TAV. 20" vengono riportate delle perimetrazioni che non corrispondono esattamente con quanto individuato tra le invarianti strutturali: non si comprende il motivo per cui, per esempio, venga riportato solo uno dei due depuratori individuati tra le invarianti nell'elaborato Tav. 19.1. E ancora non si condivide, in ogni caso, la scelta di inserire all'interno del CU9 i depuratori e l'impianto cimiteriale, che andrebbero più propriamente considerati tra le reti tecnologiche ed impianti, anziché tra le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (Zone F del DIM. 1444/68).

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 21):

"[...] Comune"

- *Tavola 20.1 si prende atto e viene integrata.*
- *Si ritiene che le zone F sono tali conformemente al disposto del D.I. che offre dei dati quantitativi per talune fattispecie ma il riferimento è sempre a spazi ed attrezzature di interesse generale.*

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che gli elaborati sono stati aggiornati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Per quanto riguarda la presenza della Zona di protezione speciale idrogeologica di tipo A, come individuata nel Piano di Tutela delle Acque e correttamente riportata negli elaborati “TAV. 19.2”, la stessa corrisponde a differenti Contesti individuati dal PUG/S: parte del Contesto Urbano CU5, parte dei seguenti contesti rurali: CR1, CR2, CR3 e CR4, aventi gradi di tutela differenti, che non sempre tengono pienamente in considerazione le limitazioni d’uso imposte dal piano sovraordinato, al fine di garantire “la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei”.

In particolare si evidenzia la necessità di verificare il CU5 (insediamenti residenziali di nuovo impianto) con le limitazioni imposte dalla tutela sovraordinata.”

Si riporta estratto del verbale n.1 del 09-10-2017 (p. 21):

“[...] Comune

Gli interventi nei Contesti rurali sono consentiti nei limiti del disposto dell’art. 3.7 delle NTA (PTA) che riprende integralmente le norme di tutela inerenti le zone ZPSI.

Circa il CU5, oltre al disposto di altri commi dell’art. 3.7, appare effettivamente in contrasto con il divieto di “cambiamenti dell’uso del suolo, fatta eccezione per l’attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica”; peraltro la parte interessata dalla Zona ZPSI è quella che conferisce equilibrio a tutto il comparto ai fini del reperimento delle aree a servizi. Il fondato rilievo regionale fa così venire meno l’intero comparto; l’intero viene tipizzato come l’adiacente comparto CR1.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che gli elaborati sono stati aggiornati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“In riferimento alla “Dinamica demografica e fabbisogno residenziale”, pur condividendo quanto dimostrato in merito alla diversa composizione del nucleo familiare (tende a ridursi la quantità dei componenti previsti per nucleo), si evidenzia che il dato relativo ai numero totale di abitanti stimato al 2029 (quindicennio di proiezione del PUG), pari a 20.500 unità, risulta inferiore rispetto al 2011 (con 182 abitanti in meno). La previsione di 2.500 abitanti in più, legata alla modifica di consistenza del nucleo familiare, risulta in contrasto con l’andamento demografico complessivo prospettato dallo stesso PUG.

I due dati proposti necessitano di una mediazione.”

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 5):

“[...] Comune

La relazione di piano rappresenta quanto segue:

“L’incremento dei nuclei familiari al 2029 è di circa 1220 unità e considerando una composizione media del nucleo familiare, alla stessa data, di 2.05 unità, il fabbisogno abitativo interessa circa 2.500 abitanti (1.220 nuclei familiari x 2.05 componenti/famiglia = 2.501 componenti).

Ai sensi dell’art. 3 del D.l. 1444/68 l’attribuzione convenzionale di 100 mc/ab porta ad un fabbisogno di 250.000 mc. nei prossimi 15 anni.”

La stima delle reali dinamiche abitative, peraltro in linea con gli indirizzi del DRAG, se non supportate da adeguate previsioni portano ad inevitabili fenomeni di “edilizia spontanea”, come palesemente successo anche a Ceglie in un recente passato, anche a causa del deficit di superfici edificabili.

La soppressione del Comparto C1c (Contesto CU5), non surrogata da altra previsione insediativa, comporta comunque una riduzione delle previsioni insediative di circa 75.000 me.

Regione

A seguito di quanto rappresentato dall’A.C. in relazione alla soppressione dei Comparto C1c, si ritiene accettabile il nuovo dimensionamento.

Conferenza

La conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che gli elaborati sono stati aggiornati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Il PUG/S prevede, In relazione ai 2.500 abitanti in più ipotizzati, la realizzazione di nuovi 250.000 mc pur rappresentando che circa il 50% delle abitazioni esistenti risulta non occupato.

L'impossibilità del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente non appare opportunamente motivata, se non con un riferimento generico alla “grande dimensione” delle abitazioni del centro storico ed alle “condizioni abitative, (che) per la conformazione delle unità residenziali, sono lontane dalle moderne richieste di confort e sono più idonee ad una occupazione temporanea rivolta ai fini turistici (vacanze estive)”.

Anche la scelta di destinare le abitazioni del centro storico esclusivamente a “case vacanza” non risulta del tutto condivisibile, attesa la necessità di pervenire ad una commistione di usi al fine di garantirne un utilizzo non temporaneo.

Ciò premesso, si rappresenta la necessità di effettuare adeguati approfondimenti relativamente allo stato d'uso e di conservazione del patrimonio edilizio esistente offeso che, in assenza di analisi, non risulta condivisibile la scelta di assumere pari a zero il riutilizzo e recupero delle abitazioni non occupate a fini residenziali, che invece andrebbe incentivato dal PUG nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, in linea con i principi ribaditi dal legislatore europeo che auspica il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero, da raggiungere, in Europa, entro il 2050.”

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (pp. 5-6):

“[...] Comune

I dati storici sull'occupazione delle abitazioni, costantemente attestato sui 50% del totale, è più significativo di qualunque analisi di dettaglio. La popolazione di Ceglie, al censimento del 1951, era di circa 22.500 abitanti concentrati sostanzialmente nell'attuale Centro storico (immagine della città dell'IGM del 1948 nel par. 2.4.2 - Dal nucleo antico alla città moderna -della Relazione).

Il progressivo abbandono della parte storica della città è un fenomeno che ha interessato tutti le parti antiche dei centri urbani per i motivi ampiamente noti. Illudersi che il piano possa mettere in essere azioni che possano invertire tale tendenza è solo esercizio accademico.

L'auspicio è, al contrario di quanto osserva l'ufficio, che l'interesse per l'attrattività dei luoghi spinga locali e forestieri ad impegnare risorse economiche per un recupero destinato a fini che non possono non essere, in una visione di medio lungo periodo, che di tipo residenziale-turistico con servizi annessi, così che non vada perso, per incuria e/o per naturale obsolescenza, un patrimonio che, nella parte più antica, anche lo Stato ha inteso sottoporre a tutela.

Gli esempi concreti vanno tutti in questa direzione; i riferimenti ai richiamati auspici del legislatore europeo sono nella fattispecie non pertinenti insieme al concetto di incremento dell'occupazione netta di terreno i cui contorni, come sotto indicato, andrebbero meglio precisati se se ne vuole dare una concreta attuazione.

il PUG, peraltro, nella parte programmatica cerca di contrastare un fenomeno, attualmente contenuto dalla negativa contingenza economica, di abbandono delle abitazioni anche dei primo dopoguerra, lasciate alla parte meno abbiente e/o immigrati, per cercare nuovi e più confortevoli spazi abitativi.

L'art.1 della L.R. 20/01 afferma: “La Regione Puglia persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità regionale”; in tale ottica risulta evidente che, come dice il DRAG, sebbene il contenimento del consumo di suolo possa essere un orientamento nella pianificazione (nell'ambito del più ampio principio della sostenibilità delle trasformazioni) e nella richiamata indeterminatezza dell'espressione, lo stesso va temperato con le altrettanto legittime esigenze di assetto urbano e sviluppo socio-economico di una comunità (nell'ambito dell'altrettanto ampio principio dello sviluppo del proprio territorio e quindi della comunità pugliese).

Regione

In linea con quanto già rappresentato nella DGR 1100/2017 si ritiene in ogni caso opportuno un approfondimento circa lo stato d'uso e di conservazione del patrimonio edilizio esistente atteso che, in assenza di analisi, non risulta condivisibile la scelta di assumere pari a zero il riutilizzo e recupero delle abitazioni non occupate a fini residenziali. In ogni caso, vista la soppressione dei Comparto C1c, e tenuto conto che le aree di espansione previste rappresentano una cucitura tra il centro urbano consolidato e la zona PEEP posta a sud, si ritiene accettabile il nuovo dimensionamento.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Nel merito degli insediamenti produttivi, per quanto condivisibile l'obiettivo di "soddisfare i fabbisogni che si ipotizzano prevalentemente di natura commerciale per i prossimi quindici anni", si ribadisce la necessità di acquisire analisi, chiarimenti e verifiche inerenti il suddetto fabbisogno.

Solo a seguito di una stima motivata di detto fabbisogno è possibile dimensionare le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi proposte dal Piano, seppure di "contenuta superficie" (quantificata nella parte programmatica del piano) ed il cui perimetro risulta contrastante, come già rilevato, con quanto già individuato negli elaborati delle invariati.

Come già evidenziato per il quadro delle conoscenze (Bilancio della pianificazione esistente), si ritiene opportuno, a supporto delle scelte di piano, riportare laddove esistenti, anche le eventuali varianti ai sensi dell'art 8 del D.P.R n. 160/2010 (ex art 5 del D.P.R. n. 447/1998), che hanno interessato il territorio, e sempre al fine di pervenire ad un motivato dimensionamento delle aree produttive proposte dal piano."

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (pp. 6-7):

"[...] Comune

Il dimensionamento dei vari settori, come ripetutamente indica il Drag, non risponde più alla logica di previsioni legate a dati strettamente numerici ma vanno riferiti a valutazioni che guardino alla complessità del territorio. Testualmente il Drag afferma: "I tumultuosi cambiamenti dell'economia nella società contemporanea e la difficoltà di prevedere con sufficiente accuratezza le domande espresse dai settori economici, da un lato sconsigliano di definire rigide previsioni fisiche e funzionali per le aree destinate ad attività produttive, fatta eccezione per quelle dettate da ragioni di incompatibilità ambientale, dall'altro suggeriscono di prestare maggiore attenzione alla qualità degli insediamenti produttivi, quanto ad accessibilità, dotazione di verde e parcheggi, attrezzature e servizi materiali e immateriali, in quanto fattori di potenziale attrazione di investimenti".

Il PUG si è mosso in tale ottica infatti ha previsto:

- una modestissima nuova previsione insediativa per attività artigianali e commerciali, stante la dimostrata vivacità di questi settori che hanno portato ad un sostanziale occupazionale delle aree esistenti;*
- una nuova area per insediamenti alberghieri nella spiegata prospettiva di supporto al nosocomio dei neurolesi e per dare risposta ad una crescente e dimostrata domanda nel settore ricettivo con i dati sulle strutture presenti e sui flussi turistici in costante continuo forte aumento.*

Regione

Si prende atto di quanto rappresentato dall'A.C., e si evidenzia In ogni caso la necessità di supportare le scelte progettuali in relazione al dimensionamento delle attività artigianali e commerciali, che potrebbe, a seguito di una stima supportata da dati, essere modificata.

Comune

Il Comune conferma la propria posizione, per le motivazioni sopra riportate.

Conferenza

La Conferenza prende atto".

Si prende atto degli esiti della conferenza.

4. PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Ferma restando la necessità di motivare ed eventualmente ridimensionare il fabbisogno residenziale dichiarato nel PUG/S, pari a 250.000 mc, si rappresenta, in merito alle singole aree del PUG/P quanto segue. La Relazione (pag.126) evidenzia la volontà della:

“ridefinizione degli ambiti edificati secondo la reale consistenza degli stessi e una rimodulazione normativa in considerazione delle attuali esigenze e degli orientamenti di pianificazione dettati dal DRAG (densificazione piuttosto che espansione, valorizzazione del centro antico, edificati compatti e ben strutturati che prevengano fenomeni di marginalizzazione fisica e sociale, ecc.)”.

Tali affermazioni del PUG/P risultano in contrasto con quanto dichiarato nel PUG/S circa la “Dinamica demografica e fabbisogno residenziale”, laddove viene rappresentato che il fabbisogno abitativo stimato a 250.000 mc non può essere nemmeno in parte soddisfatto all’interno del centro storico, laddove appare essere concentrata la maggior parte delle abitazioni non occupate, pari al 50% del totale. Come già evidenziato nei rilievi regionali relativi al PUG/S, sarebbe opportuno proporre uno studio dettagliato del patrimonio edilizio esistente atto a valutare e dimensionare le abitazioni non occupate presenti nel centro storico che potrebbero essere recuperate al fine di sopperire il dichiarato fabbisogno abitativo (e non solo per fini turistici stagionali) piuttosto che proporre nuove aree da destinare a residenza.

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 8):

[...] Comune

Le previsioni del piano sono del tutto coerenti con quanto affermato in Relazione. Come riportato nell’apparato normativo il PUG si è mosso nell’ottica di consentire miglioramenti negli ambiti residenziali consolidati (viene naturale il riferimento al piano casa nazionale) al fine di migliorare le condizioni abitative e contrastare il fenomeno di abbandono delle abitazioni ritenute non più adeguate ai sopravvenuti fabbisogni connessi alla modernità (ovviamente con relativo consumo di suolo); non si può mettere insieme il dimensionamento del fabbisogno futuro con norme dirette al miglioramento dell’edificato esistente e che non prevedono aumento del carico insediativo.

Regione

Il dimensionamento di piano in generale viene valutato sia in relazione all’incremento demografico rilevato in base ai dati ISTAT (o nel caso di specie in relazione alla nuova composizione del nucleo familiare) Atteso che il PUG proposto proponeva un incremento volumetrico ritenuto eccessivo in sede di istruttoria regionale, in relazione alla soppressione del Comparto C1c rappresentata dall’A.C., si ritiene accettabile il nuovo dimensionamento.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Ancora circa il Nucleo Antico, la Relazione chiarisce che “il piano ha individuato con molta accortezza l’edificato degno di tutela spesso dettagliando nell’a(m)bito dello stesso isolato la parte più antica e quella la cui architettura è visibilmente di epoca moderna”.

Tale affermazione risulta non congrua rispetto agli elaborati grafici del PUG che non riportano alcuna delimitazione di detto “edificato.

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 8):

[...] Comune

L’A.C. evidenzia che l’indicazione è riferita ovviamente non solo al contesto ma anche alla contestuale tipizzazione ai sensi del DM 1444/68 per i singoli edifici (edificato). Attraverso la campitura dei contesti sono stati classificati i singoli edifici sia in relazione allo stato di conservazione sia all’epoca di costruzione.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

SI prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Circa le Aree di espansione e le volumetrie prospettate nella tabella riportata in Relazione alla pag.129, rilevata la necessità di una rimodulazione delle stesse per le motivazioni già riportate, si rappresenta che non appare chiaro se i diritti volumetrici destinati al Comune per perequazione pari al 10% (ex art. 21 della L.R. n. 3/2005) siano aggiuntivi rispetto alle volumetrie riportate in tabella.

Nel merito dei comparti C1a e C1a, si evidenzia che i diritti volumetrici da destinare al Comune per perequazione, pari a 21.600 mc, presentano un valore differente rispetto al 10% delle volumetrie complessive previste.*

Per quanto riguarda le superfici da destinare a standard relative al comparto C1c, si rappresenta la necessità che dette superfici siano calcolate rispetto agli abitanti complessivi di comparto e non solo in relazione ai nuovi abitanti da insediare, offeso che lo stesso comparto comprende "volumi esistente" (stimati), realizzati su aree che il PdF vigente qualifica come "Zone B1 - produttive per attività primarie di tipo A, di valore paesaggistico, di rispetto dell'abitato, di valore ambientale."

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (pp. 8-9);

"[...] Comune

Circa i diritti volumetrici assegnati al comune è pacifico che gli stessi siano quota parte dell'intero realizzabile nel comparto; l'art. 2.2 delle NTA non lascia dubbi a proposito:

"ART. 2.2 INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (Ift)

1. L'indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile fuori terra, espresso in metri cubi, e la superficie territoriale, espressa in metri quadri."

Si concorda con il rilievo dell'ufficio circa l'indicazione dei diritti volumetrici destinati al comune per il Comparto C1a e C1a, che vanno correttamente quantizzati in 14.400 mc.*

Il Comparto C1c è stato ritipizzato in Contesto rurale come anzi detto per contrasto dell'area con le misure di tutela del PTA.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che gli elaborati sono stati aggiornati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"In riferimento agli elaborati grafici del PUG/P si rappresenta quanto segue.

"TAV. 21 - Previsioni Programmatiche - Sistema territoriale locale - ZONIZZAZIONE"

Nel merito dell'area qualificata dal PdF vigente come Zona C3.2 - Area a verde Pubblico posta immediatamente a Nord del PEEP, detta area, che il PUG/S qualifica, come già evidenziato. In maniera frammentata, si rappresenta che la classificazione delle aree proposta dal PUG/P non appare essere direttamente correlata a quanto proposto in sede di PUG/S.

Si rilevano altresì incongruenze nelle scelte pianificatorie tra PUG/S e PUG/P con riferimento a:

- aree che il PUG/S qualifica parte come CU3 - Contesto Urbano in via di Consolidamento e che il PUG/P classifica a sua volta parte come CU3, in coerenza con il PUG/S, e parte come Attrezzatura di interesse Comune (Giudice di Pace);*
- aree che il PUG/S qualifica come CU4 - Contesto Urbano Periferico e Marginale di tipo residenziale e che il PUG/P classifica ("TAV. 21.5") come Verde privato (sebbene la legenda presenti un colore differente, verde scuro, rispetto a quello rappresentato nella parte grafica) relativo alla Masseria Insarti e ad un'area di forma circolare presente ad ovest di detta maglia urbanistica."*

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 9);

"[...] Comune

Circa l'area qualificata dal PdF vigente come Zona C3.2 - Area a verde Pubblico, il Comune rappresenta che l'argomento è stato già affrontato tra i rilievi della parte strutturale del piano e si è convenuto ad integrare la normativa tecnica al fine di chiarire e rendere coerenti tra PUG/S e PUG/P le norme da applicare all'area in questione.

Si è già chiarito che la frammentarietà della pianificazione è frutto di una lettura dello stato dei luoghi.

Circa i rilievi inerenti gli elaborati grafici il Comune si impegna a correggere i refusi.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.1100/2017:

"Al fine di garantire una maggiore facilità di lettura degli elaborati grafici, si rappresenta che nella legenda non trovano corrispondenza alcuni simboli presenti nella parte grafica, in particolare sarebbe opportuno riportare anche nell'elaborato grafico le tabelle con le indicazioni relative alle Aree a standard (IST.13) e le Attrezzature ed impianti di interesse generale (Zone F) rappresentate."

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (pp 9-10):**"[...] Comune**

Circa i rilievi inerenti gli elaborati grafici il Comune si impegna a correggere i refusi.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, appare che nella legenda non trovano corrispondenza alcuni simboli presenti nella parte grafica, come già rappresentato nella DGR n. 1100/2017. Tali elaborati grafici devono essere pertanto aggiornati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

*"Per quanto riguarda le **Aree a standard** si evidenzia che la verifica andrebbe effettuata distinguendo tra le aree a servizio della residenza e le aree a servizio degli insediamenti produttivi, secondo quanto stabilito dall'art 3 e dall'art. 5 del DiM 1444/1968.*

Ciò premesso, entrando nel dettaglio:

Aree per l'istruzione: Si evidenzia che viene computata un'area (IST. 16 "Asilo Nido - Scuola Materna") prevista all'interno della Zona omogenea Dia, che, per le motivazioni di carattere generale già esposte, deve essere considerata come standard relativo alle aree produttive (da valutare ai sensi dell'art. 5 del DM 1444/1968). E pertanto, in tal caso la superficie complessiva per i residenti al 2029 risulterebbe inferiore rispetto a quanto prospettato.

Spazi pubblici attrezzati: Il PUC propone una superficie totale (generale) pari a 233.083 mq, corrispondente a 11.36 mq/ab (non già 11,53 mq/ab), prevedendo nuove aree di progetto. Si rappresenta, alla luce di quanto descritto in via generale (distinzione tra aree a standard per la residenza e insediamenti produttivi), che il calcolo proposto debba essere interamente rivisto.

Nel merito della verifica effettuata circa le Zone Omogenee A e B, si rappresenta che per il Parco Pubblico Monterrone, di progetto, non si applica, come rappresentato nella tabella, il co. 2, 2" capoverso dell'art. 4 del DIM. 1444/1968, in quanto lo stesso è applicabile solo nel caso in cui le aree a standard vengano reperite all'interno delle stesse Zone A e B. Il Parco Monterrone è localizzato in una Zona omogenea corrispondente ad una zona C, solo parzialmente edificata e pertanto non presenta i caratteri di "Zona B" di cui al D.M. (art. 2, lettera B) e conseguentemente va computato con la sua reale superficie."

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 10):**"[...] Comune**

Circa la distinzione tra aree a standard per la residenza e insediamenti produttivi il Comune ha già provveduto a modificare gli elaborati.

Si conviene inoltre che in ordine alle superfici a standard di progetto il Parco pubblico Monterrone (valutato con la superficie al doppio) vada riportato con la superficie reale in quanto ex Zona C.

Conferenza

La Conferenza prende atto”.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che gli elaborati sono stati aggiornati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Nel merito dell’elaborato grafico (TAV. 23.1) si rileva che l’area identificata come ver. 49, di progetto, debba essere rappresentata con il colore corrispondente al verde esistente (verde chiaro).”

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 10):

[...] Comune

Il Comune prende atto e si impegna a modificare l’elaborato.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica In data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che gli elaborati sono stati aggiornati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Parcheggi pubblici: il PUG/P prevede una superficie totale (generale) pari a 56.608 mq, corrispondente a 2,76 mq/ab. Il PUG propone 5 nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, due delle quali localizzate nella Zona D2 e D3. Si rappresenta la necessità di rivedere complessivamente la verifica proposta, con riferimento alla distinzione tra standard per le residenza e per le attività produttive.

Non si condivide la scelta di applicare il co. 2, 2° capoverso dell’ art 4 del D.M. 1444/1968, all’area indicata come “par. 50” dell’elenco, che si evidenzia essere riportata tra i parcheggi di progetto negli elaborati grafici (Tav. 23.1 e 23.2) senza la relativa dicitura “par 50”, in quanto la maglia cui appartiene detta area non presenta i valori delle Zone B di cui al DIM1444/1968.”

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (pp. 10-11):

[...] Comune

Il Comune prende atto e si impegna a modificare l’elaborato.

Conferenza

La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi appare che all’area a parcheggio Indicata come “par 50” viene ancora applicato Il co. 2, 2° capoverso dell’art. 4 del D.M. 1444/1968, scelta non condivisa come già rappresentato nella DGR n. 1100/2017. La relazione deve essere pertanto aggiornata.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Per quanto riguarda le “Attrezzature ed impianti di interesse generale - Zone F”, come già evidenziato nei rilievi regionali relativi al quadro delle conoscenze, vengono annoverate attrezzature tecnologiche ed altre dotazioni non propriamente riconducibili alla categoria di Zona omogenea di tipo F di cui al DIM 1444/68.

Si veda il caso del cimitero, per il quale si chiedono chiarimenti circa la riduzione della fascia di rispetto secondo

quanto prospettato nel PdF vigente ed in relazione alla normativa sanitaria di riferimento.

Si rammenta che per la riduzione della stessa è necessario il parere favorevole della ASL competente.”

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 11);

“[...] Comune

Si rinvia ai chiarimenti forniti in precedenza.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“In via generale si ritiene che il dimensionamento delle Aree a standard e delle Zone F debba essere più opportunamente contenuto nella Parte Strutturale del Piano, atteso che il Drag/PUG, nel merito degli standard della parte Programmatica, riporta quanto segue:

“Particolare cura dovrà essere dedicata alla valutazione della qualità e alla effettiva fruibilità degli standard e dei servizi previsti dal piano; in particolare, occorrerà superare la logica meramente quantitativa del DIM n. 1444/1968 ed introdurre strumenti di verifica della capacità prestazionale dei servizi”.

Si riporta estratto del verbale n.4 del 13-10-2017 (p.4);

“[...] Comune

In merito all'argomento, già trattato nella seduta del 13-10-2017 [p.11] e nella seduta del 18-10-2017 [p.3], con la proposta regionale di:

1. negli elaborati del PUG/S inserire il Contesto per servizi (esistenti e di progetto) riferiti alle Aree a standard ai sensi degli artt. 3 e 5 del DM 1444/68.
2. integrare negli elaborati del PUG/S il CU9 “Contesto per attrezzature pubbliche e di interesse Pubblico (Zone F)”, riportando integralmente anche tutte le “zone F” così come definite nel PUG/P al fine di rendere coerenti gli elaborati tra piano strutturale e piano programmatico.
3. che nel PUG/P i suddetti contesti siano dettagliatamente qualificati e classificati ai sensi del DM 1444/1968 sulla base della valutazione della qualità effettuata dall'A.C. in relazione alle esigenze contingenti del territorio.

Il Comune pur non condividendo, si adeguava ai rilievi regionali.

Da una rilettura relativa all'elenco degli elaborati di piano riportato nel Drag/PUG, il Comune rappresenta che la verifica del DM 1444/68 viene riportata tra gli elaboratificanti parte del PUG/P.

Regione

La Sezione Urbanistica, nel merito di quanto rappresentato da Comune, evidenzia che l'elenco riportante tra gli elaborati di PUG/P la verifica del rispetto del DM non fa riferimento alla verifica degli standard, bensì alla verifica del rispetto del D.M. o meglio all'elaborato di confronto tra contesti e zone omogenee, cosa opportunamente operata dal PUG di Ceglie Messapica.

Il fabbisogno pregresso, se esistente, come nel caso di specie, va individuato e soddisfatto nel PUG/S in quanto strettamente relazionato al dimensionamento di piano.

Pertanto rimane valido il rilievo regionale circa l'individuazione delle aree a standard delle zone A e B del DM, in merito al soddisfacimento del fabbisogno pregresso (riportando zone a standard esistenti e di progetto). Circa le Zone C, così come definite ai sensi del DM, non appare necessario il riporto della perimetrazione delle aree a standard, ma va evidenziato nei PUG/S l'obiettivo di Piano, se pari o superiore al minimo di legge. L'individuazione di dette aree avverrà in sede di PUE.

Comune

Il Comune non concorda e rimane sulla posizione di riportare le aree a standard nel PUG/P e le Zone F ai sensi del DM nel PUG/S.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

*“Nel merito della **Mobilità** si ritiene di poter condividere quanto operato dai PUG, fermo restando che tali contenuti devono essere più propriamente trasposti nella parte strutturale.*

In riferimento alla mobilità ciclistica richiamata con il bike-sharing, la stessa va correlata alle disposizioni normative vigenti in materia (LR1/2013).”

Si riporta estratto del verbale n.2 del 13-10-2017 (p. 12):

[...] Comune

I percorsi ciclabili e le relative stazioni sono già inserite nella Parte strutturale - Tavv. 19.1.1 e 19.1.2; le previsioni dei PUG sono conformi al disposto della LR. 1/2013.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

5. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARTE STRUTTURALE

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Preliminarmente si raccomanda che tutte le definizioni contenute nelle NTA, che siano in contrasto con quanto contenuto nella D.G.R. n.554/2017 “Intesa ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’art.A, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

Recepimento regionale” e ss.mm.ii., debbano essere riformulate.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 3):

[...] Comune

Si concorda e si provvederà di conseguenza; resta irrisolta la problematica inerente il cogente Regolamento Edilizio Tipo (RET) nazionale ed il Regolamento edilizio delegato in Puglia all’approvazione dei consigli comunali.

Conferenza

La conferenza prende atto e si riserva di verificare.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che gli elaborati sono stati aggiornati.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PARTE GENERALE

- *“ART. 1.1. - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO URBANISTICO COMUNALE*

Nell’elenco degli elaborati che costituiscono il PUG, si rappresenta la necessità, come già evidenziato, di modificare la scala di rappresentazione dell’elaborato TAV. 16.2.

Si richiede pertanto di portare a coerenza l’elenco degli elaborati riportato nelle NTA con gli elaborati trasmessi per il controllo di compatibilità.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (pp. 3-4):

[...] Comune

L’elaborato 16.2 riporta correttamente sulla testata la scala 1:5000; trattasi, tuttavia, di tavola ricognitiva del tutto ininfluenza al fini della pianificazione di progetto.

Regione

Si fa riferimento all’elenco degli elaborati riportato nell’indice delle N.T.A. a pag. 5. Si ritiene necessario il riporto corretto della scala grafica del citato elaborato grafico.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA sono state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

- ART. 1.6. - ABUSIVISMO

Nel merito al comma 3, si ritiene opportuno che venga eliminato il riferimento “agli immobili [...] e/o sanabili”, riformulando il comma 3 nel seguente modo:

“3. Le presenti N.T.A. si applicano esclusivamente agli immobili legittimamente edificati e/o sanati.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 4):

“[...] Comune

Il Comune chiarisce che la norma potrà essere applicata agli immobili che hanno in corso una procedura di sanatoria una volta che la stessa sia stata assentita dal Comune ai sensi della normativa vigente.

Conferenza

La Conferenza condivide e prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

Come già rappresentato nelle premesse, le definizioni contenute nelle N.T.A. devono essere adeguate a quanto riportato nella D.G.R. n. 554/2017 e D.G.R. n.648/2017.

In particolare si rileva che le definizioni riportate ai seguenti articoli risultano in contrasto con il RET ed appare opportuna una loro riformulazione in conformità con lo stesso:

- ART. 2.2 INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (Ift)
- ART. 2.6 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (Iff)
- ART. 2.7 SUPERFICIE COPERTA (Sc)
- ART. 2.8 SUPERFICIE DI PIANO (Sp)
- ART. 2.12 VOLUME DEGLI EDIFICI (V)
- ART. 2.13 DISTANZE.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 4):

“[...] Comune

Il Comune ha provveduto ad aggiornare le definizioni come richiesto.

Conferenza

La Conferenza prende atto e si riserva di verificare.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA sono state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.U.G.

CAPO III - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Nel merito dei PUE, ed in particolare per quanto attiene l'ART. 3.4, si consiglia di fare specifico riferimento al DRAG - Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), approvato con D.G.R. n. 2753 del 14-12-2010, ed in particolare alla Parte V “Struttura e contenuti del PUE.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 4):

“[...] Comune

Non si concorda, ritenendo sufficientemente chiaro quanto proposto.

Regione

Atteso che esiste un chiaro indirizzo regionale in merito alla "Struttura e contenuti del PUE", non si comprende la necessità dell'A.C. di prevedere con apposito articolo normativo un elenco di elaborati costituenti il Piano Esecutivo in difformità dalla stesso DRAG/PUE.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Il comune ha inteso mantenere l'elenco degli elaborati proposto in sede di adozione. Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"ART. 3.7 - PTA (Piano di tutela delle acque)

Tale articolo deve essere riformulato alla luce delle considerazioni di cui al parere della sezione regionale competente, rilasciato con nota prot. n. 5265 del 19-06-2017."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 5):

"[...] Comune

Con nota prot N. 29067 del 17/10/2017 il comune di Ceglie Messapica ha trasferito alla Sezione risorse idriche i chiarimenti riguardo ai rilievi di cui alla delibera DGR1100/2017.

Si rimane attesa del parere di detta Sezione.

Conferenza

La Conferenza prende atto e si riserva di verificare."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"TITOLO III - INVARIANTI E CONTESTI TERRITORIALI

CAPO IV

- ART. 4.3 CONTESTI TERRITORIALI - PREVISIONI STRUTTURALI

In via generale si ritiene opportuno evidenziare che la normativa riporta integralmente le descrizioni dei contesti già presenti nella relazione di piano. Al fine di evitare la ripetizione di contenuti e di semplificare la lettura e l'applicazione della normativa, si suggerisce di mantenere la parte più propriamente descrittiva all'interno della relazione di piano e di riportare nelle NTA della parte strutturale obiettivi (anche se già presenti nella relazione) e relativa normativa tecnica proposta dal PUG al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 5):

"[...] Comune

Il Comune evidenzia che trattasi di scelta voluta circa la reiterazione della parte più descrittiva perchè sia tutt'uno con l'applicazione della parte strettamente cogente.

Regione

La Regione non condivide atteso che la norma deve disciplinare con chiarezza gli interventi da effettuare nei singoli contesti rispetto agli obiettivi che si intende perseguire attraverso il PUG.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Il comune ha inteso mantenere la propria scelta. Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"a) Contesti urbani

- 4.3.1.a Contesto urbano storico medioevale - CUS1 - Zona omogenea A1

Non si condivide la scelta di riportare nelle NTA la previsione, peraltro non totalmente condivisa, di recuperare la Zona omogenea A1 "come seconde case anche da una utenza straniera".

Si rappresenta la possibilità, al fine di consentire un allineamento anche altimetrico della cortina edilizia

esistente, nel caso di nuove costruzioni (co.2), di inserire il parametro altezza che deve essere valutato in considerazione degli edifici adiacenti. “

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (pp 5-6):

“[...] Comune

Il Comune rappresenta che quanto proposto è in linea con le finalità di tutela del PUG. “Il PUG si attua per le Zone A1 secondo il seguente disposto:

- 1. Gli interventi edilizi sono consentiti previa redazione di Piano di Recupero; resta tuttavia in vigore l'attuale PdR sino alla redazione di un nuovo strumento esecutivo.*
- 2. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nelle altre trasformazioni conservative le densità edilizie di zona e fondiaria non devono superare quelle preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-architettonico; nella macro-zona omogenea A, inoltre, per le eventuali nuove costruzioni ammesse la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso i 5 mc/mq.*
- 3. Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni e/o integrazioni l'altezza massima non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico....”*

Si ricorda infine che l'area è vincolata con D.M.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“4.3.2.a Contesto urbano storico 1^ espansione post-medioevale - CUS2 - Zona omogenea A2

Si riporta quanto già espresso per l'articolo precedente nel caso di nuove costruzioni in merito all'altezza degli edifici.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.6):

“[...] Comune

La norma prescrive infatti al 3^ comma:

“3. Negli interventi edilizi non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tenere conto delle soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.”

Definire un'altezza significa autorizzare comunque le costruzioni sino all'altezza così stabilita a prescindere dal locale contesto insediativo che è quello che il piano mira a salvaguardare.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“4.3.3.a Contesto urbano storico 2^ espansione ottocentesca - CUS3 - Zona omogenea A3

Non si condivide la scelta proposta relativa a:

Rapporto di copertura (70%); l.f.f. fondiaria (5 mc/mq), distanza dai confini, (“3 mt. con un minimo di 6 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”).

Si rappresenta che lo stesso PdF vigente per le Zone A2 (parte delle quali rientranti nel contesto analizzato) prevede degli indici più restrittivi: R.C. pari a 60%; l.f.f. pari a 4,5 mc/mq e distanze differenti (pari a 10 tra edifici e 5 dai confini). Si consiglia il riporto di detti parametri nelle previsioni di PUG.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.6):

[...] Comune

Il Comune chiarisce che tale decisione è volta a contrastare fenomeni di abbandono dell'edificato esistente, tra l'altro gli indici proposti rientrano nei limiti consentiti dal DM 1444/68.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"4.3.4.a Contesto urbano consolidato - CU2 - Zona omogenea B1*

Non si condivide la scelta relativa ai parametri urbanistici proposti, atteso che risultano peraltro più permissivi rispetto al PdF vigente, proponendo un l.f.f. pari a 5 mc/mq (anziché 4,5 mc/mq del Pdf della Zona Residenziale Esistente - A2, e 3,5 mc/mq della Zona residenziale di completamento - A3, che in parte corrisponde al contesto proposto dal nuovo piano). Il PUG propone una Superficie Permeabile pari a 20%, condivisibile, cui deve, a parere di questa sezione, aggiungersi il valore relativo alla superficie coperta, che in ogni caso non dovrebbe essere superiore rispetto a quello del PdF vigente (pari a 60% per le ex Zone A2 e 40% per le ex Zone A.3)."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.6):

[...] Comune

Il Comune chiarisce che tale decisione è volta a contrastare fenomeni di abbandono dell'edificato esistente, tra l'altro gli indici proposti rientrano nei limiti consentiti dal DM 1444/68.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"4.3.5.1.a Contesto urbano in via di consolidamento - CU3 - Zona omogenea B2

Il PUG propone una Superficie Permeabile pari a 25%, condivisibile, cui deve, a parere di questa sezione, aggiungersi il valore relativo alla superficie coperta, che in ogni caso non dovrebbe essere superiore rispetto a quello del PdF vigente (pari a 40% per le ex Zone A4 cui corrisponde il contesto del PUG)."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.7):

[...] Comune

Il Comune chiarisce che tale decisione è volta a contrastare fenomeni di abbandono dell'edificato esistente, tra l'altro gli indici proposti rientrano nei limiti consentiti dal DM 1444/68.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"4.3.5.2.a Contesto urbano In via di consolidamento - CU3 - Zona omogenea B3

Nel merito, si rappresenta che la suddivisione proposta all'interno della normativa tecnica tra CU3 - Zona Omogenea B2 e CU3 - Zona omogenea B3 non trova riscontro nell'elaborato "Relazione" e nei relativi elaborati grafici che delimitano e individuano i Contesti del PUG/S (Tav. 20.1 e 20.2). Si chiedono chiarimenti in merito al fine di comprendere in quale zone si debba applicare la normativa proposta.

Entrando nei merito di detto articolo non si comprende il riferimento alle Us (Urbanizzazioni secondarie) atteso che detto Contesto risulta assimilato alla Zona Omogenea B (83) del DIM. 1444/1968, e non già ad una Zona omogenea del tipo C, per la quale, in sede di Piano Attuativo, valutare le relative aree a Standard."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.7):

"[...] Comune

Il Comune rappresenta che detta suddivisione tra le zone individuate come CU3 - Zona omogenea B2 e B3 è contenuta all'interno degli elaborati facenti parte del PUG/P. Propone di inserire un comma all'interno dell'articolo citato che riporti il riferimento agli elaborati grafici di PUG/P all'interno dei quali è possibile ritrovare detta suddivisione.

Conferenza

La Conferenza prende atto e si riserva di verificare."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA sono state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

*"4.3.6.a Contesti urbani periferici e marginali con insediamenti di tipo residenziale - CU4 - Zona omogenea B4
Nel Contesto in questione le NTA richiamano gli "indici planovolumetrici del Piano di Lottizzazione". Al fine di una maggiore chiarezza si ritiene necessario il riporto degli indici e parametri urbanistici da applicare."*

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.7):**"[...] Comune**

I piani comunali generali dettano le norme per i piani attuativi; non recepiscono norme di dettaglio già in essere da parte di strumentazione esecutive.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"4.3.7.2.a Contesto residenziale di alto valore paesaggistico - CU6a - Zona omogenea C2

Non si ritiene opportuno, all'interno della normativa di PUG, fare riferimento all' "attuale PdF" e ricostruire all'interno delle stesse NTA di PUG le vicende che hanno motivato la mancata attuazione di detta area rispetto a quanto previsto dalla variante che interessò il piano. Si consiglia di mantenere detta parte solo nella Relazione del PUG (relazione pag. 114) e al fine di facilitare l'applicazione della norma, si ritiene necessario definire più chiaramente gli interventi attuabili, atteso che, tra l'altro, dall'elaborato grafico di PUG/S corrispondente (TAV. 20.1) non si evince la suddivisione cui la norma fa riferimento tra i comparti 1 e 2 richiamati."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (pp.7-8):**"[...] Comune**

La descrizione aiuta a definire la parte più strettamente prescrittiva a causa della complessità anche giudiziaria dell'evoluzione urbanistica dei luoghi, si eliminerà il riferimento al "PdF vigente" nella parte normativa.

Sia nella tav. 20.1, sia 20.2 sono chiaramente definiti i comparti CU6a e CU6b; le relative norme non lasciano spazio a dubbi (l'uno è una zona di completamento C2, l'altra un parco urbano).

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi permane il riferimento al "vigente Strumento urbanistico", a differenza di quanto affermato dal Comune della seduta n. 3 della Conferenza di servizi. Le NTA devono essere pertanto aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"4.3.9.a Contesti urbani per attività produttive - CU7 - Attività produttive esistenti - Zona omogenea D1

Si ritiene opportuno, come già rappresentato, evitare il riferimento al "PdF vigente" e riportare i parametri

urbanistici cui si fa riferimento al fine di agevolare l'applicazione della norma."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 8):

"[...] Comune

Si eliminerà il riferimento al Pdf e non si ritiene opportuno riportare nelle NTA di PUG le norme dei Piani esecutivi".

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di teglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA sono state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"b) Contesti Rurali

- 4.3.0.2.b Nuove costruzioni

Nel merito è necessario inserire nella parte strutturale del piano il riferimento al lotto minimo di intervento, che in ogni caso non dovrà essere inferiore ai 10.000 mq."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.9):

"[...] Comune

Il Comune conferma la dimensione proposta del lotto minimo, in quanto deriva da una attenta lettura del territorio, che già dal Medio Evo era suddiviso in terreni divisi in tomoli (8.000 mq). Il Piano fa proprie le tradizioni storico-identitarie del luogo.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"art. 4.3.0.2b - art. 4.3.03.b

Paesaggio

Si ritiene che gli ampliamenti a tantum dei manufatti in pietra a secco previsti al comma b. 2 dell'art. 4.3.03.b delle NTA non debbano in ogni caso eccedere il 100% della superficie utile del manufatto da ampliare. Si ritiene necessario chiarire il rapporto tra le previsioni relative alle nuove costruzioni dei contesti rurali (art. 4.3.0.2b) e le norme specifiche dei contesti e delle invarianti.

Urbanistica

- 4.3.0.3.b Interventi di adeguamento a fini abitativi dei manufatti in pietra a secco con aumento di volumetria*

Non si condivide la possibilità prevista al co. b di consentire ampliamenti a tantum nella misura massima non superiore a 100 mc. Si ritiene che detti ampliamenti possano essere consentiti, come già specificato per gli aspetti paesaggistici sino ad un massimo del 100% della superficie utile del manufatto da ampliare ed in ogni caso nella misura massima di 75 mc.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.9):

"[...] Comune

Si concorda con quanto proposto circa l'aumento max da contenere al 100% della superficie utile del manufatto da ampliare. Il Comune propone la riscrittura della norma nel modo seguente:

2. Gli ampliamenti a tantum non possono eccedere il 100% della superficie utile da ampliare e potranno essere realizzati nella misura massima non superiore a 75 mc.

Le modalità di aggregazione sono quelle di cui all'ultimo comma del successivo punto c) e, solo per gli ampliamenti "a tantum" di misura max non superiore a 75 mc, è possibile derogare dalle distanze dal confine nei limiti consentiti dal Codice Civile".

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“4.3.0.4.b Interventi di manutenzione, recupero o restauro dei manufatti in pietra a secco

d) Requisiti di abitabilità/agibilità

Nel merito si rappresenta che il richiamato punto c) dell’art. 4.3.0.3.b non è “successivo”, ma precedente.”.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.9):

[...] Comune

Il Comune provvederà a modificare il refuso.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“4.3.1.b Contesti rurali periurbani - CR1

4.3.2.b Contesti rurali multifunzionali a valenza panoramica e naturalistica - CR2

4.3.3.b Contesti rurali multifunzionali a carattere agricolo - CR3

4.3.4.b Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico - CR4

4.3.5.b Contesti rurali a prevalente funzione agricola - CR5

In riferimento al lotto minimo riportato nei contesti rurali di cui sopra, si propone, come già rappresentato in via generale, in ogni caso, una dimensione non inferiore ai 10.000 mq.”.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (pp. 9-10):

[...] Comune

Il rilievo regionale circa la dimensione del lotto minimo relativo ai contesti rurali in generale appare superato e condiviso (8.000 mq).

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“4.3.2.b Contesti rurali multifunzionali a valenza panoramica e naturalistica — CR2

Paesaggio

Si ritiene inoltre non condivisibile l’iff.0,3 mc/mq relativo alla previsione di attività di ristorazione e servizi annessi del CR 2 Contesto rurale multifunzionale a valenza panoramica e naturalistica di cui all’art. 4.3.2.b delle NTA.

Urbanistica

Nel merito del dell’ART. 4.3.2.b, nel merito dell’iff riportato, pari a 0,3 mc/mq (“solo per le attività di ristorazione e servizi annessi”), si rappresenta che appare incongruo e deve essere modificato in 0,03 mc/mq.”.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 10):

[...] Comune

Nel merito dei rilievi regionali circa l’art. 4.3.2.b, in relazione all’iff riportato, pari a 0,3 mc/mq, il Comune

rappresenta che la scelta è stata fortemente motivata dal PUG sia in relazione alla tutela paesaggistica (in tutte le sue componenti), sia rapportata allo sviluppo economico con attività tra le più ecocompatibili (sviluppo della enogastronomia e connesse al tempo libero ed alla ricreazione), sia per evitare il proliferare di residenze, non consentite dalla norme del PUG nemmeno aifini "agricoli".

A Ceglie, solo per ribadire l'importanza economica della gastronomia locale, sono presenti ben 80 attività di ristorazione (con alcune eccellenze assolute segnalate dalle riviste internazionali) molte delle quali insediate in quest'area.

Il PUG, secondo gli intendimenti reiteratamente esposti nel DRAG e nello stesso PPTR, muove, specie in quest'area, nella prospettiva di mettere insieme tutele e sviluppo in una visione dinamica del territorio, che non ne comprometta i tratti di lungo periodo (invarianti), ma che non può corrispondere solo a funzioni regolative (come i PRG) e ha l'obbligo di guardare all'evoluzione socio economica dello stesso.

Operare acriticamente, con norme "a prescindere", ancora una volta non contestualizzate, non condivise e non comprese dagli stessi cittadini cui sono rivolte e che devono essere i principali attori nella loro applicazione, serve solo ad incentivare e perpetuare le antiche cattive abitudini del passato che hanno portato ad ogni forma di diffusa edilizia più o meno "spontanea".

Attesa la presenza delle tutele (PTA e PPTR) nel contesto, l'area da utilizzare per la ristorazione risulterebbe essere pari assai ridotta.

Conferenza

La Conferenza si riserva di decidere nel merito nelle prossima seduta."

Si riporta estratto del verbale n. 4 del 23-10-2017 (p.3):

"[...] Regione

La Regione propone di procedere, per le aree da destinate a ristorazione, ad uno studio di dettaglio con uno strumento urbanistico esecutivo, di iniziativa pubblica o privata, attraverso la definizione di comparti la cui dimensione minima deve essere pari a 24.000 mq. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 5 del DM 1444/68 e dalla normativa vigente nazionale.

L'I.F.T. proposto è pari a 0,2 mc/mq. Nel PUG/P detto contesto verrà classificato come Zona D4 (produttiva di ristorazione).

La Regione propone di integrare la norma del contesto CR2 come di seguito indicato prevedendo che nei PUE:

- *Dovrà essere garantita una Superficie Permeabile non inferiore al 70% della superficie del lotto.*
- *Le superfici a parcheggio e o carrabili devono essere realizzate secondo una delle seguenti modalità costruttive anche combinate tra di loro:*
 - *con elementi lapidei locali e/o con masselli autobloccanti in argilla posati a secco atti a determinare una superficie drenante funzionale ad un rapido passaggio delle acque meteoriche nel sottosuolo che assicurino comunque una permeabilità dei giunti e delle aperture superficiali con una capacità drenante non inferiore al 20% della superficie;*
 - *con grigliato erboso carrabile in materiale plastico ecocompatibile ad alveoli, posato in opera su misto di cavo a permeabilità totale;*
- *Dovrà essere limitata il più possibile la realizzazione di nuovi tracciati viari e comunque gli stessi non dovranno essere impermeabilizzati.*

Ancora si propone di integrare la norma come di seguito:

- *dovrà essere garantita la qualità paesaggistica e la continuità ecologica degli spazi aperti pubblici e privati (parcheggi, piazzali, aree di sosta, aree a verde attrezzato, aree di pertinenza, ecc) con:*
 - *elementi di connessione quali filari di alberi, quinte arborate/arbustive lungo la viabilità di piano e disegnando il sistema del verde in maniera più possibile continua;*
 - *specie arboree ed arbustive forestali autoctone alfine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono;*
- *le nuove recinzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con muretti a secco;*
- *i muretti a secco esistenti dovranno essere salvaguardati nei limiti delle previsioni dei PUE.*

Comune

Il Comune concorda.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“4.3.4.b Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico — CR4

Si evidenzia che nel caso del CR4 la normativa non riporta la dimensione del lotto minimo di intervento, che si ritiene utile inserire (pari a 10.000 mq).”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (pp 10-11):**“[...] Comune**

Il Comune rappresenta che la norma così come formulata tende a una forte tutela delle caratteristiche del contesto sia limitato ai soli caratteri inerenti la conduzione e sicurezza delle aree boscate e fruizione con percorsi di mobilità lenta sia con indice estremamente contenuto (0,01 mc/mq).

L’ultimo comma dell’articolo in questione va così riformulato:

“Non sono consentiti nuovi frazionamenti salvo quelli rivenienti da successioni ereditarie.”

Conferenza

La Conferenza prende atto”.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA sono state aggiornate.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.11);**“[...] Ecologia**

- *4.3.4.b Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico — CR4*

*Inoltre, in relazione al contesto rurale CR4 disciplinato dall’art. 6.2.5 “Zona E4 - zona agricola di salvaguardia e di interesse ambientale e paesaggistico con prevalenza di bosco e/o macchia * SIC” si evidenzia che le NTA, non riportano riferimenti a quanto previsto dal Piano di gestione del SIC “Murgia del sud est” IT 9130005, approvato con D.G.R. n. 432 del 06 aprile 2016.*

Si prescrive pertanto di inserire nelle NTA i detti riferimenti normativi e di verificare la coerenza delle NTA riferite a tale contesto con i previsti regimi di tutela e salvaguardia, con particolare riferimento all’art. 23 del Regolamento del Piano di Gestione del SIC.”

Comune

Nel merito del rilievo circa la presenza dell’area SIC il Comune si impegna ad integrare la norma relativa al contesto CR4 nel modo seguente:

“gli interventi da realizzare in area SIC dovranno essere compatibili con quanto previsto nel Piano di Gestione del SIC approvato con D.G.R. n. 432 del 06 aprile 2016. Forse meglio nello strutturale”

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

Si ritiene opportuno integrare la normativa proposta con il riferimento alla Distanza dai confini, non inferiore ai 5 ml; Distanza tra fabbricati, non inferiore a 10 ml; Distanza dal ciglio stradale da valutare in relazione a

quanto prospettato dal vigente Codice della strada D.lgs n. 285/92.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 11):

[...] Comune

Il Comune concorda con il riportare dette distanze nella parte strutturale del Piano, salvo quanto disposto dall'Art. 4.3.0.3.b.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Parte delle aree rientranti nei contesti rurali disciplinati dalla normativa su riportata è interessata da una Zona di protezione Speciale idrogeologica di tipo A. Nel merito si ritiene che la normativa debba essere integrata, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali viene riportato il seguente: “controllare e mitigare il rischio idraulico del territorio.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 11):

[...] Comune

La norma art. 3.7 delle NTA, peraltro oggetto di integrazione per le osservazioni inerenti il PTA, vale su tutte le aree interessate dalle tutele dello stesso PTA a prescindere dalla loro normativa urbanistica.

Regione

Appare opportuno rammentare all'inizio degli articoli riferiti ai Contesti Rurali il richiamo della disciplina di cui all'art.3.7, al fine di chiarire quanto consentito.

Comune

Il Comune ritiene che la norma così come formulata risulta essere sufficientemente chiara.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Il comune ha inteso mantenere la propria scelta. Si prende atto degli esiti della conferenza.

PARTE PROGRAMMATICA

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“TITOLO IV - ZONIZZAZIONE E USO DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO V - ZONE RESIDENZIALI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- **ART. 5.2 AREE PER LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE (US)**

Come già rappresentato nei rilievi regionali di carattere generale sul PUG/P (paragrafo 4), si ritiene che la parte relativa alle mera verifica quantitativa delle Aree a standard e delle Zone F debba essere più opportunamente contenuta nella Parte Strutturale del Piano, lasciando alla parte Programmatica solo la “valutazione della qualità e ... la effettiva fruibilità degli standard e dei servizi previsti dal piano[...].”

Nel merito della valutazione quantitativa proposta, si evidenzia che la normativa propone un totale di 18 mq/ab di US, in contrasto con quanto riportato nella parte descrittiva del piano.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 12):

[...] Comune

Il Comune rappresenta che nella parte strutturale di piano verrà inserita una norma relativa alle quantità complessive delle aree a standard esistenti e di progetto previste.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Tale rilievo risulta superato (verbale n.4 del 23-10-2017, p 4).

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:**“Art. 5.3.2 - Nuove edificazioni e PUE*”**

La norma introduce dei parametri (tabella A) in relazione ai quali usufruire del bonus volumetrico previsto dall'art. 12 della L.R. n. 13/2008. Nel merito si rappresenta che la “Certificazione di sostenibilità degli edifici” (art. 9 della stessa legge regionale) è valutata attraverso un sistema “di procedure univoche e normalizzate”, secondo quanto previsto all'art. 10 “Disciplinare tecnico e linee guida”. Pertanto si condivide la scelta di “graduare” gli incentivi volumetrici previsti, ma tale “graduazione” deve essere riferita ai criteri stabiliti dalla legge regionale di riferimento (Protocollo Itaca).”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 12):

“[...] Comune

L'art. 5.3.2 delle NTA già dispone che la proposta incentivante del PUG va verificata “nel rispetto di quanto già previsto dalla L.R. 13/08” e delle relative parti applicative (Protocollo ITACA) e di norme europee sovraordinate - Direttiva Europea 2010/31/UE “Energia e diminuzione delle emissioni”- in vigore dal 2021.

Verrà aggiunto nella norma il seguente comma:

“Gli incentivi volumetrici previsti non possono essere cumulabili con altri incentivi volumetrici previsti da norme regionali e/o statali.”

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:**“Art. 5.5 - ZONA EDIFICATA - ZONA OMOGENEA B****ART. 5.5.4 Zone B1 - Zone sature****ART. 5.5.5 Zone B2 - Zone di completamento edilizio****ART. 5.5.6 Zone B3 - Zone di completamento in contesto periurbano****ART. 5.5.7 Zone di completamento in contesto periferico - Zona omogenea B4**

Si rappresenta che i parametri urbanistici relativi a: Rc, Dc, Df, Ds e i Parcheggi (ex L. n. 122/1989) andrebbero più propriamente riportati nella parte strutturale.

Si evidenzia la necessità, per una maggiore comprensione di quanto proposto, di modificare il riferimento al co. 4 dell'art. 2.7 riportato all'ART.5.5.5, tenuto conto che le NTA del PUG di Ceglie Messapica non contengono alcun art. 2.7.”.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (pp. 12-13):

“[...] Comune

Il Comune non concorda rappresentando che nella parte Strutturale vengono già definiti i parametri relativi alle volumetrie massime consentite.

I valori riferiti alle Distanze (Dc, Df, Ds) e i Parcheggi (ex L. n. 122/1989) in ogni caso sono cogenti e richiamano norme nazionali.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Il comune ha inteso mantenere la propria scelta. Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:**“Art. 5.6 - ZONA OMOGENEA DI ESPANSIONE C****Art. 5.6.4 Zona di espansione C1****Art. 5.6.5 Zona di espansione C2**

Come già evidenziato per le Zone omogenee del tipo B, si ritiene che i parametri urbanistici riportati all'art.

5.6.4 relativi a: Rc, Dc, Df, Ds e i Parcheggi (ex L. n. 122/1989) andrebbero più propriamente contenuti nella parte strutturale. Per quanto attiene l'art. 5.6.5. si suggerisce di riportare i parametri del Piano di Lottizzazione a.5 da applicare, cui si fa riferimento.”.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.13):

“[...] Comune

Il Comune non concorda rappresentando che nella parte Strutturale vengono già definiti i parametri relativi alle volumetrie massime consentite.

I valori riferiti alle Distanze (Dc, Df, Ds) e i Parcheggi (ex L. n. 122/1989) in ogni caso sono cogenti e richiamano norme nazionali.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“CAPO VI - ZONE DESTINATE AD ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

Art. 6.0 - ZONE PRODUTTIVE: SUDDIVISIONE E NORME GENERALI

In via generale non si condivide la scelta di riportare i parametri urbanistici relativi alle aree produttive all'interno del PUG/P.

Il dimensionamento di Piano per le aree produttive, così come per le aree residenziali, andrebbe più propriamente contenuto e verificato all'interno delle previsioni strutturali.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 13):

“[...] Comune

Il Comune non concorda rappresentando che nella parte Strutturale vengono già definiti i parametri relativi alle volumetrie massime consentite.

I valori riferiti alle Distanze (Dc, Df, Ds) e i Parcheggi (ex L. n. 122/1989) in ogni caso sono cogenti e richiamano norme nazionali.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

*“Art. 6.1.1.a - Zona D1a - Zona per attività produttive esistente **

*Art. 6.1.1.b - Zona D1b - Zona per attività produttive esistente **

Le eventuali premialità consentite e gli incrementi volumetrici previsti vanno valutati e riportati all'interno del PUG/S.”.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (pp. 13-14):

“[...] Comune

Il Comune rappresenta che le norme introdotte sono tese alla riqualificazione dell'esistente la cui applicazione è subordinata “a studio unitario di dettaglio effettuato dalla Pubblica Amministrazione o dai privati ed esteso all'intera area interessata, vengono introdotti i seguenti elementi e rispettati i seguenti standard prestazionali comunque anche ulteriori elementi/standard indicati dalle Linee guida Aree produttive del PPTR...”

Rimane facoltà dell'Amm.ne Com.le incentivare la riqualificazione delle proprie aree produttive che risentono della scarsa considerazione estetica, urbanistica e inerente l'arredo urbano con cui sono state realizzate in passato.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Non si ritiene opportuno, all’interno di nuova pianificazione, il riferimento alla normativa del Programma di Fabbricazione, ma sarebbe più corretto, anche al fine di garantire una maggiore autonomia e leggibilità del PUG, il riporto, laddove necessario, della normativa che si intende integrare.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 14):**[...] Comune**

Si rappresenta che il Comune non ritiene si debba riportare all’interno delle NTA di piano la normativa di dettaglio dei piani esecutivi.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:**“Art. 6.1.2 - Zona D2 - Nuova zona per attività produttive artigiana)li e commerciali**

Ferma restando quanto rappresentato in via generale per le Zone produttive, si ritiene necessaria l’integrazione della norma prevista con l’introduzione dei parametri relativi agli standard da inserire all’interno delle aree produttive di previsione, nei limiti previsti dall’art. 5 punto 1 e punto 2 del D.M. n. 1444/1968, sempre da valutare all’interno del PUG/S.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 14):**[...] Comune**

Si concorda per l’introduzione della norma pur avendo valenza il DM 1444/68 a prescindere dal riporto nella normativa di piano. Non si concorda per quanto già motivato il riporto nel PUG/S.

Regione

Si rappresenta che i parametri proposti dal DM rappresentano dei limiti inderogabili, che l’A.C., può in ogni caso modificare prevedendo maggiori aree da destinare a standard”.

Tale rilievo risulta superato (verbale n.4 del 23-10-2017, p 4).

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:**“Art. 6.1.3 - Zona D3 - Zona Alberghiera**

I valori relativi a Us, Dc, Ds (quest’ultimo da valutare in relazione a quanto stabilito dal vigente D.Lgs n. 285/92), e Parcheggio vanno più propriamente riportati nel PUG/S.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 14):**[...] Comune**

Il Comune non concorda con il rilievo regionale, come già rappresentato per i Contesti analizzati in precedenza e si riserva di modificare la norma della art. 6.1.3 eliminando il seguente comma:

“Gli interventi edilizi in tali zone sono subordinati alla preventiva approvazione di strumento urbanistico esecutivo esteso all’intero comparto oppure, nell’ambito di un obbligatorio preventivo studio complessivo dell’intero comparto da assentire dall’Amm.ne, mediante subcomparti delle dimensioni non inferiori a 10.000 mq”.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:**“ART. 6.2 - Zone “E” per attività primarie: generalità ***

Si rappresenta che il richiamato art. 4.3.1.b non riporta la normativa relativa alle “nuove costruzioni”, pertanto sarebbe più appropriato fare riferimento all’art. 4.3.0.2.b.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.15):

"[...] Comune

Il Comune concorda con la eliminazione del refuso.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica In data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"ART. 6.2 - Zone "E" per attività primarie: generalità *

Per quanto attiene il co. 2, applicabile alle nuove costruzioni riferite all'azienda agricola, appare auspicabile che la sua applicazione sia riferita alla data di adozione del Piano (e non già di entrata in vigore)."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 15):

"[...] Comune

La norma è stata così modificata a seguito di accoglimento di osservazione da parte dei C.C. ia cui decisione non è censurabile in base di disposto ad alcun disposto di legge.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"ART. 6.2 - Zone "E" per attività primarie: generalità *

Per quanto attiene il co. 3, si evidenzia che l'applicazione dello stesso è auspicabile sempre nei limiti prescritti dai parametri urbanistici relativi alla Zona Omogenea di piano."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 15):

"[...] Comune

Trattasi di norme di indirizzo generale "Generalità" ovviamente subordinate ai parametri dettati per ognuna delle 5 zone - E1, E2, E3, E4, E5 - inerenti per la parte rurale.

Conferenza

La Conferenza prende atto."

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

"Art. 6.2.2 - Zona E1 - Zona agricola in ambito periurbano*

Art. 6.2.3 - Zona E2 - zona agricola multifunzionale a valenza panoramica e naturalistica*

Art. 6.2.4 - Zona E3 - zona agricola multifunzionale a carattere agricolo *

Art. 6.2.5 - Zona E4 - zona agricola di salvaguardia e di interesse ambientale e paesaggistico con prevalenza di bosco e/o macchia *

Art. 6.2.6 Zona E5 - zona agricola produttiva

Si ritiene opportuno che i parametri urbanistici relativi alle Dc e Ds siano riportati nella Parte Strutturale del Piano ed in ogni caso non siano inferiori rispetto a quanto prospettato dal DIM 1444/1968 e dal Codice della Strada in riferimento alle distanze dalla strada."

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 15):

"[...] Comune

Il Comune non concorda con il rilievo regionale, come già rappresentato per i Contesti analizzati in precedenza.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Reaionale n. 1100/2017:

“Art. 7.1.1 - F1 - Attrezzature cimiteriali

Si rappresenta che il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie n. 1265/1934 impone un divieto di edificazione (“È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale”).

Si chiedono chiarimenti circa il dimensionamento dell’area di rispetto cimiteriale proposto dal PUG/P, che appare essere inferiore rispetto a quanto previsto dalla norma e si rammenta che ogni eventuale riduzione della stessa fascia deve avvenire con Delibera di Consiglio Comunale previa acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p.16):

“[...] Comune

Il Comune ha già rappresentato che l’area di rispetto è conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente e non ho subito modifiche con il PUG.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Rilievi di cui alia Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“Art. 7.1.7-F7-Parco a valenza territoriale in località “Olmo”

Il riferimento al citato art. 3.5.2.4.2 non trova riscontro nella normativa tecnica. Nel merito di quanto proposto, ferma restando la necessità di riportare detto articolo all’interno della parte strutturale, si fa proprio quanto già rappresentato nei rilievi regionali espressi dal Compente Servizio regionale in merito agli Usi Civici che interessano l’area in oggetto.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 16):

“[...] Comune

Detto articolo, come l’art. 7.1.10, sarà eliminato a seguito di quanto concordato nella seduta del 09-10-2017

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messaplica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“TITOLO IV- NORME FINALI E TRANSITORIE

Nel merito si rappresenta la necessità di modificare Terrore materiale che riporta “Titolo IV” e non “Titolo V”, come sarebbe più opportuno, vista la presenza di un Titolo IV riportante “ZONIZZAZIONE E USO DEL TERRITORIO COMUNALE”.

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 16):

“[...] Comune

Il Comune concorda con quanto rappresentato nel rilievo regionale.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messaplica in data 25-10-2017 adeguati agli esiti della Conferenza di servizi risulta che le NTA siano

state aggiornate.

Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

“CAPO IX - ESECUZIONE DEL PUG

In generale si ritiene che detto titolo vada inserito nella parte strutturale del piano, facendo riferimento a normativa di carattere sovraordinato che in ogni caso non risulta modificabile dal PUG/P (si pensi alle limitazioni poste in relazione alle differentif asce di rispetto riportate).”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (pp.16-17):

*“[...] **Comune***

Il Comune concorda con il riporto delle fasce di rispetto e relativa normativa nella parte strutturale del piano.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Dalla verifica effettuata dalla Sezione Urbanistica regionale relativa agli elaborati consegnati dal Comune di Ceglie Messapica in data 25-10-2017, adeguati agli esiti della Conferenza di servizi, risulta che il CAPO IX permane nella parte programmatica del Piano e non è stato trasposto nella parte strutturale come concordato in sede di conferenza di servizi.

6.REGOLAMENTO EDILIZIO

“Rilievi di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1100/2017:

Circa il Regolamento Edilizio, si rappresenta che, ai sensi della L.R. n. 3/09, lo stesso rientra nella esclusiva competenza comunale.

Tuttavia si evidenzia che tale elaborato forma parte, in ogni caso, degli elaborati di Piano previsti dal DRAG/ PUG.

Nel merito del Regolamento edilizio si ricorda altresì che, ai sensi della L.r. n. 1/2013, “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”, rientra tra gli altri obblighi per il Comune, l’inserimento di norme per la realizzazione di spazi comuni attrezzati negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche per il deposito di biciclette.”

Si riporta estratto del verbale n.3 del 18-10-2017 (p. 17):

*“[...] **Comune***

Appare singolare il rilievo regionale:

- *la L.R. n. 3/2009 è intervenuta dopo il DRAG (2007) ed ovviamente “tempus regit actum” come dice il Drag, ha prevalenza sulle disposizioni precedenti;*
- *in altro piano la stessa regione ha rimesso il Regolamento con la motivazione che non era più attinente al proprio esame;*
- *il Comune ha già un Regolamento vigente che ovviamente rimarrà in vigore sino all’approvazione del nuovo.*

Nella Redazione del nuovo Regolamento il comune si farà carico, nell’ambito delle proprie competenze, peraltro attribuitegli dalla Regione, della ottemperanza ai disposti di legge, compresa la L.R. n. 1/2013 parimenti a quanto già fatto nel PUG.

Conferenza

La Conferenza prende atto.”

Si prende atto degli esiti della conferenza.

Tutto ciò premesso e preso atto del parere motivato definitivo espresso dalla Autorità Competente in materia ambientale (Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia), preso atto della dichiarazione del Comune di Ceglie Messapica sulla corrispondenza degli elaborati del PUG alle determinazioni della Conferenza di Servizi, ferma restando le modifiche che l’A.C. è tenuta ad apportare agli elaborati di piano che risultano

non essere stati adeguati agli esiti della conferenza come riportato in narrativa, si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi e di conseguenza:

- di attestare la compatibilità del PUG del Comune di Ceglie Messapica rispetto alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 3/08/2007;
- di esprimere parere di compatibilità paesaggistica del PUG del Comune di Ceglie Messapica al PPTR ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR.

Si da' atto infine che gli elaborati che costituiscono il PUG di Ceglie Messapica adeguato alle determinazioni della Conferenza di Servizi, consegnati su supporto informatico (due dvd) e firmati digitalmente dai progettisti durante la seduta n.5 del 25/10/2017, sono i seguenti:

PARTE STRUTTURALE

Sistema territoriale di area vasta

1.	TAV1	Inquadramento territoriale	Scala 1: 100000
2.	TAV1.1	Altimetria	Scala 1: 25000
3.	TAV2.1	PTCP	Scala 1: 100000
4.	TAV2.2	PTCP	Scala 1: 100000
5.	TAV2.3	PTCP	Scala 1: 100000
6.	TAV3.1	PPTR Struttura Storicoculturale	Scala 1: 25000
7.	TAV3.2	PPTR Struttura Botanicovegetazionale	Scala 1: 25000
8.	TAV3.3	PPTR Struttura Idrogeomorfologica	Scala 1: 25000
9.	TAV4	PTA Aree a protezione speciale idrogeologica	Scala 1: 25000
10.	TAV 5	ENAC	Scala 1: 25000
11.	TAV 6	PAI	Scala 1: 25000
12.	TAV 7	AREE percorse dal fuoco	Scala 1: 25000

Sistema territoriale locale

13.	TAV 8.1	PAI	Scala 1: 10000
14.	TAV 8.2	PAI	Scala 1 10000
15.	TAV 8.3	PAI	Scala 1: 2000
15bis.	TAV 8.3bis	PAI e zonizzazione	Scala 1: 2000
15.	TAV 8.4	Aree percorse dal fuoco	Scala 1: 10000
16.	TAV 8.5	Aree percorse dal fuoco	Scala 1: 10000
17.	TAV 9.1	PPTR Struttura Storicoculturale	Scala 1: 10000
18.	TAV 9.2	PPTR Struttura Storicoculturale	Scala 1: 10000
19.	TAV 10.1	PPTR Struttura Botanicovegetazionale	Scala 1: 10000
20.	TAV 10.2	PPTR Struttura Botanicovegetazionale	Scala 1: 10000
21.	TAV 11.1	PPTR Struttura Idrogeomorfologica	Scala 1: 10000
22.	TAV 11.2	PPTR Struttura Idrogeomorfologica	Scala 1: 10000
23.	TAV 12.1	Uso del suolo	Scala 1: 10000
24.	TAV 12.2	Uso del suolo	Scala 1: 10000
25.	TAV 13.1	Carta della viabilità	Scala 1: 10000
26.	TAV 13.2	Carta della viabilità	Scala 1: 10000
27.	TAV 14.1	Impianto fognante	Scala 1: 2000
28.	TAV 14.2	Impianto idrico	Scala 1: 2000
29.	TAV 14.3	Impianto elettrico	Scala 1: 2000
30.	TAV 15.1.1	Rischi naturali	Scala 1: 10000
31.	TAV 15.1.2	Rischi naturali	Scala 1: 10000
32.	TAV 15.2.1	Rischi artificiali	Scala 1: 10000
33.	TAV 15.2.2	Rischi artificiali	Scala 1: 10000

34.	TAV 15.3.1	Carta della biomasse	Scala 1: 10000
35.	TAV 15.3.2	Carta della biomasse	Scala 1: 10000
36.	TAV 16.1.1	Programma di Fabbricazione	Scala 1: 2000
37.	TAV.16.1.2	Programma di Fabbricazione	Scala 1: 5000
38.	TAV 16.2	Standard urbanistici	Scala 1: 5000

Quadri Interpretativi

39.	TAV 17.1.1	Invarianti relative al sistema delle infrastrutture	Scala 1: 10000
40.	TAV 17.1.2	Invarianti relative al sistema delle infrastrutture	Scala 1:10000
41.	TAV 17.2.1	Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale	Scala 1:10000
42.	TAV 17.2.2	Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale	Scala 1:10000
43.	TAV 17.3.1	Invarianti relative al sistema storico - culturale	Scala 1:10000
44.	TAV 17.3.2	Invarianti relative al sistema storico - culturale	Scala 1:10000
45.	TAV 18.1	Contesti Rurali e Urbani	Scala 1:10000
46.	TAV 18.2	Contesti Rurali e Urbani	Scala 1:10000

Previsioni strutturali

47.	TAV 19.1.1	Invarianti relative al sistema delle infrastrutture	Scala 1:10000
48.	TAV 19.1.2	Invarianti relative al sistema delle infrastrutture	Scala 1:10000
49.	TAV 19.2.1	Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale	Scala 1:10000
50.	TAV 19.2.2	Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale	Scala 1:10000
51.	TAV 19.3.1	Invarianti relative al sistema storico - culturale	Scala 1:10000
52.	TAV 19.3.2	Invarianti relative al sistema storico - culturale	Scala 1:10000
53.	TAV 20.1	Contesti Rurali e Urbani	Scala 1:10000
54.	TAV 20.2	Contesti Rurali e Urbani	Scala 1:10000
55.	TAV. 20.3	Contesti e invarianti (tavola integrativa)	Scala 1:10000
56.	TAV. 20.4	Contesti e invarianti (tavola integrativa)	Scala 1:10000

PARTE PROGRAMMATICA

57.	TAV 21.1	Zonizzazione	Scala 1: 5000
58.	TAV 21.2	Zonizzazione	Scala 1: 5000
59.	TAV 21.3	Zonizzazione	Scala 1: 5000
60.	TAV 21.4	Zonizzazione	Scala 1: 5000
61.	TAV 21.5	Zonizzazione	Scala 1: 5000
62.	TAV 21.6	Zonizzazione	Scala 1: 5000
63.	TAV 21.7	Zonizzazione	Scala 1: 5000
64.	TAV 22.1	Zonizzazione	Scala 1: 2000
65.	TAV 22.2	Zonizzazione	Scala 1: 2000
66.	TAV 23.1	Carta dei servizi	Scala 1: 2000
67.	TAV 23.2	Carta dei servizi	Scala 1: 2000
68.	TAV. A	Relazione	
69.	TAV. B	Norme Tecniche di Attuazione	

Gli elaborati complessivamente presentati si intendono **sostitutivi/integrativi** rispetto a quelli trasmessi dal Comune di Ceglie Messapica con nota prot. 3513 del 08-02-2017 ai fini del controllo di compatibilità.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione del Vice Presidente, nelle premesse riportata;
- **DI RECEPIRE** in ordine al PUG di Ceglie Messapica le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svoltasi nei giorni 09/10/2017, 13/10/2017, 18/10/2017, 23/10/2017, 25/10/2017, ai sensi dell'art. 11, comma 11, della L.r. n. 20/2001, giusta verbali elencati nella relazione e che qui per economia espositiva si intendono integralmente richiamati;
- **DI RECEPIRE** il "parere motivato" di cui alla nota prot. n. 10881 del 15/11/17 del Servizio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali, relativo agli adempimenti connessi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 che, qui in toto condiviso e che per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto;
- **DI PRENDERE ATTO** che l'elenco degli elaborati costituenti il PUG di Ceglie Messapica è quello in precedenza riportato e che qui per economia espositiva si intende integralmente ripetuto;
- **DI ESPRIMERE**, ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. b) delle NTA del PPTR, parere di compatibilità paesaggistica del PUG di Ceglie Messapica al PPTR approvato con DGR n. 176/2015;
- **DI ATTESTARE**, in forza dei precedenti punti, ai sensi dell'art. 11 della Lr. n.20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata, la compatibilità del PUG del Comune di Ceglie Messapica rispetto alla L.R.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n. 1328 del 03/08/2007;
- **DI PROVVEDERE** a cura del Comune di Ceglie Messapica a trasmettere alla Sezione Urbanistica regionale apposita attestazione di conformità alle prescrizioni della presente deliberazione degli elaborati del PUG, allegandoli sia in formato cartaceo che su supporto informatico in formato utilizzabile in ambiente GIS al fine dell'aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale regionale;
- **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Ceglie Messapica ha provveduto alla delimitazione delle aree di cui al comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004, ai sensi dell'art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, d'intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione;
- **DI APPROVARE**, ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della L.R. 20/2009, viste le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi, gli aggiornamenti e rettifiche degli elaborati del PPTR per le componenti In narrativa riportate, specificando che le stesse acquisiranno efficacia con l'approvazione del PUG;
- **DI DARE MANDATO** al dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di pubblicare i suindicati

aggiornamenti degli elaborati del PPTR in formato vettoriale e cartografico sui siti internet www.paesaggio.regione.puglia.it e www.sit.puglia.it;

- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ceglie Messapica (BR), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2183

“APQ 18 dicembre 2007 - SIN Brindisi . - Risorse MATTM «Accordi transattivi SIN Brindisi” - Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

Visto che

Il comma 465 dell'articolo unico della legge n. 232/2016 (legge di bilancio statale) prevede che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nei rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 di detta legge.

Il comma 466 prevede, in particolare, che gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali come previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A questo risultato concorre altresì la previsione contenuta nel medesimo comma 466 per la quale per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

Con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (pubblicata sul Burp n. 150 del 30 dicembre 2016) è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia.

Con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 16 (pubblicata sul Burp n. 14 del 3 febbraio 2017) sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.

Il comma 6 dell'articolo 2 della predetta legge regionale n. 41/2016 autorizza la Giunta regionale a stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno ed al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017.

L'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e del Bilancio di Previsione 2017;

Premesso che

I Siti di Interesse Nazionale (SIN) sono riconosciuti dallo Stato italiano in funzione delle caratteristiche del sito, delle caratteristiche degli inquinanti e della loro pericolosità, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

I SIN sono stati istituiti con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha previsto l'adozione del Programma Nazionale di bonifica identificando un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale approvato con il DM n. 468/2001 e n. 308/2006.

Il SIN di Brindisi è stato perimetrato con Decreto di ministero dell'Ambiente del 10 Gennaio 2000, in attuazione dell' articolo 1, comma 4, della predetta Legge.

In data 18 dicembre 2007 tra il MATTM, la Regione Puglia, il Commissario delegato, la Provincia di Brindisi, il Comune di Brindisi e l'Autorità Portuale di Brindisi hanno sottoscritto l' "Accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi".

Con l'Accordo di Programma "per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Brindisi", sottoscritto il 18 dicembre 2007, sono stati individuati gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel SIN riguardanti:

- Messa in sicurezza e bonifica delle acque di Falda;
- Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche;
- Messa in sicurezza e bonifica delle aree private in sostituzione dei soggetti obbligati
- Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree marino costiere.

Il piano finanziario dell'Accordo di Programma definisce le fonti finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi tra cui quelle riferite agli Accordi Transattivi sottoscritti con il Ministero dell'Ambiente dalle aziende private, obbligate, in quanto responsabili del danno ambientale. I soggetti obbligati che hanno aderito all'Accordo sono liberati dagli obblighi relativi alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda interne alle aree SIN mentre restano in capo agli stessi, in quota parte, gli oneri relativi al trattamento (TAF) delle acque emunte.

Le risorse dei contratti di transazione con le Aziende private, sono di volta in volta trasferite dal MATTM alla Regione;

Tanto premesso e considerato, con nota prot. 9259 del 29 giugno 2017, acclarata alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in data 6 ottobre 2017, il Servizio Entrate ha comunicato l'accreditamento di risorse da parte del MATTM con la causale "Accordi transattivi SIN Brindisi" per un importo pari € 627.526,10 incassato con reversale di pari importo n. 6885 imputata al capitolo di entrata 2047035/17 privo di stanziamento;

Per quanto sopra rappresentato, risulta necessario adeguare lo stanziamento al capitolo di entrata e al correlato capitolo di spesa;

Si propone quindi di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Gestionale e Finanziario 2017-2019, le variazioni del bilancio di previsione relativamente all'accertamento in bilancio di maggiori entrate;

Visto il D.lgs n. 118/2011 come integrato dal D.lgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009";

Rilevato che l'art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 come integrato dal D.lgs n. 126/2014, prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all'accertamento in bilancio di maggiori entrate vincolate;

Viste

la Legge regionale del 30/12/2016, n. 41 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";

la DGR n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 41/2016 e ai commi 465,466 dell'art, unico Parte I della Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017).

Rilevato e considerato quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:

- **Di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011, le variazioni di bilancio nella parte entrata e nella parte spesa in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2017, così come espressamente riportato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- **Di autorizzare** il dirigente responsabile dei competenti capitoli di spesa all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Copertura finanziaria al sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi

Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 in termini di competenza e cassa, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014

BILANCIO VINCOLATO

CRA	65 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO 05 - SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nel limite dell'assegnazione derivante da:

- Obbligazione giuridicamente perfezionata - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 maggio 2017 - prot. 0000276/STA;
- Titolo giuridico: Legge 6 agosto 2013, n. 97

Parte 1^ - ENTRATA -

ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CAPITOLO ENTRATA	DECLARATORIA	TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE DI BILANCIO MAGGIORI ENTRATE		
				2017	2018	2019
2047035	SIN BRINDISI - Attuazione interventi di messa in sicurezza in attuazione all'APQ 18/12/2007	4.300.10	E.4.3.10.1.	627.526,10	0	0

Parte II^ - SPESA -

BILANCIO VINCOLATO

CRA	65 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO 05 - SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2017	2018	2019	TOTALE
611111	SIN BRINDISI - Attuazione interventi di messa in sicurezza in attuazione all'APQ 18/12/2007	09.01.2.3	U.2.03.01.02	+ 627.526,10	0	0	+ 627.526,10

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone l'adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera e) - k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente Provvedimento dal Funzionario Responsabile, dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Ecologia e Opere Pubbliche e Paesaggio;
- a voti unanimi espressi nel modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

- 1. di approvare**, la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011, come Integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- 2. di approvare** l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- 3. di dare atto** che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di previsione 2017-2019 nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- 4. di incaricare**, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011;
- 5. di dare atto** del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 6. di incaricare** il dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche all'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- 7. di disporre** la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n. protocollo

Rif. Proposta di delibera del RSU/DEL/2017/00000

ESERCIZIO 2017

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	1 difesa del suolo				
Titolo	2 Spese in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	- 627.526,10 627.526,10		
Totale Programma	1 difesa del suolo	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	 627.526,10 627.526,10		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	 627.526,10 627.526,10		
TOTALE VARIAZIONE IN USCITA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	 627.526,10 627.526,10		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	 627.526,10 627.526,10		

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2017	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO	4 Trasferimenti in conto capitale				
Tipologia	310 trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 627.526,10	0,00 0,00 627.526,10	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO	4 trasferimenti in conto capitale	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 627.526,10	0,00 0,00 627.526,10	0,00 0,00 0,00
TOTALE VARIAZIONE IN ENTRATA		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	 627.526,10 627.526,10		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00 627.526,10	0,00 0,00 627.526,10	0,00 0,00 0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2187

Attuazione del piano degli interventi per Marina di Lesina. Determinazioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, unitamente al Vice Presidente Assessore Protezione Civile, Personale, Mobilità e Trasporti, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

Con DPCM del 31/10/2008 è stato dichiarato e successivamente prorogato, con DPCM del 22/12/2010 e DPCM dei 27/01/2012, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per la località marina del Comune di Lesina (FG), in seguito al fenomeno di grave dissesto idrogeologico verificatosi con la formazione di gravi sprofondamenti nelle vicinanze dei ubicati lungo la sponga del canale Acquarotta. Tale stato di emergenza è stato gestito dapprima dal Prefetto di Foggia, nominato Commissario delegato alla realizzazione di interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo in atto nel Comune di Lesina con OPCM n. 3750 del 03/03/2009, e successivamente dall'Avv. Fabiano Amati, allora Assessore regionale alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, subentrato con OPCM n. 4003 del 16/02/2012.

Successivamente con OCDPC n. 92 del 13/06/2013 la Regione Puglia è subentrata nella gestione in regime ordinario per il coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi contenuti nel piano predisposto dal Commissario delegato necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici in territorio di Lesina,.

Con DD. GG. RR. n. 1524 del 2 agosto 2013, n. 1525 del 2 agosto 2013, n. 1526 del 2 agosto 2013, l'ing. Lucia Di Lauro, all'epoca dirigente dell'Ufficio Coordinamento strutture tecniche provinciali Bari/Foggia, è stato individuato Soggetto attuatore, rispettivamente, per la realizzazione degli "Interventi di messa in sicurezza del territorio di Lesina" dell'importo di € 16.076.869,35 al lordo dei tagli effettuati nei 2014, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 assegnate alla Regione Puglia dalla Delibera CIPE n.87/2012; per le "Spese per indagini tecniche sulla verifica di stabilità degli edifici in territorio di Marina di Lesina", stanziare per € 262.113,59 con la legge regionale di assestamento 2014, al netto delle spese sostenute dai Comune di Lesina per la realizzazione di un campo prove ; per la " Sistemazione idraulica del canale Acquarotta" per € 6.000.000,00.

Con D. G. R. n. 2124 del 21/10/2014 l'ing. Lucia Di Lauro, all'epoca nominata Dirigente della Sezione Protezione Civile, ha continuato a curare tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'avvio e alla realizzazione degli interventi specificati in premessa, dando concreta attuazione alle fasi propedeutiche alla progettazione ed a quelle finalizzate all'appalto delle opere.

Inoltre per concludere gli adempimenti relativi all'O.P.C.M. n. 3750 del 30 marzo 2009 è necessario poi completare l'iter di utilizzo delle somme ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 5311 per l'esecuzione di ulteriori indagini sui fabbricati della Zona Rossa non ancora interessati da indagini geognostiche, come stabilito dal Dipartimento della Protezione civile con nulla osta n. 65371 del 18 ottobre 2017.

Le incombenze conseguenti ai provvedimenti prima nominati necessitano di una profonda conoscenza di tutta la complessa attività che dal 2008 ad oggi (attività commissariale, comitato tecnico scientifico, tavolo tecnico, contenzioso su ordinanze commissariali e sindacali etc.) hanno avuto come oggetto il dissesto idrogeologico di marina di Lesina, attività che ha condotto alla approvazione commissariale del Piano degli interventi, per altro non esaustivi, che consentirebbero la riduzione del rischio sprofondamenti in marina di Lesina.

Gli interventi contenuti nel Piano Commissariale sono attualmente in fase di attuazione pur con le difficoltà legate ai contenziosi, alle lungaggini per le acquisizioni dei pareri ambientali e paesaggistici.

In tale complessa vicenda si inserisce l'attuale circostanza che vede l'ing. Lucia Di Lauro collocata a riposo obbligatorio anticipato dai 1° dicembre 2017.

Al fine dunque di potere garantire coerenza, efficacia ed efficienza della complessiva azione amministrativa e consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico già appaltati, ovvero in corso di progettazione o in fase di indagini per l'individuazione degli interventi più idonei ad eliminare le cause che hanno determinato lo stato di pericolo nel territorio di Lesina, appare quanto

mai necessaria la prosecuzione della unitaria regia del Piano degli interventi per Marina di Lesina senza soluzione di continuità da parte del soggetto attuatore attualmente operante.

E' dunque opportuno per questa amministrazione ed anche possibile ai sensi di legge che l'ing. Lucia Di Lauro, posta in quiescenza obbligatoria anticipata, continui ad operare quale soggetto attuatore all'interno della Sezione Protezione Civile, in via temporanea, per il tempo necessario alla definizione delle procedure che correttamente dovranno essere compatibili con l'intera storia amministrativa di Marina di Lesina a partire dalla DPCM del 31/10/2008 di dichiarazione dello stato di emergenza.

Tale attività potrà garantire il necessario coordinamento dei procedimenti relativi ad ogni intervento, la partecipazione attiva agli incontri con gli enti interessati, alle riunioni tecniche e alle conferenze di servizio, nello svolgimento di sopralluoghi, e quant'altro necessario ad agevolare il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi.

Per tali attività l'ing. Lucia Di Lauro potrà continuare ad utilizzare dotazioni e mezzi oltre ai locali regionali destinati alla Sezione Protezione Civile, ed inoltre potrà svolgere il proprio compito utilizzando il personale della struttura e quello autorizzato con D.G.R. n. 2124/2014, raccordandosi per la parte contabile con il dirigente preposto alla predetta struttura.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 e della circolare n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con nota assessorile n. 61 del 21/11/2017 è stata chiesta la disponibilità all'ing. L. Di Lauro a proseguire la collaborazione con questa amministrazione, anche come Soggetto Attuatore del dissesto di Lesina marina, trattandosi di un incarico già conferito ante 25 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge Madia. L'ing. L. Di Lauro con nota del 22/11/2017 ha dato la propria disponibilità a collaborare con l'amministrazione regionale post collocamento a riposo anche per le attività relative ai procedimenti del soggetto attuatore di Lesina marina per un ulteriore anno, a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese sostenute.

VISTI pertanto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 e la circolare n.6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, co. 4 let. k) della LR. 7/1997.

Il Presidente e il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vice Presidente;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di confermare l'ing. Lucia Di Lauro soggetto attuatore del piano degli interventi approvati dal Commissario delegato per il superamento dei danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio della marina del Comune di Lesina, in via temporanea, per il tempo necessario alla definizione delle

procedure collegate al DPCM del 31/10/2008 di dichiarazione dello Stato di emergenza, in prosecuzione senza soluzione continuità per non pregiudicare i procedimenti in corso;

3. di consentire all'ing. Lucia Di Lauro nella veste di soggetto attuatore l'utilizzo del personale, dotazioni e mezzi della Sezione Protezione Civile per lo svolgimento dell'incarico;
4. di stabilire che lo stesso dovrà raccordarsi con il dirigente della predetta Struttura che opererà sui capitoli di spesa attribuiti ai vari interventi, secondo le proposte del soggetto attuatore;
5. di prendere atto che lo stesso incarico non comporta oneri finanziari per la Regione trattandosi di incarico da prestarsi gratuitamente con il solo rimborso delle spese sostenute
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2190

L.R. n. 41 del 30 dicembre 2016 “Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza” - Individuazione del Soggetto Beneficiario comune di Andria c.da Nicola La Guardia. - DISCARICA DANECO Impianti SpA - ANDRIA (BA).

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

Con prot. n. 50805 del 17.10.2011 Arpa Puglia Dap di Bari comunicava di aver rilevato nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dalle Determinazioni Dirigenziali n. 99 del 8.2.2008 e 44 del 1.8.2012, della Sezione Autorizzazioni Ambientali, superamenti rispetto ai limiti tabellari indicati dal DLgs 152/2006 in relazione ai parametri di ferro per i pozzi PM1, PV2BIS e PV4, in relazione alla discarica di RSU Daneco Impianti Spa in c.da Nicola La Guardia, Andria;

Gli esiti dei monitoraggi qualitativi della falda idrica campionata successivamente da parte di Arpa Puglia - Dap di Bat evidenziavano superamenti del parametro di Ferro nel solo campione prelevato a monte del pozzo PM3;

Anche a seguito della sostituzione della camicature del pozzo PM3, come disposto dalla provincia Bat, giusta nota 16517 del 13.3.2014, emergevano superamenti del valore limite di riferimento fissati dalla Tabella 2 Allegato V Titolo V Parte IV del DLgs 152/2006 per il parametro di ferro nei campioni prelevati nel pozzo a monte P3, come comunicato da Arpa Puglia, Dap Bat;

Con Ordinanza n. 2 del 8.6.2015 la Provincia di Barletta Andria e Trani disponeva diffida ai sensi del co. 2 dell'art. 244 dlgs 152/2006 nei confronti della Società Daneco impianti Spa, qualificata come soggetto responsabile, invitandola 1) a porre in essere 'ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione' 2) a presentare il piano di caratterizzazione;

Con Provvedimento Dirigenziale n. 42 del 29 marzo 2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali veniva revocato, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 29 - decies co.9, lettera c), il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato al Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, relativamente all'impianto di discarica per smaltimento rifiuti urbani bacino BA1 sito in agro di Andria alla località "San Nicola La Guardia", fatte salve le prescrizioni e condizioni relative alla chiusura e post gestione;

Con lo stesso provvedimento si disponeva che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-decies co. 9 lettera c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003, il Gestore DANECO Impianti Spa avviasse immediatamente la procedura di chiusura e post-gestione dell'impianto di trattamento e smaltimento così come previsto, prescritto ed autorizzato ai sensi del 13. D.Lgs. 152/2006 (A.I.A.), così come prescritto ed autorizzato nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, provvedendo tra l'altro:

- a realizzare tempestivamente la copertura provvisoria della discarica e assicurare la manutenzione della stessa fino alla copertura finale;
- a trasmettere, entro 15 giorni, un rilievo plano-altimetrico tanto al fine di verificare le quote finali di abbancamento;
- a porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
- a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;

Nella relazione conclusiva di ispezione ordinaria, trasmessa con nota prot. n. 27792 del 3.5.2017 l'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione dell'Ambiente, comunicava *'dall'esame dei rapporti di prova si conferma il superamento dei valori limite di riferimento, fissati dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte Quarta*

del Dlgs. N. 152/2006 e s.m.i. per il parametro di Ferro e nei campioni prelevati dal pozzo a monte p3 e dai pozzo a valle p4...';

Con nota prot. n. 50837-146 del 23.08.2017 Arpa Puglia trasmetteva gli esiti del sopralluogo del giorno 3.7.2017, denunciando il 'completo stato di abbandono con i lavori di rimodellazione e messa in sicurezza lasciati così come descritti nella Relazione Conclusiva di Ispezione Ordinaria relativa all'anno 2016';

Con nota prot. n. SP4/13 la Regione Puglia convocava un incontro tra enti, giusta richiesta del Comune di Andria, al fine di una condivisione tra amministrazioni su azioni risolutive relative alle criticità rilevate e registrate nel provvedimento dirigenziale n. 42 del 29.3.2017 di revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Durante l'incontro regionale del 3.8.2017 il Dipartimento Provinciale Bat di Arpa segnalava che non era *'allo stato .. ravvisabile esclusivamente un problema di gestione della discarica, atteso che non risulta completata la recinzione nell'ambito dell'intervento di Messa in Sicurezza'*;

In considerazione pertanto della potenziale situazione di rischio sanitario e ambientale della discarica in oggetto, attualmente in stato di abbandono, vista la disciplina comunitaria (dir. 1999/31/CE) recepita nel Dlgs 36/2003 nonché le disposizioni contenute nel titolo V parte IV del DLgs 152/2006, si invitava l'amministrazione comunale ad avviare le procedure ordinatorie di cui agli artt. 50 e 54 del DLgs 152/2006 atte ad adottare con massima urgenza misure utili alla tutela della pubblica e privata incolumità, dell'ambiente e del territorio;

Con ordinanza n. 417 del giorno 8.9.2017 il comune di Andria diffidava la DANECO Impianti S.p.a., e disponeva 1) di eseguire tutte le procedure operative e amministrative previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., 2) di avviare tempestivamente e senza indugio, e comunque entro e non oltre quindici giorni dalla notifica della presente (considerando il cumulo della presente scadenza con le scadenze assegnate dai precedenti atti e rimaste inevase da parte della Società DANECO Impianti S.p.a.), le procedure di chiusura e post chiusura dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, così come prescritte ed autorizzate nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 8.2.2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 1.8.2012, nonché dall'art. 7-Chiusura e Post-chiusura del contratto di convenzione n. 60349 di Rep. del 24.9.2003, nel rispetto del D.lgs 152/2006 e come prescritto, definito e disposto nella Determinazione della Regione Puglia n. 42 del 29.3.2017; 3) di fornire le garanzie finanziarie dovute dalla Daneco Impianti Spa, per la puntuale esecuzione di quanto previsto all'art. 14 - "Garanzie" - del contratto n. 60349 di Rep. del 24.9.2003, a garanzia degli obblighi contrattuali, adeguate alla normativa attualmente in vigore;

CONSIDERATO CHE:

Con riferimento all'Ordinanza sindacale n. 417 del 08.09.2017 veniva eseguito un sopralluogo da parte del Comando di polizia Municipale, unitamente alle rappresentanze del comune di Andria, Asl Bat Sisp e Arpa Dap di Bat, nel cui verbale trasmesso con nota prot. 93876 del 6.11.2017 del Comune di Andria si rilevava l'urgenza di un intervento sostitutivo da parte della pubblica amministrazione, finalizzato in primis a rimuovere la fonte di una potenziale contaminazione delle matrici ambientali, ovvero un cospicuo quantitativo di percolato di circa 500.000 mc, giunto ad un livello pari al piano campagna, non rimosso da parte del gestore da Gennaio 2017;

Nell'ambito del predetto sopralluogo la discarica risultava non in esercizio, priva di alimentazione elettrica e non presidiata, se non dal personale afferente la società Green Up srl presente sul posto per la gestione e valorizzazione del Blogas;

Con nota prot. n. 93876 del 6.11.2017 il comune di Andria ha rappresentato lo stato di gravità inerente al sito, necessitante di una tempestiva rimozione del liquido presente nella discarica per configurata possibilità di 'potenziale danno ambientale', chiedendo l'intervento sostitutivo, finanziando e assumendo il controllo tecnico delle operazioni per la gestione del percolato;

CONSIDERATO inoltre che

Non risultano adempimenti conseguenti al provvedimento n. 2 del 8.6.2015 della Provincia Bat che disponeva

ai sensi del co. 2 dell'art. 244 d.lgs 152/2006 nei confronti della Società Daneco impianti Spa, qualificata come soggetto responsabile, invitandola 1) a porre in essere 'ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione' 2) a presentare il piano di caratterizzazione; Nel medesimo provvedimento si disponeva 'ai sensi dell'art. 244 comma 3 del D.lgs 152/2006, al legittimo proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art 253 del D.lgs 152/2006: Comune di Andria con sede Piazza Umberto 1, 76123 Andria nella persona del suo legale rappresentante'.

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 'disposizioni integrative e correttive del D.lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi', a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

Vista la legge regionale n. 41/2016 che prevede l'attribuzione di risorse a sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche dei rifiuti solidi urbani in stato di emergenza, a valere sul capitolo di bilancio 621087;

Vista la DGR n. 16 del 17 gennaio 2017 di approvazione Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;

Ritenuto che le criticità ambientali riguardanti il sito ricadente nel Comune di Andria alla loc. San Nicola La Guardia e gestito dalla Daneco Impianti S.p.a. si configurino quale situazione di emergenza di discarica di RSU necessitante di imminenti misure di Emergenza/Prevenzione come previsto dagli artt. 240 e 242 e accertamento dello stato di qualità ambientale delle matrici attraverso le investigazioni preliminari di cui all'art 242 co. 2 del T.u;

Vista l'Ordinanza n. 2 del 8.6.2015 la Provincia di Barletta Andria e Trani disponeva diffida ai sensi del co. 2 dell'art. 244 d.lgs 152/2006 nei confronti della Società Daneco Impianti Spa, qualificata come soggetto responsabile, invitandola 1) a porre in essere 'ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione' 2) a presentare il piano di caratterizzazione;

Richiamati gli art. 244 co. 3 e 253 del D.lgs 152/2006, indicati nella prefata ordinanza provinciale n. 2/2015;

Viste le prescrizioni contenute nel provvedimento dirigenziale n. 42 del 29 marzo 2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali veniva revocato, con decorrenza immediata, al sensi dell'art. 29 - decies co.9, lettera c), il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato al Gestore "DANECO IMPIANTI SpA" con Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2008 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 44 del 01/08/2012, relativamente all'impianto di discarica per smaltimento rifiuti urbani bacino BA1 sito in agro di Andria alla località "San Nicola La Guardia", secondo cui si dispone tra l'altro:

- a realizzare tempestivamente la copertura provvisoria della discarica e assicurare la manutenzione della stessa fino alla copertura finale;
- a trasmettere, entro 15 giorni, un rilievo plano-altimetrico tanto al fine di verificare le quote finali di abbancamento;
- a porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
- a garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di estrazione;

Considerato inoltre il ruolo istituzionale dell'amministrazione comunale, quale primo soggetto pubblico deputato ad intervenire in condizioni di grave rischio per la salute e per l'ambiente, utilizzando le proprie risorse, secondo il principio di autonomia finanziaria previsto disposizioni contenute nell'art. 119 della Costituzione;

Atteso che l'amministrazione regionale ha previsto lo stanziamento di risorse a sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza prevedendo risorse a valere sul capitolo di Bilancio 621087 prima con L. 1/2016, poi con L. 41/2016;

Considerato che il quadro ambientale e procedurale riferito al sito ubicato in agro di Andria alla località "San Nicola La Guardia", impianto di RSU gestito da Daneco Impianti S.p.A, giuste note del Dap Bat e verbale di sopralluogo del Comando di Polizia Locale, trasmesso con nota prot. 93876 del 6.11.2017 del Comune di Andria nonché tenuto conto delle richieste del Comune di Andria, note prot. n. 93876 del 6.11.2017 del 27/9/2017 e 97211 del 16.11.2017, siano riconducibile a quanto previsto nella legge regionale 41/2016 di stanziamento, a valere sul cap. 621087, di risorse a sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza;

Ritenuto opportuno Individuare quale beneficiario di finanziamento regionale per l'importo di € 200.000,00 di cui al Cap. 621087 e per le finalità contenute nella LR. 41/2016, il Comune di Andria; il tutto concesso ad esclusivo titolo di anticipazione;

Considerato che per le attuazione degli interventi il Comune potrà avvalersi del supporto consulenziale degli uffici regionali e della collaborazione degli organi tecnici regionali;

Ritenuto opportuno affidare attività di controllo e di vigilanza sull'attuazione degli interventi di misure di Prevenzione previsto dall'art. 240 e investigazioni preliminari di cui all'art 242 co. 2 del TUA dall'organo di supporto tecnico, Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (Arpa Puglia);

Richiamate le disposizioni:

artt. 50 e 54 del TUELL, per le competenze dell'amministrazione comunale disciplinate;

art. 245 del TUA che prevede l'attuazione di misure di prevenzione anche in capo al soggetto interessato non responsabile della potenziale contaminazione;

art. 250 del T.U.A. che prevede, qualora ci siano superamenti delle Concentrazioni soglia di Contaminazione, nel caso di inadempimento delle procedure di cui all'art. 242 del TUA, da parte dei soggetti responsabili, l'intervento sostitutivo d'ufficio da parte del comune territorialmente competente;

Visto l'art. 253 del TUA che prevede un privilegio speciale in capo all'autorità intervenuta ai sensi dell'art. 250 DLgs 152/2006;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS. 118/2011 ss.mm.ii.

La copertura finanziaria del presente provvedimento pari a € 200.000,00, di cui alla L.r. n. 41/2016, cap.621087, è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 L. n. 208/2015; gli spazi finanziari autorizzati saranno portati in detrazione da quelli complessivamente disponibili. Al relativo impegno si provvederà con successivo atto dirigenziale.

L'Assessore Filippo CARACCIOLO, relatore, sentito l'Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese per la parte relativa all'autorizzazione per gli spazi finanziari, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrata, viste le risorse di cui alla L. 41/2016 cap. 621087, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

– A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di fare propria** la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo CARACCIOLO;
2. **di configurare**, ricorrendone le condizioni come illustrate in premessa, la criticità ambientale rilevata presso il sito ubicato nel Comune di Andria alla località "San Nicola La Guardia", quale situazione di emergenza di discarica di RSU necessitante di imminenti Misure di Prevenzione;
3. **di individuare**, a titolo di anticipazione, quale destinatario dell'assegnazione di quota parte delle risorse a valere sul Cap.621087, il Comune di Andria, che provvederà alle misure di prevenzione volte a contrastare e/o annullare la minaccia di grave rischio alla salute e all'ambiente e a definire lo stato di qualità ambientale delle matrici;
4. **di destinare**, pertanto, la somma di € 200.000,00 al Comune di Andria, titolare della discarica pubblica gestita da Daneco Impianti spa, sita in località "San Nicola La Guardia", Autorità Sanitaria locale nonché amministrazione territorialmente competente a eseguire in via sostitutiva d'ufficio gli interventi necessari, ai sensi dell'art. 250 co. 1, anche al fine di dar seguito a quanto disposto nel provvedimento di diffida al Gestore Daneco Impianti Spa invitandola 1) a porre in essere ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione: copertura provvisoria della discarica, smungimento del percolato e attività che annullino l'immissione dello stesso nelle matrici ambientali esterne, mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo; 2) eseguire le indagini preliminari delle matrici ambientali 3) valutare e proporre le azioni a tutela dell'ambiente e della salute a seguito dei risultati delle indagini preliminari; 3) a presentare il piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 co. 3;
5. **di stabilire** che il Comune di Andria potrà presentare Istanza Integrativa di stanziamento di risorse regionali a supporto dei predetti interventi, trasmettendo la relativa documentazione;
6. **di dare atto** che da sopralluogo eseguito in data 20.10.2017 risultano eseguite le attività di gestione e valorizzazione del Biogas da parte della società Green Up srl, presente sul posto nella medesima data;
7. **di disporre** sin d'ora, qualora gli esiti delle investigazioni preliminari, accertino ulteriore superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, anche in relazione ad altri analiti, nelle matrici suolo superficiale, suolo profondo e falda, l'immediato avvio dell'intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza, a cura dell'amministrazione comunale di Andria, in qualità di autorità territorialmente competente nonché Autorità Sanitaria Locale;
8. **di stabilire** pertanto che il comune di Andria, titolare della discarica pubblica gestita da Daneco Impianti spa, sita in "San Nicola La Guardia", **provveda ad horas alla rimozione del percolato, certificandone la riduzione, assumendo il controllo tecnico delle operazioni per la gestione dello stesso**;
9. **di stabilire** e prescrivere che il soggetto beneficiario dovrà fornire entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento, unitamente alle proposte di Messa in sicurezza di Emergenza (art. 240 co. 1 lett. m) o Misura di Prevenzione (art. 242 co. 2) e di Piano di Caratterizzazione (art. 242 co. 3), una relazione sugli interventi oggetto di finanziamento, indicando le risorse professionali di cui dispone e/o di cui si intende dotare nonché le strategie progettuali che intende attivare, con annesso cronoprogramma che scandisca tempi di esecuzione e le azioni risolutive delle criticità, indicando le fasi di esecuzione delle misure di prevenzione nonché di indagine preliminare propedeutiche ad interventi Misure di Messa in Sicurezza di Emergenza/Prevenzione e Quadro Economico per la definizione di stanziamenti di somme aggiuntive rispetto a quelle assegnate con il presente provvedimento;
10. **di stabilire** che l'amministrazione beneficiaria relazioni sulla regolarità delle procedure di affidamento secondo quanto disposto da Codice degli appalti e ove occorra la necessità di attivare le procedure di somma urgenza, che verifichi la sussistenza delle condizioni di rischio imminente alla salute pubblica e all'ambiente;
11. **di dare evidenza** alla Regione dell'intervenuta revoca o risoluzione del contratto stipulato tra il Comune di Andria e il gestore In ordine alla prestazione di servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati

nonché esecuzione delle opere strutturali previste nel contratto di concessione;

12. **di dare evidenza** inoltre dell'attivazione delle procedure di recupero delle somme versate a garanzia degli obblighi rinvenienti nell'atto concessorio;
13. **di dare mandato** al Comune di Andria di verificare e garantire, informando la Regione, la solidità aziendale in ordine alla conformità dei requisiti di idoneità tecnico- organizzativa e capacità economico-finanziaria previsti dalla normativa di settore, in relazione all'operatore economico individuato per le attività di estrazione del biogas;
14. **di stabilire** che Il Comune di Andria, beneficiarlo a titolo di anticipazione, della complessiva quota di € 200.000,00, dovrà attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle stesse in danno al soggetto responsabile in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 250 e 253 del Tua, con ripetizione di ogni somma eventualmente incassata e/o incamerata nell'ambito delle predette procedure;
15. **di stabilire** che per le attuazione degli interventi il Comune potrà avvalersi ove necessario del supporto consulenziale degli uffici regionali e della collaborazione degli organi tecnici della Regione Puglia;
16. **di affidare** ad Arpa Puglia le attività di monitoraggio e controllo dei tempi, delle modalità di realizzazione delle opere necessarie al completamento della Misure di emergenza/prevenzione e delle indagini preliminari, dei rischi e delle attività tecnico scientifiche di supporto alla caratterizzazione e bonifica del sito;
17. **di stabilire** che il Comune di Andria, ove ricorrano le condizioni, provveda ad informare di tanto la competente Autorità Giudiziaria;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica di adottare il provvedimento di liquidazione conseguente al presente atto giuntale;
18. **di trasferire** sin d'ora la somma € 200.000,00 al Comune di Andria per le finalità sopra richiamate, ovvero 1) misura di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza per impedire la propagazione della contaminazione: copertura provvisoria della discarica, emungimento del percolato e attività che annullino l'immissione dello stesso nelle matrici ambientali esterne, mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo; 2) indagini preliminari delle matrici ambientali 3) azioni a tutela dell'ambiente e della salute a seguito dei risultati delle indagini preliminari ; 3) trasmissione del piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 co. 3;
19. **di stabilire** che il beneficiario dovrà trasmettere rendicnttazione e documentazione contabile agli uffici regionali per le valutazioni di competenza; in particolare alla Sezione ciclo rifiuti e bonifica sarà trasmessa la documentazione inerente le procedure di cui all' art. 242 del Tua;
20. **di notificare** il presente atto giuntale alla Procura della Repubblica e Prefettura sedi di Bari nonché, ai sensi delle disposizioni contenute nella L n. 818/1984, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la verifica e la garanzia delle condizioni pubblica sicurezza, con particolare riferimento a quanto comunicato dalla medesime Procura e Prefettura con proprie Innanzi richiamate in relazione al pericolo di incendio/ deflagrazione o gli Enti in indirizzo "ad adottare con massima urgenza per quanto di competenza, ogni misura ritenuta utile a tutela della pubblica e privata incolumità, dell'ambiente e del territorio";
21. **di pubblicare** sul BURP il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2193

Art. 2 bis L.R. 30 settembre 2004 n. 15 e s.m.i. Ipab "Istituti Riuniti Immacolata e SS. Vergine del Rosario", con sede in Margherita di Savoia (Bt), alla via Cappella n. 2. Sostituzione del Commissario straordinario.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R., giusta DGR Puglia 1357/17, riferisce quanto segue: *

Premesso che:

- La Giunta Regionale provvedeva, a norma dell'art. 17 della l.r. 13/2006 (Commissari Ipab), con propria delibera n. 496 del 17.04.2007, alla nomina di nuovo commissario straordinario dell'Ipab, del dott. Giuseppe Giuliano.
- Il commissario straordinario, dott. Giuseppe Giuliano, in data 16.05.2008 presentava al Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, ai sensi della l.r. 15/2004 e s.m.i., istanza di riconoscimento giuridico di diritto privato come Fondazione.
- Il procedimento amministrativo dell'istanza di riconoscimento era affidato all'Unità Operativa Complessa decentrata di Foggia del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali.
- L'unità Operativa di Foggia inviava, con nota 1043 del 22/7/2008, richiesta di integrazione documentale al fine del perfezionamento del procedimento amministrativo di trasformazione dell'Ipab suddetta. A questa nota ne seguivano due, il 27/11/2008 e il 18/6/2009, a cui l'Ipab dava risposte parziali, soprattutto in merito alla perizia giurata sulla provenienza e consistenza delle risorse finanziarie, ove si affermava, con propria nota del 26/8/2009, come la perizia fosse in fase di redazione.
- La Responsabile P.O. dell'Unità di Foggia nell'ambito delle attribuzioni stabilite dalla determina dirigenziale n. 729 del 05.11.2010, disponeva visita ispettiva presso la sede dell'Ipab notificandola, con nota prot. A00_082/0004232 al Commissario straordinario dell'Ente, dott. Giuseppe Giuliano.
- In data 05.05.2011 si svolgeva la visita ispettiva di cui sopra presso la sede dell'Ente. Nell'arco dell'attività ispettiva si acquisiva parte della documentazione richiesta dai funzionari regionali, obbligandosi il Commissario a inviare la restante documentazione richiesta oltre ad apportare delle modifiche allo statuto proposto per la trasformazione.
- Il Commissario straordinario dell'Ipab, con propria nota del 26.09.2011, inviava parte della documentazione richiesta in sede di ispezione regionale, rinviando ad altra data l'invio della parte restante della documentazione necessaria alla trasformazione dell'Ente.
- La documentazione funzionale al perfezionamento della procedura di trasformazione dell'Ente veniva inviata nelle date, 29.11.2011, 26.03.2012, 14.12.2012, 22.02.2013, 10.05.2013, 29.05.2013.
- La Dirigente della Sezione Comunicazione Istituzionale con propria nota AOO_142-0000661 del 27.04.2016, a seguito della nota n. 5621 del 07.04.2016 del Comune di Margherita di Savoia in merito a presunte irregolarità di gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ipab, invitava la Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità a valutare l'opportunità di mettere in atto ogni utile iniziative di competenza.
- La responsabile P.O. della sede di Foggia della Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, a seguito della nota AOO_142-0000661 del 27.04.2016, disponeva una visita ispettiva presso la sede dell'Ipab volta a verificare la gestione finanziario - patrimoniale dell'Ente.
- In data 24.05.2016 si svolgeva la visita ispettiva, da cui emergeva che l'Ipab aveva investito € 400.000 in titoli obbligazionari. I funzionari regionali invitavano l'Ente a procedere all'immediato disinvestimento di tale somma, ciò in considerazione del dato per cui i titoli *de quo*, essendo di valore fluttuante, non potevano essere correttamente stimati.
- Il commissario straordinario dell'Ipab con propria nota del 23.07.2016 comunicava la conferma dell'istanza presentata il 16.05.2008, permanendo la volontà della trasformazione dell'Ipab in fondazione ai sensi della L.R. 15/2004.
- La Responsabile P.O. della sede di Foggia prendeva atto di tale manifestazione di volontà del Commissario

Straordinario, sollecitando però l'esatta quantificazione del fondo di dotazione permanente della costituenda Fondazione;

- Tale richiesta rimane a tutt'oggi non riscontrata;
- La l'art. 2 comma 4 bis della L.R. 15/2004 s.m.i. prevede che la Giunta Regionale proceda alla nomina di un Commissario straordinario per le Ipab che non abbiano nel termine di 90 giorni previsto al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15/04 non abbiano proposto alcuna istanza di trasformazione.

Considerato quanto premesso si propone di sostituire il commissario straordinario dell'Ipab di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. i) - della L.R. n. 7/97.

Il Presidente G. R., sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto:

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente G. R.;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore amministrativo e dal Direttore amministrativo del Gabinetto G. R.;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di nominare la sig.ra Rosa Superbo nata a Cerignola il 31/5/1970 e residente in Minervino Murge alla via G. Di Vittorio, 10/D quale Commissario straordinario dell'Ipab "Istituti Riuniti Immacolata e SS. Vergine del Rosario", con sede in Margherita di Savoia.
3. L'efficacia della presente deliberazione si intende sospesa sino all'acquisizione in atti della prescritta dichiarazione di inconferibilità - incompatibilità di cui al D. lgs n. 39/2013.
4. Che la stessa produca, all'atto dell'insediamento, dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché di possesso dei requisiti per la nomina previsti dalla L. R. n. 15/2004 e s,m,i..
5. Di demandare alla Direzione Amministrativa del gabinetto del Presidente G. R. gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento al BURP.
7. Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2195

ARNESANO (LE). Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8° della L.R. n.20/2001. Rilievi regionali.

Assente l'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica, con l'integrazione dell'istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il PPTR da parte del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

“Con nota prot. 5615 del 17/07/2017, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 17/07/2017 ed acquisita al prot. n.5324 del 18/07/2017 della stessa Sezione, il Comune di Arnesano ha trasmesso con posta elettronica certificata, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 della LR. 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”, il link (<http://www.comune.arnesano.le.it/accesso-rapido/trasparenzaamministrativa/item/pubblicazione-elaboratipug-adottato-inviati-per-il-controllo-di-conformita-previsto-dall-art-11-comma-7-deila-l-r-n-20-2001>) da cui scaricare la documentazione tecnico-amministrativa afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale come di seguito complessivamente costituita:

Documentazione amministrativa

1. Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 2/03/2015 di adozione del Piano avente ad oggetto: “LLRR. n.56/80 e 20/01. Adozione del Piano Urbanistico Generale”
2. Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 23/12/2016 avente ad oggetto: “LL.RR. n.56/80 e 20/01. Determinazioni sulle osservazioni al PUG”
3. Nota prot. n.9451 del 23/07/2014 dell'Autorità di Bacino della Puglia di parere di compatibilità del PUG al PAI
4. Nota prot.n.2603 del 5/08/2014 rilasciato dal Servizio Difesa del suolo e Rischio Sismico di parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R.380/2001
5. Verbale prima conferenza di copianificazione
6. Verbale seconda conferenza di copianificazione

Documentazione tecnica

SISTEMA DELLE CONOSCENZE

1. RELAZIONE GENERALE
2. RELAZIONE DESCRITTIVA

Sistema territoriale di area vasta

3. Tav. CON-1 inquadramento del territorio comunale nell'area vasta
4. Tav. CON-2 sistema geomorfologico (fonte: PTCP)
5. Tav. CON-3 sistema idrogeologico (fonte: PTCP)
6. Tav. CON-4 sistema paesaggistico ambientale (fonte: PTCP)
7. Tav. CON-5 sistema insediativo e infrastrutturale (fonte: PTCP)

Piani e programmi di area vasta

8. Tav. CON-6 pericolosità da inondazione e rischio idraulico - PAI (PTCP)
9. Tav. CON-7 PUTT ATE e ATD
10. Tav. CON-8 piano regionale delle attività estrattive - PRAE
11. Tav. CON-9 a politiche della mobilità - PTCP
12. Tav. CON-9 b politiche di valorizzazione - PTCP
13. Tav. CON-9 c politiche insediative - PTCP
14. Tav. CON-10 P.T.C.P. della Provincia di Lecce

15. Tav. CON-11 strumenti urbanistici dei comuni contermini
16. Tav. CON-12 carta delle risorse insediative
17. Tav. CON-13 carta delle risorse infrastrutturali
18. Tav. CON-14 piano comunale di protezione civile
19. Tav. CON-15a strumento urbanistico vigente 2000
20. Tav. CON-15b strumento urbanistico vigente 10000
21. Tav. CON-15c strumento urbanistico vigente e stato di attuazione 10000
22. Tav. CON-15d strumento urbanistico vigente e stato di attuazione 2000

Sistema territoriale locale

23. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE
24. Tav. AMB-1 carta delle risorse paesaggistico - ambientali
25. 2RELAZIONE ILLUSTRATIVA-Assetto idro-geo-morfologico
26. Tav. GEO-1 Falda profonda - Pendenze - Geologia (vedi Relazione Geologica)
27. Tav. GEO-2 Geomorfologia - Vulnerabilità (Vedi Relazione Geologica)

QUADRI INTERPRETATIVI

28. Tav. INT-1 Carta delle invarianti strutturali
29. Tav. INT-2 Carta dei contesti territoriali

IPOTESI PROGETTUALE

30. IPOTESI DI PUG-SCHEMA
31. SCHEMA RELAZIONI INTERCOMUNALI
32. Tav. INT-3 Invarianti Infrastrutturali
33. Tav. INT-4 Invarianti Geomorfologiche
34. Tav. INT-5 Invarianti Strutturali
35. Tav. INT-6 Contesti Territoriali e Presenza Architettoniche
36. Tav. INT-7 Invarianti Paesaggistico - Ambientali
37. Tav. INT-8 Quadri Interpretativi

PREVISIONI STRUTTURALI (PUG/S)

38. PREVISIONI STRUTTURALI - Fabbisogno abitativo e dimensionamento
39. CONTESTI TERRITORIALI - Indirizzi e Direttive
40. Tav. STR-1 Contesti territoriali scala 1:5.000
41. Tav. STR-2 Contesti territoriali scala 1:10.000
42. Tav. STR-3 Invarianti Paesaggistico Ambientali scala 1:5.000
43. INVARIANTI PAESAGGISTICO AMBIENTALI
44. Tav. STR-4 Stratificazione Storica dell'organizzazione insediativa - Adeguamenti al PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Distinti
45. STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA - Relazione - Adeguamenti al PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Distinti
46. STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA - Elenco e Documentazione Fotografica - Adeguamenti al PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Distinti
47. Tav. STR-5 Idrogeomorfologia scala 1:10.000-Adeguamenti al PUTT/PBA-Ambiti Territoriali Distinti
48. COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA
49. Tav. STR-6 Boschi e Macchie scala 1:5.000 - Adeguamenti al PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Distinti
50. Tav. STR-7 Ambiti con vegetazione di pregio scala 1:10.000 - Adeguamento al PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Estesi

51. AMBITI CON VEGETAZIONE DI PREGIO - Adeguamenti al PUTT/PBA - Ambiti Territoriali Estesi
52. Tav. STR-8 Perimetrazioni pericolosità idraulica scala 1:10.000 - Adeguamenti al Piano di Assetto Idrogeologico
53. PERIMETRAZIONI PERICOLOSITÀ' IDRAULICA-Adeguamenti al Piano di Assetto Idrogeologico
54. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - Rapporto Ambientale
55. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA-Sintesi non tecnica

PREVISIONI PROGRAMMATICHE (PUG/P)

56. REGOLAMENTO EDILIZIO
57. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Allegati alle N.T.A.:

- ALL.1 - REGOLAMENTO EDILIZIO P.F.
 - ALL.2 - N.T.A. P.F.
 - ALL.3_PART_B1_P.F.
 - ALL.4 - REG.ED.CIIMITERIALE_P.F.
 - ALL.5 - Nota Soprintendenza Prot.n.8545 del 11.07.2012
 - ALL.6 - NOTA AdB 5778 del 15.07.2013
 - ALL.7 - NTA_PAI
 - ALL.8 - Atto_Rischio_Cavita_Sotterranee
 - ALL.9 - Osservazioni accolte - DCA n. 01 del 23.12.2016;
 - ALL.10 - Aree a rischio di incidente rilevante - Elaborato tecnico R.I.R. adottato con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 23.05.2017;
58. Tav. 3 - PUG/P Carta delle previsioni programmatiche
 59. Tav. PRO-2 - Relazioni e compatibilità PPTR-PUG

Ciò premesso in termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, l'art.11 {"Formazione del PUG") della LR. n.20/2001, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:

"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."

Con Delibera di G.R. n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art.4 comma 3b ed all'art.5 comma 10bis della Lr. n.20/2001.

Ai predetti "Indirizzi" si deve pertanto fare riferimento per il caso specifico del PUG del Comune Arnesano, in quanto adottato successivamente all'approvazione del DRAG.

L'esame di compatibilità richiede anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al quadro normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno, prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato.

Nella presente istruttoria ci si è riferiti in particolare alla compatibilità con i seguenti strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale:

- Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con Delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000
- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera del Comitato Istituzionale n.39 del 30/11/05.

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), si precisa che il PUG di Arnesano risulta trasmesso alla Provincia di Lecce per la verifica di compatibilità al PTCP, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008.

A) VALUTAZIONI PRELIMINARI

In riferimento al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), l'Autorità di Bacino della Puglia ha espresso, con nota prot.n. 9451 del 23/07/2014, il proprio parere favorevole di compatibilità del PUG di Arnesano al PAI.

Con nota prot. n.5723 del 4/08/2017 inviata al Comune di Arnesano, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, in riferimento alla documentazione prodotta dal Comune stesso, ha evidenziato quanto segue:

- *non è stata prodotta la certificazione, a firma del Progettista dei PUG e del Responsabile del Settore Tecnico, sulla corrispondenza degli elaborati trasmessi a quanto determinato dai Commissario ad Acta con Deliberazione n.I del 23/12/2016, di controdeduzione alle osservazioni pervenute;*
- *gli elaborati di progetto non risultano inviati in formato digitale (dwg o shp), secondo le modalità di trasmissione per l'inserimento dei dati nel SIT Regionale, stabilite con la D.G.R. 1178/2009 - Atto di indirizzo per l'introduzione delle "Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)".*

Con nota prot.n.6965 del 15/09/2017 il Comune di Arnesano ha inviato la certificazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune e dalla Coordinatrice dell'Ufficio di Piano, sulla corrispondenza degli elaborati trasmessi da parte del Comune con nota prot. 5615 del 17/07/2017 a quanto determinato dal Commissario ad acta con Deliberazione n.I del 23/12/2016 di controdeduzione alle osservazioni pervenute.

Con la medesima nota il Comune di Arnesano ha altresì comunicato che *"questo Ufficio nell'anno 2009, si è dotato degli elaborati di progetto costituenti il P.U.G., in formato digitale, secondo le modalità di trasmissione per l'inserimento dei dati nel SIT Regionale, stabilite con D.G.R. n.1178/2009, limitatamente al "Sistema delle Conoscenze" ed ai "Quadri Interpretativi", nell'ambito del finanziamento regionale all'uopo finalizzato di complessivi €12.000,00.*

A seguito della ricezione della citata nota Prot.n.5723 del 04.08.2017 questo Ufficio si è attivato per acquisire gli ulteriori elaborati costituenti il P.U.G. per la parte "Strutturale" e "Programmatica", secondo le citate Istruzioni Tecniche fissate dalla Regione Puglia con D.G.R. n.1178/2009".

Con nota prot.n.7919 del 17/10/2017 il Comune di Arnesano ha trasmesso una copia cartacea dei seguenti elaborati:

- Tav. STR-1 Contesti territoriali
- Tav. STR-2 Contesti territoriali
- Tav. TAV.3 - PUG/P
- Norme Tecniche di Attuazione

Successivamente, con nota prot.n.9478 del 20/11/2017, ha trasmesso gli elaborati di progetto in formato digitale .dwg.

Per quel che riguarda la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con nota

prot. n.8555 del 7/09/2017 il Servizio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali, riscontrando la nota prot.n.5723 del 4/08/2017 di questa Sezione, ha rappresentato quanto segue:

“...la scrivente Sezione con nota prot.n.7407 del 26/07/2017, ha chiesto ai Comune di Arnesano informazioni e chiarimenti relativi all’assolvimento degli adempimenti di VAS con particolare riferimento alla consultazione pubblica prevista all’art.11 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii. ed alla trasmissione degli esiti di detta consultazione ai sensi dell’art.12 della stessa legge regionale. Nelle more della trasmissione di quanto richiesto è stata sospesa la decorrenza dei termini procedurali di cui all’art.12 della medesima legge. Ad oggi la su citata nota regionale non risulta essere stata riscontrata dal Comune, pertanto questa Sezione rimane in attesa di quanto richiesto al fine di poter esprimere il proprio parere motivato”.

Con nota prot.n.9348 del 16/11/2017, il Comune di Arnesano ha riscontrato la nota del Servizio VAS del 7/09/2017.

Rilievi regionali

In riferimento al procedimento di VAS, si evidenzia che non risulta espresso il parere motivato da parte del Servizio VAS regionale.

Premesso e precisato quanto sopra si riporta di seguito la sintesi dei contenuti descrittivi riportati nelle Relazioni e negli Elaborati Grafici del PUG proposto dal Comune di Arnesano ed i rilievi in sede di istruttoria regionale e ciò con riferimento rispettivamente agli aspetti paesaggistici ed urbanistici.

Premessa

Dalla Relazione del PUG proposto dal Comune di Arnesano si evince quanto segue:

Arnesano è un comune della provincia di Lecce il cui tessuto urbano si è sviluppato intorno agli assi stradali esistenti: via di Mezzo e via Tempio Antico che, intersecandosi, hanno diviso il nucleo urbano in quattro parti regolari.

Il territorio di Arnesano confina con i Comuni di Lecce, Novoli, Copertino, Carmiano e Monteroni di Lecce. Ha un’estensione di 13,50 Km² ed un’altitudine di 33 m s.l.m.

Lo strumento di pianificazione vigente è il Programma di Fabbricazione approvato con D.G.R. 2669 dell’11 aprile 1980.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18/09/2006 il Comune di Arnesano, ha adottato il Documento Programmatico Preliminare (DPP) ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. 20/2001.

Con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 02/03/2015 è stato adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001.

Successivamente il Comune si è espresso sulle osservazioni pervenute al Piano Urbanistico Generale (PUG) con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 23/12/2016.

I principi e gli obiettivi sottesi al PUG di Arnesano *“corrispondono ai criteri di mantenere, riqualificare e rifunzionalizzare sia per la parte urbana che periurbana in cui si sono individuati ambiti suscettibili di potenzialità insediative da completare o da trasformare, in quanto compromessi dal punto di vista della relazione con le caratteristiche della destinazione d’uso primaria”.*

B) ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. n. 9313 deiri/12/2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rappresentato

quanto segue:

“...Premessa

Il Comune di Arnesano ha richiesto, con nota prot. n. 5615 del 17/07/2017, il parere di compatibilità del PUG adottato con DCA n.1 del 02.03.2015, con il PUTT/P ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8, della LR n.20/2001.

Preliminarmente si rappresenta che con DGR n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Regione Puglia ha approvato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Ai sensi dell'art. 106 comma 4 delle NTA del PPTR *“le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell'11 gennaio 2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P”*.

Il PUG di Arnesano rientra nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 4 delle NTA del PPTR e pertanto prosegue il suo iter di approvazione ai sensi del PUTT/P. Tuttavia, considerato che il PPTR opera una ricognizione condivisa con il MiBACT dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/2004, la presente istruttoria fa riferimento per i perimetri di detti beni paesaggistici agli elaborati del PPTR.

Inoltre, al fine di agevolare le successive fasi di Conformità ai sensi dell'art. 100 delle NTA del PPTR, ove ne ricorrano i presupposti, o di Adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle stesse NTA la presente istruttoria considera anche le ulteriori tutele previste dal PPTR.

“...omissis...”

3. Compatibilità rispetto agli obblighi di trasmissione della documentazione in formato digitale.

La documentazione del PUG è stata pubblicata, in formato PDF digitale, sul sito <http://www.comune.arnesano.le.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/pubblicazione-elaborati-pug-adottato-inviati-per-il-controllo-di-conformita-previsto-dall-art-11-comma-7-della-lr-n-20-2001>.

Si rappresenta che tutti gli elaborati di piano inviati agli Enti preposti al controllo di compatibilità devono obbligatoriamente essere trasmessi anche in formato digitale vettoriale come previsto dall'allegato A dei DRAG (Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali); se ne richiede pertanto la trasmissione in formato vettoriale shp georeferenziato in UTM 33 WGS 84.

4. Territori costruiti e aree escluse ai sensi del comma 5 art. 38 delle NTA del PPTR

Dalla consultazione degli elaborati di PUG si evidenzia che il Comune di Arnesano ha riportato nella tav. ST-2 Contesti Territoriali e nella Tav. 3 PUG-P Carta delle Previsioni programmatiche, la perimetrazione dei cosiddetti territori costruiti di cui al comma 5 dell'art. 1.03 del PUTT/P.

Si ritiene che l'individuazione dei “territori costruiti” negli elaborati del PUG, abbia solo valore ricognitivo in quanto essi hanno un carattere transitorio in attesa degli adeguamenti di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P.

Si prescrive pertanto, onde non ingenerare confusione nella fase di gestione del piano di eliminare il relativo perimetro dagli elaborati.

Infine si rammenta che il Comune deve provvedere alla perimetrazione delle aree escluse dalla tutela paesaggistica statale come previsto dal comma 5 dell'art. 38 delle NTA dell'approvato PPTR il quale stabilisce che “in sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice”.

5. Compatibilità rispetto ai Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P)

5.1 Norme Tecniche di Attuazione

Dagli elaborati di piano trasmessi si rileva che in relazione agli Ambiti Territoriali Distinti e agli Ambiti Territoriali

Estesi, il PUG non ha previsto una specifica normativa di tutela rimandando alle NTA del PUTT/P.

Si ritiene necessario integrare le NTA esplicitando le norme di tutela paesaggistica rispetto alle specificità del contesto in oggetto, considerando anche la disciplina del PPTR, al fine di agevolare il successivo adeguamento del PUG al PPTR.

Si precisa, inoltre che la suddetta disciplina di tutela paesaggistica dovrà integrare la parte Strutturale delle NTA del PUG.

5.2 Analisi degli ATD definiti dai PUG

Sistema geo-morfo-idrogeologico

Con riferimento al sistema ossetfo geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 3, 4 bis, 6, e 10 degli Atlanti della documentazione cartografica) e come disciplinato dal Titolo III, Capo II delle NTA del PUTT/P (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09), preliminarmente si evidenzia che con nota n. 6260 del 07.05.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso l'aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica condivisa in sede di tavolo tecnico con il Comune di Arnesano di Lecce.

Si evidenzia che nella Tav. STR5 Idrogeomorfologia Adeguamenti al PUTT/P BA- ATD, il PUG riporta tutti gli elementi del sistema geolitologico e geomorfologico non distinguendo le componenti classificate come Ambiti Territoriali Distinti.

E' necessario precisare quali siano gli ATD del Sistema geo-morfo-idrogeologico sottoposti dal PUG ad un regime di tutela paesaggistica.

Emergenze (3.06 - NTA PUTT/P)

Per quanto riguarda i beni appartenenti alla categoria "emergenze", il PUTT/P censisce nel territorio di Arnesano alcune doline.

La Carta Idrogeomorfologica dell'AdB come aggiornata ad esito del tavolo tecnico condiviso con il Comune riporta nel territorio di Arnesano quattro voragini confermate dal PUG/S nella Tav. STR5 Idrogeomorfologia Adeguamenti al PUTT/P BA- ATD e indicate in legenda come "inghiottitoio carsico o dolina". Il PUG inoltre, censisce due ipogei localizzati a Nord dell'abitato in località Riesci e denominati Ipogeo Riesci e ipogeo Masseria Boci.

Si segnala che il Catasto delle grotte e delle cavità artificiali redatto dalla Federazione Speleologica Pugliese censisce nel territorio di Arnesano un frantoio ipogeo in località Zumhari.

Si ritiene necessario individuare detta componente tra le invarianti del PUG/S di Arnesano. Inoltre tutte le componenti appartenenti alla categoria emergenze sono individuate in forma simbolica senza la relativa area annessa della quale si prescrive il riporto.

Si evidenzia, infine, che la voragine localizzata in località Catelli così definita nella Tav. SIR 5, è classificata nella Tav. INT-4 Quadri Interpretativi invarianti geomorfologiche, come dolina di crollo.

Si ritiene necessario chiarire la consistenza di detta componente e riallineare i due elaborati grafici, Tav. INT-4 e Tav. STR5.

Al fine di agevolare la successiva fase di adeguamento del PUG al PPTR, con riferimento ai frantoi ipogei, considerato il loro valore storico testimoniale si valuti l'opportunità di classificare dette componenti come UCP Testimonianze della stratificazione insediativa Siti storico culturali, in quanto non propriamente assimilabili agli UCP Grotte come definiti all'art. 50 delle NTA del PPTR.

Corsi d'acqua (3.08- NTA PUTT/P)

Si rappresenta che né il PUTT/P né il PPTR, hanno censito componenti appartenenti alla categoria "corsi d'acqua".

Il PUG riporta nella Tav. STR5 un'asta del reticolo idrografico localizzata lungo il confine con il Comune di

Carmiano.

Non appare chiaro se la suddetta componente sia da ascrivere alla categoria "corsi d'acqua", e quindi sottoposta alla tutela di cui al p.to 4 dell'art. 3.08 del PUTT/P, oppure se si tratti di una linea di ruscellamento superficiale non sottoposta dal PUTT/P a prescrizioni di base ma soggetta agli indirizzi di tutela di cui al p.to 1.5 dell'art. 2.02.

Si ritiene necessario chiarire il regime di tutela a cui detta componente è sottoposta e si prescrive il riporto dell'area annessa qualora essa sia classificata come "corso d'acqua" di cui all'art. 3.08 del PUTT/P.

Versanti e Crinali (3.09 - NTA PUTT/P)

Con riferimento alla categoria "versanti e crinali" si rappresenta che il PUTT/P individua nel territorio di Arnesano cinque cigli di scarpata che attraversano trasversalmente il territorio comunale.

Il PPTR non censisce alcuna componente appartenente agli ulteriori contesti paesaggistici "Versanti".

Il PUG, invece ha censito un ciglio di scarpata, localizzato al confine Nord del territorio comunale.

Si prende atto di quanto operato dal Comune.

Sistema botanico-vegetazionale - colturale e della potenzialità faunistica

Con riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 4 e n. 9 degli Atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia quanto segue.

Boschi e macchie (3.10 - NTA PUTT/P)

Con riferimento alla categoria "boschi" si rappresenta che il PUTT/P non censisce nel territorio comunale di Arnesano alcuna componente.

Il PUG/S individua un'area boscata con la relativa area annessa in prossimità dell'ippodromo e di una ex zona estrattiva interessata da un processo di rinaturalizzazione.

Si evidenzia che il PPTR censisce una compagine boschiva localizzata a Nord del territorio di Arnesano a confine con il comune di Lecce.

Si ritiene necessario riportare nel PUG/S quest'ultima componente o motivare eventuali discostamenti dal PPTR.

Per quanto riguarda, invece, l'area boscata individuata dal PUG In prossimità dell'ippodromo si chiede di verificare se la stessa possieda i requisiti definiti dall'art. 2 del Digs 227/2001 ed eventualmente valutare l'opportunità di classificarla in sede di adeguamento al PPTR come UCP "Formazione arbustiva in evoluzione naturale".

Beni Naturalistici (3.11 - NTA PUTT/P)

Per quanto riguarda la categoria "Beni naturalistici" il PUG/S di Arnesano non censisce in analogia con il PUTT/P alcuna componente.

Zone Umide (3.12 - NTA PUTT/P)

Il PUG/S non riporta alcuna componente appartenente alla categoria "Zone umide" in analogia con il PUTT/P e con il PPTR.

Aree Protette (3.13-NTA PUTT/P)

Il PUG/S non riporta alcuna componente appartenente alla categoria "Aree Protette" in analogia con il PUTT/P e con il PPTR.

Beni diffusi del paesaggio agrario (3.14 - NTA PUTT/P)

Il PUTT/P riconosce come elementi "diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato paesaggistico: le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico,

testimonianza storica, le alberature stradali e poderali, le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, negli Atlanti della documentazione cartografica non censisce i beni diffusi nel paesaggio agrario rimandando la loro perimetrazione ai sottopiani.

Il PUG tutela come beni diffusi nel paesaggio agrario e li sottopone alla disciplina di cui all'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P, i muri a secco e l'alberatura disposti lungo le strade a valenza ambientale e panoramiche.

Sistema della stratificazione storica

Con riferimento al sistema della stratificazione storica, come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli Atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo IV, Capo IV delle NTA (artt. 3.15,3.16, 3.17,3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue.

Zone archeologiche e Beni architettonici extraurbani (3.15-3.16 NTA PUTT/P)

Riguardo alle categorie "zone archeologiche" e "beni architettonici extraurbani" il PUTT/P non censisce alcuna componente nel territorio comunale di Arnesano.

Il PUG/S individua diverse componenti aggiornando sia il PUTT/P che il PPTR del quale conferma gli UCP Testimonianze della stratificazione insediativa.

Nella Tav. STR4 *Stratificazione storica dell'organizzazione Insediativa e nell'elaborato "Stratificazione dell'organizzazione insediativa Relazione"* sono censiti come ATD le seguenti componenti: ricoveri in muratura a secco, casine o/e giardini, masserie ville e tenute, complessi civili, il parco delle cave, cappelle ed edicole votive. Dei suddetti beni architettonici il PUG perimetra l'area di pertinenza e la relativa area annessa solo per le componenti individuate al di fuori delle aree edificate.

Si rileva che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. 8545 del 11.07.2012 trasmessa al Comune ha evidenziato la presenza di una tomba neolitica nel quartiere Riesci, richiedendo che qualsiasi intervento nell'area interessata dal suddetto ritrovamento sia sottoposto al suo parere preventivo per le eventuali indagini archeologiche e relativa autorizzazione ai lavori.

Il sito interessato dal ritrovamento della tomba neolitica è stato individuato dal PUG nella tav. 3PUG/P *Carta delle Previsioni Programmatiche*.

Si ritiene necessario riportare la suddetta componente con la relativa area annessa anche nella Tav. STR4 "Stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" e sottoporla ad un'opportuna disciplina di tutela paesaggistica.

Si suggerisce. Inoltre, in sede di conformità o adeguamento al PPTR, di chiarire se l'area interessata dalla tomba sia da classificare come UCP Testimonianza della stratificazione insediativa-aree a rischio archeologico di cui all'art 76.2 lett c) delle NTA del PPTR o come UCP Testimonianza della Stratificazione insediativa siti storico culturali di cui all'art 76.2 lett a) delle NTA del PPTR

Paesaggio agrario (3.17-NTA PUTT/P)

Per quanto attiene alla categoria "paesaggio agrario e usi Civici" il PUG in analogia con il PUTT/P non individua alcuna componente.

Tuttavia si rileva che il PUG/S individua nella Tav. STR 7 due ambiti con vegetazione di pregio: il primo localizzato a Nord in corrispondenza di un complesso di cave dismesse, in parte riutilizzate come oliveti ed in parte in fase di rinaturalizzazione spontanea; il secondo localizzato a sud-ovest del territorio comunale in una vasta area contraddistinta da numerosi esemplari secolari e monumentali di olivo.

Come si evince dall'elaborato Ambiti con vegetazione di pregio. Adeguamenti al PUTT/PBA-ATE, "tali oliveti rappresentano un sistema di eccezionale complessità dove storia, natura e agricoltura si sono intrecciati armoniosamente nei millenni; con la loro maestosità questi giganti vegetali danno corpo al paesaggio agrario arboreo più antico esistente, intrecciandosi con le numerose testimonianze storico-culturali, archeologiche ed architettoniche di incommensurabile valore che nel tempo si sono avvicinate sul territorio salentino".

Oltre che ai Paesaggi Agrari di cui all'art. 3.17 del PUTT/P, l'ambito a sud-ovest contraddistinto dalla presenza

di oliveti è riconducibile alla definizione di Paesaggi Rurali di cui all'art. 76 delle NTA del PPTR in quanto sito ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale, insediativa e delle tecniche di conduzione agricola la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione tra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Al fine di agevolare il successivo adeguamento del PUG al PPTR si rappresenta che il suddetto ambito potrà essere inteso come Ulteriore Contesto delle Componenti culturali e insediative denominati Paesaggi Rurali.

Punti panoramici (3.18- NTA PUTT/P)

Con riferimento alla categoria "punti panoramici" il PUG ha censito le seguenti componenti:

- strade a valenza ambientale e panoramica tracciati viari di permanenza del sistema viario storicamente consolidato. Beni diffusi nel paesaggio agrario;
- visuali e aree panoramiche da tutelare.

Si segnala che il PPTR individua nel territorio di Arnesano le seguenti strade a valenza paesaggistica: SP 12, SP 4, SP 7, SP 224, SP 119.

Al fine di agevolare il successivo adeguamento del PUG al PPTR si rappresenta che sarebbe opportuno operare approfondimenti in merito al valore paesaggistico dei tracciati viari individuati dal PPTR.

5.3 Analisi degli ATE definiti dal PUG

Dall'esame degli elaborati si evince che il Comune ha provveduto a riconfigurare gli ATE nella Tav STR 7, rispetto a quanto indicato nelle tavole tematiche originarie del PUTT/P.

Il PUG/S individua i seguenti Ambiti Territoriali Estesi:

- ATE B che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore rilevante" in corrispondenza di un'area caratterizzata dalla presenza di cave dismesse attualmente in fase di rinaturalizzazione;
- ATE C che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore distinguibile". Ad integrazione dell'ATE C del PUTT/P che interessava gran parte del territorio comunale il PUG individua come ATE C anche la zona sud del territorio comunale in corrispondenza di un'area contraddistinta dalla massiccia presenza di uliveti secolari.
- ATE "D", che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore relativo" in corrispondenza di alcune aree del territorio agricolo.

Si prende atto di quanto operato dal Comune.

5.4 Conformità rispetto ai Progetti Territoriali del PPTR.

Nella Tav 2 PUG/P "Relazioni e Compatibilità PPTR-PUG" sono esplicitate le relazioni di coerenza del PUG con il PPTR ed in particolare con i progetti Territoriali del Patto Città Campagna, dei Sistemi Territoriali per la Fruizione dei Beni Patrimoniali, del Sistema Infrastrutturale per la mobilità dolce.

Come esplicitato nella stessa tavola il PUG/S ed il PUG/P, con la segnalazione dei beni della stratificazione storico insediativa, l'individuazione dei punti di valore percettivo del paesaggio agrario e la perimetrazione del Parco delle Cave, costituisce parte del patrimonio della campagna del ristretto e delle ville suburbane, descritto dal PPTR, con l'obiettivo di tutelarne la qualità verso la formazione del Contesto Topografico Stratificato definito Rudiae-Cupa.

Inoltre i contenuti del PUG partecipano al più ampio tema della fruizione del territorio di area vasta dello scenario delle Infrastrutture per la mobilità dolce con la proposta di un sistema viario carrabile e ciclo-pedonale che mitiga l'impatto della mobilità intercomunale, armonizza quella urbana e incrementa e qualifica quella ciclo-pedonale all'interno di un sistema di aree e percorsi della ricucitura tra centro e frazione.

Si condivide quanto operato dal Comune anche in previsione del successivo adeguamento del PUG al PPTR.

6. Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG

Premesso che, ad esito degli approfondimenti da operarsi sulla base dei rilievi innanzi riportati, dovrà essere riconsiderata la compatibilità delle previsioni di trasformazione e sviluppo previste dal PUG con gli aspetti

paesaggistici in merito a quanto finora proposto dal piano si evidenzia quanto segue.

Dall'analisi comparata tra i "Contesti urbani" e le componenti di paesaggio individuate dal PUG/S e/o rilevate nella presente istruttoria, emergono alcune interferenze di seguito riportate.

I Contesti urbani per insediamenti di nuovo impianto Aree 5 destinate al settore produttivo e commerciale e *i Contesti periurbani da rifunzionalizzare* interferiscono con alcuni beni architettonici tutelati dal PUG/S e con le rispettive aree annesse.

Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle suddette componenti individuate come invariati con le previsioni insediative di PUG.

I Contesti periurbani da rifunzionalizzare comprendono quelle parti di territorio agricolo che hanno subito intrusioni disordinate ed irregolari di processi urbanizzativi con conseguenti situazioni di degrado ambientale e produttivo. Come si evince dall'elaborato *All 1 CT PUG/S Indirizzi e Direttive* il piano si pone per essi come obiettivo il ridisegno territoriale e il riordino funzionale-produttivo e prevede la "formazione di distretti produttivi diversificati ad integrazione multifunzionale mediante la regolamentazione delle diverse destinazioni d'uso complementari all'attività agricola e/o diverse da questa presenti nei contesti in rapporto alle funzioni e tipologie consentibili, in considerazione delle economie che si vogliono incentivare".

Si evidenzia che la SP 7 che lambisce il Contesto periurbano da rifunzionalizzare è classificata dal PPTR come UCP Strada a Valenza paesaggistica e pertanto gli interventi che interessano la suddetta componente, come previsto dall'art. 86 delle NTA del PPTR, dovranno tendere a salvaguardare la struttura estetico percettiva del paesaggio attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili dal tracciato viario.

Le previsioni insediative del suddetto Contesto, inoltre, non appaiono del tutto coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR contenuti nella scheda d'ambito del Tavoliere Salentino (elab. 5 del PPTR Ambito 10).

Gli obiettivi nonché la normativa d'uso contenuta nella sezione C della Scheda d'Ambito del Tavoliere Salentino prevedono, infatti, la salvaguardia dei varchi inedificati lungo gli assi lineari infrastrutturali, in particolare lungo il sistema a corona aperta di Lecce nonché la salvaguardia della struttura "stellare" e della continuità delle relazioni visive e funzionali tra Lecce e i centri della prima corona, da ottenersi evitando trasformazioni territoriali (ad esempio nuove infrastrutture) che compromettano o alterino il sistema stradale a raggiera che collega Lecce ai centri della prima corona, ed evitando nuovi fenomeni di saldatura lungo, le radiali.

Si ritiene opportuno, dunque, valutare un ridimensionamento di detti contesti e/o prevedere per essi delle specifiche norme finalizzate ad evitare la saldatura dell'edificato e a garantire coerentemente con il PPTR la permanenza di varchi inedificati che assumano valore da un punto di vista, agricolo, paesaggistico ed ambientale.

I Contesti per insediamenti di nuovo impianto Aree 1 comprendono ambiti periurbani che necessitano di riorganizzazione territoriale per il miglioramento e la qualità ambientale e una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali e infrastrutture della mobilità. Il PUG si pone come obiettivo la ricongiunzione urbana tra il quartiere Riesci e il nucleo urbano consolidato di Arnesano.

A tal riguardo si ritiene che l'integrità del territorio agricolo che entra in contatto con il margine urbano rappresenta un valore da preservare anche in coerenza con gli obiettivi del PPTR che tendono a tutelare la campagna evitandone la frammentazione e la marginalizzazione.

Il valore paesaggistico dello spazio agricolo che si incunea tra le maglie del tessuto urbano rappresenta un potenziale da convertire in processi di riqualificazione della città per migliorare la qualità urbana dei contesti più periferici.

Si considera opportuno, valutare un ridimensionamento di detti contesti anche al fine di contenere il consumo di suolo e/o prevedere per essi delle specifiche norme finalizzate ad evitare la saldatura dell'edificato e a garantire coerentemente con il PPTR la permanenza di varchi inedificati che assumano valore da un punto di vista, agricolo, paesaggistico ed ambientale.

7. Conclusioni

Per quanto sopra evidenziato relativamente al PUG di Arnesano (LE), in merito alla disciplina delle componenti paesaggistiche, si attesta la non compatibilità rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001”.

C) ASPETTI URBANISTICI

IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE

Contenuti del PUG

Con riferimento al Sistema di Area Vasta, il PUG esamina il sistema territoriale intercomunale focalizzando le analisi sul sistema geomorfologico, idrogeologico, paesaggistico ambientale, insediativo e Infrastrutturale (Tavv. CON-1, CON-2, CON-3, CON-4, CON-5).

Il Piano inoltre rappresenta i Piani e programmi di area vasta: PAI, PUTT, PRAE, PTCP (Tav. CON-6, CON-7, CON-8, CON-9, CON-10) che interessano il territorio del Comune di Arnesano e il territorio provinciale.

Nella Tav. CON-11 sono stati riprodotti gli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi.

Nella Tav. CON -12 sono state rappresentate le risorse Insediative ed in particolare i siti di interesse pubblico, così come nella Tav. CON -13 le risorse infrastrutturali {pubblica illuminazione, distribuzione metano, rete idrica, fogna nera e bianca), per il territorio comunale di Arnesano.

Nell'elaborato Tav. CON.14 è stato riportato il Piano comunale di protezione civile.

Gli elaborati dalle Tavv. CON-15a-b-c-d rappresentano Il *Bilancio della pianificazione vigente*: lo strumento urbanistico vigente e il suo stato di attuazione.

Il *Sistema Territoriale Locale* comprende il Rapporto Ambientale Preliminare, la carta delle risorse paesaggistico-ambientali (Tav. AMB-1), la Relazione Illustrativa-Assetto Idro-geo-morfologico, le Tavv. Geo-1/2 relative alla geologia ed alla geomorfologia.

Per quel che riguarda i Quadri Interpretativi sono stati rappresentati I contesti territoriali e le invarianti strutturali e infrastrutturali (Tavv. INT-1-8).

Fanno parte altresì dei Quadri Interpretativi la tavola “Ipotesi di PUG-Schema” e “Schema relazioni intercomunali”.

Analisi del fabbisogno di edilizia residenziale

Il PUG ha prodotto l'analisi demografica, esaminando la popolazione residente nel quindicennio 1995-2010 che da 3.499 abitanti è passata a 3.981 abitanti.

Dall'incremento demografico in percentuale, è stata calcolata la proiezione demografica per il periodo di validità del PUG che quindi ha portato ad una valutazione della popolazione pari a 4.675 abitanti al 2025.

La valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale ha tenuto conto delle tabelle D.G.R.n.6320/89, delle tendenze in atto e le potenzialità dell'indotto di attività di enti e soggetti presenti nell'interland che influenzano realmente le trasformazioni del territorio di Arnesano.

In particolare il calcolo del fabbisogno di volumetria residenziale è stato così articolato:

- proiezione da tabelle 6320/89: 676 abitanti
- indotto da presenza di istituti di ricerca e facoltà universitarie (da istituto di nanotecnologie e cnr): 350 abitanti
- indotto da presenza di istituti di ricerca e facoltà universitarie (da facoltà del polo universitario “Fiorini”): 350 abitanti

Partendo dal numero totale di nuovi abitanti pari a 1.376 e considerando un valore di 137 mc/abitante, il Piano prevede un fabbisogno residenziale totale pari a 188.512 mc.

Rilievi regionali

in riferimento alle indagini conoscitive del Sistema delle Conoscenze ed ai Quadri Interpretativi:

- *si ritiene che l'analisi contenuta nella "Tav.CON -12 Carta delle risorse insediative" debba essere integrata con lo stato funzionale degli edifici distinguendo, così come precisato dal DRAG, le situazioni monofunzionali (residenziali, produttive nei settori artigianale, industriale, commerciale, turistico ecc, specialistiche) e quelle contraddistinte da mix più o meno elevati di funzioni"*
- *necessitano inoltre chiarimenti in merito al rapporto tra la "Tav.INT-5-Invarianti Strutturali" dove sono stati rappresentati degli ambiti che nella "Tav.INT-6-Contesti Territoriali e Presenza Architettoniche" corrispondono ai Contesti.*

In riferimento al bilancio della pianificazione vigente:

- *negli elaborati Tavv. CON-15c e CON-15d va meglio specificato lo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente distinguendo tra previsioni realizzate, realizzate parzialmente o non realizzate; il calcolo del residuo di piano vigente dovrà essere rapportato al suddetto elaborato;*
- *non risulta riportato il PIRP o altre eventuali varianti nell'analisi dello stato della pianificazione vigente;*
- *non risulta essere stata operata una dettagliata analisi, corredata di atti amministrativi, degli eventuali impianti per attività produttive realizzati attraverso il ricorso alla Conferenza di Servizi tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.160/2010 (ex art.S del D.P.R.447/1998 } o autorizzazioni ambientali art.208 del D.Lgs.152/2006 o A.I.A . (Titolo III-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii).*

In riferimento al fabbisogno di edilizia residenziale non si condivide l'utilizzo del parametro pari a 137 mc/ab, peraltro non opportunamente motivato, posto che ai sensi dell'art.3 del D.IM.1444/68 si assume un valore di 100 mc per ogni abitante insediato o da insediare.

DIMENSIONAMENTO DEL PUG

Così come si desume dalla Relazione PUG/S - Previsioni fabbisogno abitativo e dimensionamento, *"In linea generale le scelte per le aree soggette a trasformazione nel PUG, sono state effettuate rispetto ad alcuni indicatori sostanziali quali:*

- *disegno della città finita*
- *disponibilità all'insediamento da tendenze territoriali indotte*
- *riconoscibili diritti acquisiti*
- *dati della produzione edilizia per i 15 anni esaminati*
- *utilizzazione ottimale delle aree potenzialmente trasformabili per le strategie dello sviluppo futuro del centro urbano".*

Per quel che riguarda il settore residenziale. Il Piano, valutando il residuo del PdF, conferma le previsioni per l'area storica A e gli strumenti urbanistici esecutivi vigenti (Piani di recupero).

Per le aree di completamento B e C ha calcolato la volumetria disponibile, stimandola come segue:

Zone B1= 212.560 mc

Zona B2= 106.725 mc.

Tuttavia il piano, verificando effettivamente lo stato di fatto dello strumento urbanistico vigente e l'andamento dell'attività edilizia, ha ritenuto che buona parte degli Interventi siano stati attuati e completati e pertanto, nel dimensionamento, *"non ha compreso le volumetrie ancora potenzialmente esprimibili delle aree in questione B1 e B2, e di quelle delle aree C (con strumenti esecutivi attuati ed alle B assimilabili perché quasi totalmente edificate), lasciandole inalterate nei loro diritti acquisiti con indici e norme di PDF".*

Di fatto nella Tab.B allegata alla relazione, le aree della trasformazione sono state così distinte:

AREA 1 aree intercluse arnesano-riesci	nuove aree della trasformazione urbana -111.185 mq ca
AREA 2 c/o destra via arnesano carmiano	nuove aree della trasformazione urbana - 36.900 mq ca (comprese superfici residue 32 del Pdf)

AREA 3 c/o sinistra via arnesano carmiano	aree edificabili da PDF non attuate: peep comp.B-C1c-3.880 mq ca comp. C1c - 8060 mq.ca comp. C1c - 6.600 mq.ca
AREA 5 c/o via lecce	nuove aree della trasformazione urbana - 46.650 mq ca aree F1 da PDF non attuate: 1960 mq ca
AREA 4 c/o Riesci	nuove aree della trasformazione urbana - 5.785 mq ca. aree edificabili da PDF non attuate: - comp. C1-8.630mq. ca - peep comparto C1 -C- 6.990 mq ca - peep comparto D- 5.650 mq ca - d2-24.614 mq.ca
TOTALE	mq 246.169 ca

Per quel che riguarda il settore produttivo, il Piano individua nuove aree della trasformazione oltre a confermare le aree destinate dai Pdf al suddetto settore, così come si riporta di seguito:

- area "D" industriale: mc 68.114 (convertita con destinazioni d'uso ed Indici compatibili alla destinazione agricola)
- area "D1" artigianale: mc 65.000 (conferma dei PIP vigente per residui)
- area "D2" artigianale (PIRP RIESCI): mq 3.879 (conferma dell'area e dei diritti edificatori da PDF con modifica della destinazione d'uso in aree a servizi di iniziativa privata).

Le nuove aree per la trasformazione individuate, interessano una superficie pari a mq 162.000 e con un indice pari a 0,8 mc/mq, per una previsione di volume complessivo pari a mc 129.600.

Per quei che riguarda le aree "F" del Pdf, le piccole aree per servizi ancora non utilizzate del centro urbano, sono state ricomprese nelle previsioni del PUG nelle aree residenziali di nuove trasformazioni con regime perequativo.

Infine per quel che riguarda i servizi, il PUG ha previsto, nelle nuove aree della trasformazione con regime perequativo, l'individuazione di aree a servizi di riequilibrio urbano dello standard.

Rilievi regionali

In relazione al fabbisogno e dimensionamento del piano si rappresenta quanto segue:

- ***per quel che riguarda il dimensionamento residenziale si evidenzia che, dalla documentazione esaminata, non è chiaro se il residuo di piano sia stato utilizzato per il soddisfacimento del fabbisogno di insediamenti residenziali;***
- ***non risulta prodotta una valutazione del fabbisogno di insediamenti per il settore produttivo posto che nel contesto D, riproposto come contesto rurale, individua un residuo pari mc 68.114;***
- ***con riferimento agli standard ex art. 3 del D.IM.1444/68 si evidenzia che non risulta essere stata effettuata una verifica degli stessi calcolando l'eventuale fabbisogno pregresso (calcolato sulla base delle quantità esistenti rapportate ai residenti) e i nuovi abitanti da insediare previsti.***

In generale per quel che riguarda il dimensionamento del piano, necessita acquisire una tabella unica in cui siano riportati sia i volumi residui di piano (residenziali, produttivi e standards), sia la volumetria di previsione per i contesti della trasformazione (per insediamenti residenziali e produttivi), rapportati alla classificazione effettuata sia per le Previsioni Strutturali che Programmatiche, il volume di previsione totale, in uno con gli abitanti da insediare per il settore residenziale e le superfici complessive per il settore produttivo, dovrà essere rapportato al fabbisogno calcolato sfa per gli insediamenti residenziali che per le attività produttive.

PREVISIONI STRUTTURALI

Contenuti del PUG

Le Previsioni Strutturali del PUG di Arnesano (Tavv. STR-1, STR-2, STR-3) definiscono:

le Invarianti paesaggistico-ambientali:

- aree estrattive in fase di rinaturalizzazione
- oliveti con elevata presenza di individui secolari

I Contesti urbani:

- da tutelare (centro storico, aree ed edifici urbani ed extraurbani di interesse storico architettonico)
- consolidati (da mantenere e qualificare zone B e C ex Pdf)
- periferici e marginali da riqualificare e completare (aree 2,3,4)
- per insediamenti di nuovo impianto (aree 1,5)

i Contesti rurali:

- periurbani (da riqualificare)
- periurbani (da rifunzionizzare)
- a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare (aree dei vigneti)
- a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare (aree degli uliveti)
- rurali multifunzionali da riqualificare (ippodromo)
- rurali multifunzionali da riqualificare e/o rafforzare (nord riesci-mallacca zummari-via arnesano-magliano)
- rurali multifunzionali da riqualificare da mantenere (aree arnesano-riesci-ippodromo)
- rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico (perimetro parco delle cave)

la Viabilità:

- urbana esistente
- nuova viabilità urbana
- viabilità di connessione intercomunale di progetto ed esistente
- viabilità di scorrimento provinciale

le Aree a verde e servizi esistenti

le Attrezzature di interesse comune e generale

Inoltre sono stati individuati:

- contesti ad alta specializzazione (area cimiteriale)
- perimetro territori costruiti
- perimetro PIRP
- perimetrazione PAI

Le Previsioni Strutturali comprendono anche le tavole di adeguamento ai PUTT/P con la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi e degli Ambiti Territoriali Distinti e l'adeguamento ai Piano di Assetto Idrogeologico (Tavv. STR-4-5-6-7-8).

Fanno parte delle Previsioni Strutturali anche gli indirizzi e direttive per i Contesti Territoriali contenuti nell' "All.1 CT- PUG/S".

Dal suddetto elaborato si evincono le caratteristiche e le finalità dei Contesti individuati.

In riferimento ai "Contesti per insediamenti di nuovo impianto (1 e 5)", nell'elaborato All.1 CT - PUG/S si evidenzia che "Sono aree periurbane e intercluse già servite da idonee infrastrutture per la mobilità ed in alcuni casi tecnologiche, in continuità con la città consolidata e da consolidare, di fatto già compromesse dal punto di vista insediativo e per le quali i valori ambientali e paesaggistici, compreso l'uso agricolo, sono già assenti da tempo".

In particolare:

- l'Area 1 è costituita dall'area interclusa tra Arnesano e il quartiere Riesci ed è prevista con la finalità della ricongiunzione urbana tra i due nuclei urbani consolidati; è stata classificata come Area 1 anche un'area indicata come Contesto per insediamenti di nuovo impianto ed anche Attrezzature di Interesse comune e generale S.r.4 e, nell'elaborato suddetto (ALL.1 CT-PUG/S), indicato come *"l'area della ricongiunzione urbana-quartiere del welfare e dell'innovazione tecnologica-edilizia"*;
- l'Area 5 è l'area via Lecce - commerciale e produttiva.

Dette aree corrispondono, nelle Previsioni Programmatiche agli ATUr-1 -Aree della trasformazione urbana residenziale (area 1) ed ATPpia - Area Periurbana Produttiva Industriale-artigianale-commerciale (area 5).

Per quel che riguarda i "Contesti rurali periurbani da riqualificare-aree del ridisegno territoriale e riordino funzionale residenziale/produttivo:orti urbani", queste sono aree marginali che hanno subito intrusioni disordinate ed irregolari di processi urbanizzativi, con conseguenti situazioni di degrado ambientale e produttivo dove, in alcuni casi, l'attività agricola è condizionata dalle altre attività e funzioni economiche e sociali insediatesi, determinando il processo di contenimento dell'attività agricola con una conseguente modifica dell'assetto agricolo consolidato. In altri casi l'edificato di tipo misto residenziale-produttivo-commerciale sono attestate lungo i tracciati di collegamento intercomunali, in cui sono presenti edificati rài e intervallati da aree ancora libere.

La finalità è quella di definire forme di utilizzazione funzionali alla integrazione fisica e produttiva con la qualità dello spazio rurale presente nell'intorno urbano.

Nelle Previsioni Programmatiche corrispondono agli ambiti ATPpou-1 e ATPpou-2 con attuazione attraverso PUE.

Infine in riferimento ai "Contesti rurali periurbani da rifunzionalizzare - aree del ridisegno territoriale e riordino funzionale produttivo (via porto cesareo-lecce/via carretti, via lecce), essi sono costituiti da ambiti territoriali in cui si distinguono situazioni nelle quali, l'intervento recente ha modificato il paesaggio rurale periurbano limitando la componente residuale produttiva agricola.

La finalità è quella di definire forme di utilizzazione funzionali alla integrazione fisica e produttiva con la qualità dello spazio rurale presente nell'intorno anche dei territori dei comuni contermini, tra cui il Campus Universitario "Fiorini", le attrezzature di tipo sanitario, socio-sanitario e assistenziale delle diversità e disabilità.

Rilievi regionali

Per gli aspetti di merito relativi alle Invarianti Strutturali paesistico-ambientali e storico-culturali si rinvia a quanto espresso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia nella nota sopra riportata.

Preliminarmente si evidenzia che secondo il "DRAG - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei piani urbanistici generali", le Previsioni Strutturali del PUG definiscono:

- ***"le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo paesistico ambientale***
- ***le articolazioni e i perimetri dei contesti urbani e rurali e, tra questi, delle invarianti strutturali di tipo storico-culturale***
- ***le articolazioni e i perimetri delle invarianti strutturali di tipo infrastrutturale esistenti***
- ***la localizzazione di massima, comprensiva dei relativi ambiti di salvaguardia (le cosiddette fasce di rispetto o di protezione) delle invarianti infrastrutturali di progetto..."***

Si ritiene pertanto che le tavole Tavv. STR-1 e STR-2 debbano riportare le Invarianti Strutturali paesistico-ambientali e storico culturali rivenienti dall'adeguamento al PUTT/P oltre che la perimetrazione delle pericolosità idrauliche rivenienti dall'adeguamento al PAI e l'adeguamento alla Carta Idrogeomorfologica. Inoltre, gli stessi elaborati contengono delle simbologie che non sono riscontrabili né in legenda né nell'elaborato contenente Indirizzi e Direttive per i Contesti territoriali (All.1 CT - PUG/S). In particolare la

simbologia Ap.D1, Ap.D2, Ap.D3, Ap.D4, Ap.DS, Ap.D6. Così come per le simbologie S.a.r.1 ed S.a.r.2 per le attrezzature di interesse comune e generale, non sono stati rappresentati in cartografia.

Nel merito delle Previsioni Strutturali rappresentate nelle suddette tavole si ritiene che gli ambiti della trasformazione siano eccessivamente estesi; in particolare i Contesti per insediamenti di nuovo impianto (1 e 5), i Contesti rurali periurbani da riqualificare, i Contesti periurbani da rifunzionalizzare comportano una espansione urbana eccessiva con un consumo di suolo non giustificato dalle motivazioni addotte nella relazione succitata (All.1 CT - PUG/5), anche alla luce della mancata giustificazione sull'utilizzo della volumetria residua in funzione del dimensionamento del nuovo carico insediativo.

Le suddette previsioni interessano aree che risultano solo in minima parte compromesse da insediamenti che non ne motivano la completa trasformazione.

Inoltre necessitano chiarimenti in merito al Contesto rurale multifunzionale da riqualificare (ippodromo) che nelle Previsioni Programmatiche viene indicato quale ambito ATUr-5, in quanto indicato nella norma come "ex zona C3 del PdF non attuata" e come "Area PIRP", ma non nel bilancio della pianificazione vigente.

Si chiede di precisare quanto specificato nell'All.1 CT - PUG/S a pag.17 nella parte in cui si rimanda: "Per la documentazione attestante lo stato dei luoghi si farà riferimento alla certificazione dello stato catastale certificato dall'ufficio tecnico".

Maggiori specificazioni in merito alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale ed alla sua conformazione non in linea con la normativa vigente.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Contenuti del PUG

Nelle Previsioni Programmatiche (TAV.3- PUG/P) del PUG di Arnesano sono state rappresentate:

- le aree della trasformazione urbana - residenziale
- le aree della trasformazione periurbana produttiva - orti urbani
- le aree della trasformazione periurbana - attività produttiva '
- le aree della trasformazione extraurbana
- le aree della trasformazione extraurbana non soggette a perequazione
- le aree per la trasformazione per servizi
- le aree per la trasformazione per servizi di interesse generale

Inoltre l'elaborato delle Previsioni Programmatiche (TAV.3- PUG/P) contiene, in legenda, la zonizzazione della città consolidata che non è stata rappresentata nella parte grafica. La città consolidata è rappresentata graficamente con un'unica campitura senza alcuna distinzione così come riportata in legenda.

Rilievi regionali

Premesso che l'elaborato Tav.3 PUG/P - Previsioni Programmatiche risulta complessivamente di difficile lettura, si evidenzia che la "Città consolidata", così come indicata nella legenda, non risulta rappresentata graficamente.

Inoltre alcune simbologie indicate sulla cartografia non sono riscontrabili in legenda.

Nel merito delle previsioni programmatiche si conferma quanto evidenziato nei rilievi sulle previsioni strutturali, relativamente all'eccessiva estensione delle aree della trasformazione, anche alla luce della mancata giustificazione sull'utilizzo della volumetria residua in funzione del dimensionamento del nuovo carico insediativo.

Non risulta essere stata operata una equiparazione tra i contesti individuati dal PUG e le zone omogenee

individuare dall'art.2 del D.M. 1444/1968.

L'art.5 della L.R. n.1/2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" prevede la formazione di un piano comunale per la mobilità ciclistica e ciclopedonale quale elaborato integrativo del PUG di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Si ritiene pertanto necessario integrare il PUG con i contenuti di cui al comma 2 dell'art.5 della legge regionale suddetta.

NORME TECNICHE

Contenuti del PUG

Le NTA sono composte dalla disciplina relativa alle Previsioni Programmatiche.

Inoltre le norme contengono i seguenti allegati:

- Allegato 1: Regolamento Edilizio
- Allegato 2: Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione
- Allegato 3: Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato delle zone B1
- Allegato 4: Regolamento di Edilizia Cimiteriale
- Allegato 5: Nota Soprintendenza pro.n.8545 dell'11/07/2012
- Allegato 6: Nota AdB n.5778 del 15/07/2013 .
- Allegato 7: Norme Tecniche di Attuazione del PAI
- Allegato 8: Atto di Indirizzo per la messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee
- Allegato 9: NTA-PUG/P - Osservazioni accolte
- Allegato 10: Elaborato tecnico R.I.R. (Rischio di Incidenti Rilevanti) riferito all'area del deposito carburanti "Conversano s.r.l."

Rilievi regionali

Preliminarmente si evidenzia che il Regolamento Edilizio, ai sensi della L.R. n. 3/2009, rientra nella esclusiva competenza comunale. Lo stesso in ogni caso dovrà essere adeguato a quanto previsto dalla L.R.n.11/2017 ed alle definizioni contenute nella D.G.R. n.554 del'11/04/2017 "Intesa, ai sensi dell'art.5, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, trail Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'Art.4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Recepimento regionale" e ss.mm.ii.

Inoltre qualora le NTA contengano definizioni che siano in contrasto con quanto contenuto nella D.G.R. n.554 del'11/04/2017 suddetta, dovranno essere adeguate secondo quanto stabilito dalla L.R.n.11/2017 e ss.mm.ii.

La presente istruttoria inoltre non esamina quegli allegati alle NTA che non rientrano nelle competenze della Sezione Urbanistica.

Nel merito degli elaborati del PUG si ritiene che gli indirizzi e direttive contenuti nell'All. 1 CT debbano essere inclusi nelle Norme Tecniche di Attuazione e far parte delle Previsioni Strutturali.

Analogamente le norme relative alle Invarianti Strutturali dovranno essere parte delle Previsioni Strutturali del PUG contenute nelle NTA.

Si ritiene inoltre che la normativa relativa alle "aree dei diritti acquisiti" così come individuate dall'art.19 delle NTA del PUG, debba essere riportata, con le modifiche introdotte dall'art.37 commi 2 e 4, nelle nuove NTA ed ivi integrate e rettifiche.

Nell'elaborato delle NTA riferito alla tavola delle Previsioni Programmatiche viene richiamata erroneamente la TAV.1 - PUG/P anziché la TAV.3 - PUG/P, così come nell'elenco delle tavole.

In via generale si ritiene che le NTA Parte Strutturale debbano contenere:

- *le definizioni di indici e parametri urbanistica-edilizi;*
- *gli indici e parametri qualitativi che incidono sul dimensionamento;*
- *la normativa relativa alle ex zone A e B del PdF dovrà essere riportata nelle Previsioni Strutturali delle NTA.*

Inoltre le NTA dovranno contenere le indicazioni e/o i riferimenti ai principali obiettivi connessi alla formazione dei PUE così come specificati nella D.G.R. n.2753 del 14/12/2010 "Approvazione definitiva del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) (Legge Regionale 27 luglio 2001, n.20, art.4, comma 3, lett.b e art.5, comma 10 bis)".

Si fa riferimento alle "Prescrizioni per interventi in aree ricadenti nelle perimetrazioni PAI" secondo cui "Per le aree della trasformazione compresi in PUE e/o comunque per ogni intervento in aree ricadenti o che in ogni caso intersecano perimetrazioni del PAI, la proposta progettuale dell'intervento e/o contenuta nei PUE è sottoposta al parere preventivo vincolante dell'AdB.

Nessun intervento può essere approvato da parte della componente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino".

In merito si rappresenta che il DRAG specifica che il Comune potrebbe scegliere di limitare le previsioni programmatiche a quelle parti dei contesti nei quali si ritiene di poter effettivamente attuare gli interventi previsti tramite PUE in un determinato arco temporale che sia inferiore alla durata delle Previsioni Strutturali oppure individuare delle previsioni "condizionate", la cui attuabilità è subordinata al verificarsi di determinate circostanze.

Si ritiene pertanto che i contesti interessati dalle prescrizioni succitate possano essere individuati quali "Contesti a trasformabilità condizionata" e che il dimensionamento degli insediamenti possa essere suddiviso in, Previsioni Strutturali e Previsioni Programmatiche; ciò comporterebbe lo stralcio dei suddetti contesti dal dimensionamento del PUG/Programmatico, in quanto non di immediata attuazione.

Nello specifico si prescrive quanto segue:

- *art.20 b- Aree della trasformazione periurbana- produttive con residenza (ATPpr -1 e ATPpr-2): non sono riscontrabili né in cartografia né in legenda;*
- *art.20 c- Aree della trasformazione periurbana- produttive attività: industriale, artigianale, commerciale e dei servizi (ATPp-1, ATPp-2 e ATPp-3): non sono riscontrabili né in cartografia né in legenda;*
- *art.20.1.6 e art.21.1 standard privato: non si condivide la possibilità di trasformazione "all'interno della fascia di rispetto", tra l'altro non riportata sulla cartografia;*
- *per tutti i contesti rurali gli indici di fabbricabilità fondiaria relativi alle residenze dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal comma 4 art.7 del D.IM.1444/68 secondo cui per le zone E destinate ad uso agricolo" è prescritta per le abitazioni, la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq".*

In generale si evidenzia che le incongruenze cartografiche e normative rilevate negli elaborati del PUG del territorio comunale di Arnesano non consentono una completa ed esaustiva valutazione della compatibilità dello stesso con il DRAG e con la L.R. 20/2001.

CONCLUSIONI DELL'STRUTTURA REGIONALE

Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Arnesano relative agli aspetti paesaggistici ed urbanistici, per lo stesso strumento urbanistico generale comunale, allo stato degli atti non è possibile attestarne la compatibilità alla L.R. n.20/2001.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati ai punti B) e C) della relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di ATTESTARE LA NON COMPATIBILITÀ, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°-

della L.r. n.20/2001 del PUG del Comune di Arnesano alla stessa L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/07.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.11 -comma 9° e segg.- della Lr. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.””””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4" lettera "d)" della Lr. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N.28/2001"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione del Vice Presidente, nelle premesse riportata;
- **DI ATTESTARE LA NON COMPATIBILITÀ**, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della LR. n.20/2001, del PUG del Comune di Arnesano alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/07, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati ai punti B) e C) della relazione nelle premesse, qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Arnesano;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2197

Designazione Autorità di Gestione del Programma di cooperazione Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, istituita a norma degli artt. 36 del Regolamento UE 447/2014 e 123 del Regolamento UE 1303/2013.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, Aldo di Mola, confermata dal Capo di Gabinetto, Claudio Michele Stefanazzi, riferisce quanto segue.

Premesso

Com'è noto, la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

La Giunta Regionale, con deliberazione 2180/2013, ha preso atto dell'adozione da parte della Commissione U.E. della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020.

Nelle more dell'approvazione formale dei Programmi da parte della Commissione U.E., per assicurare la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire il rapido avvio delle attività connesse alla loro attuazione, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, con deliberazioni n.2180/2013 e n.2394/2015 ha assunto decisioni in merito alla designazione, quale Autorità di Audit del Programma CTE Interreg IPA II Italia/Albania/Montenegro, del dirigente pro tempore del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.

Successivamente, la Giunta Regionale, con propria deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, pubblicata nel BURP n. 110 del 4 agosto 2015, ha adottato il modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA" e adottato l'atto di alta organizzazione del Presidente della Giunta, DPGR atto n. 443 del 31 luglio 2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 3 agosto 2015.

Con tale atto è stato disciplinato il sistema organizzativo della Presidenza della Giunta regionale e sono stati definiti i rapporti tra organi di governo e dirigenza, quest'ultima strutturata, a cascata, in Dipartimenti, Sezioni e Servizi.

In conseguenza a questa innovazione organizzativa, con DGR n. 163/2016 e DGR n. 992/017, modificando parzialmente il proprio precedente provvedimento 2394/2015, la Giunta ha conferito la funzione di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia.

Con il già citato provvedimento 992/2017, la Giunta regionale ha confermato il dirigente pro tempore del Servizio Verifica e Controllo Politiche Comunitarie, struttura alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente, quale **Autorità di Audit del Programma**, ha individuato l'**Autorità di Certificazione** del Programma nel dirigente pro tempore del Servizio Certificazione del Programmi e definito ulteriori linee di indirizzo relative all'organizzazione della struttura organizzativa della stessa Autorità di Gestione, coincidente con il Dipartimento dello Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.

L'Autorità di Audit, organizzativamente allocata nel Gabinetto del Presidente, è in posizione di

indipendenza gerarchica e funzionale dall'AdG e dalla AdC e svolge le funzioni di cui all'art. 37 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; l'Autorità di Audit garantisce lo svolgimento delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni sulla base delle spese dichiarate.

Preso atto che:

- gli articoli 36 e 47 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamanti l'art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo";
- l'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 73 del Regolamento (UE) 1303/2013, sancisce il principio della gestione concorrente, secondo il quale gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità definite dallo stesso regolamento e dalle norme specifiche di ciascun fondo;
- l'articolo 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 74 del Regolamento (UE) 1303/2013 definisce gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente ai sistemi di gestione e controllo e dispone che tutti gli scambi ufficiali le informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati;
- l'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, disciplina la designazione, da parte di ogni Stato membro, delle Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, quest'ultima funzionalmente indipendente rispetto alle prime due, nonché degli eventuali organismi intermedi;
- i paragrafi 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 1 dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che lo Stato membro notifichi alla Commissione la data e la forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- i paragrafi 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 2 dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, dispone che le designazioni si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza, come definiti dall'allegato XIII del regolamento medesimo;
- i paragrafi 2 dell'art. 46 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il paragrafo 3 dell'art. 135 del Regolamento (UE) 1303/2013, prevede che la prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione a norma degli articoli 36 e 124 dei rispettivi Regolamenti (UE) 447/2014 e (UE) 1303/2013;
- l'allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 individua i criteri di designazione delle Autorità di Gestione e delle Autorità di Certificazione;
- gli artt. 36, 37, 46 e 47 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamanti gli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, in cui sono definite le funzioni, i compiti e le responsabilità dell'Autorità di Audit e, in particolare, prevedono che l'AdA deve, tra l'altro:
 - a) *preparare, entro otto mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit (aggiornata annualmente, a partire dai 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di audit di cui all'articolo 37 del Reg. (UE) 447/2014, richiamante l'art. 127 Reg. CE n. 1303/2013;*
 - b) porre in essere, conformemente all'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014 richiamante l'art. 124 del REG. (UE) 1303/2013, le procedure per la designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
 - c) predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo.

Considerato che

- con l'AD. del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 è stato avviato l'iter procedurale per la designazione dell'AdA, conclusosi con l'emissione del parere positivo con riserva, formulato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti

Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale delle funzioni di audit, trasmesso con nota prot. n. 82336 del 25.10.2016;

- con l'AD. del Capo di Gabinetto n.39 del 12 aprile 2016 è stata approvata la strategia di audit;
- in data 5 dicembre 2017 con nota prot. AOO_002_1919 il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro ha trasmesso all'AdA la documentazione in versione definitiva del Si.Ge.Co;
- con nota prot. n. A00021/6084 del 6 dicembre 2017, l'AdA ha avviato la valutazione della conformità del Si.Ge.Co. ai requisiti di designazione previsti dall'All. XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 e che tale attività si è conclusa in data 11 dicembre 2017, con l'emissione, in data 12 dicembre 2017, del parere e della relazione, di cui ai par. 3 dell'art. 36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 2 dell'art.124 del Regolamento (UE) 1303(2013), e trasmessi con nota prot. n. A00021/6134 del 12/12.2017, alle Autorità competenti.

Considerato, altresì, che il parere emesso risulta senza riserve (non qualificato).

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla designazione dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 istituita a norma del paragrafo 3 dell'art.36 del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante l'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Si propone alla Giunta Regionale di:

1. di designare quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania- Montenegro 2014-2020, istituita a norma del paragrafo 1 dell'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia;
2. di dare mandato all'Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all'Autorità di Gestione;
3. di autorizzare l'Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania- Montenegro 2014-2020 a notificare l'avvenuta designazione a norma dell'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014 richiamante l'art.124 par. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Copertura Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste In calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;


DELIBERA

1. di designare quale Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania- Montenegro 2014-

- 2020, istituita a norma del Reg. Att. della Commissione (UE) 447/2014 richiamante il Regolamento (UE) 1303/2013, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Ing. Domenico Laforgia;
2. di dare mandato all'Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all'Autorità di Gestione;
 3. di autorizzare l'Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 a notificare l'avvenuta designazione a norma dell'art. 36 del Reg. (UE) 447/2014, richiamante l'art.124 par. 1 del Regolamento 1303/2013;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)